



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 525

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 17 marzo 2021

## I N D I C E

### Giunte

Regolamento:

*Plenaria* (\*)

Elezioni e immunità parlamentari:

*Plenaria* . . . . . Pag. 5

### Commissioni congiunte

6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro-Senato) e VI (Finanze-Camera):

*Uffici di Presidenza (Riunione n. 6)* . . . . . Pag. 20

7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali-Senato) e VII  
(Cultura, scienza e istruzione-Camera):

*Plenaria (antimeridiana)* . . . . . » 21

*Plenaria (pomeridiana)* . . . . . » 23

12<sup>a</sup> (Igiene e sanità-Senato) e XII (Affari sociali-Camera):

*Plenaria* . . . . . » 25

### Commissioni riunite

2<sup>a</sup> (Giustizia) e 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

*Uffici di Presidenza (Riunione n. 1)* . . . . . Pag. 27

5<sup>a</sup> (Bilancio) e 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea):

*Plenaria* . . . . . » 28

*Uffici di Presidenza (Riunione n. 21)* . . . . . » 29

---

(\*) Il riassunto dei lavori della Giunta per il Regolamento verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 525° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 17 marzo 2021.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Europeisti-MAIE-Centro Democratico: Europeisti-MAIE-CD; Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az.

**Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali:		
<i>Comitato ristretto (Riunione n. 3)</i> . . . . .	Pag.	30
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	31
2 <sup>a</sup> - Giustizia:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	36
3 <sup>a</sup> - Affari esteri:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 94)</i> . . . . .	»	52
4 <sup>a</sup> - Difesa:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	53
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 100)</i> . . . . .	»	64
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 101)</i> . . . . .	»	64
5 <sup>a</sup> - Bilancio:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	65
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	69
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 225)</i> . . . . .	»	88
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 226)</i> . . . . .	»	88
<i>Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	89
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 227)</i> . . . . .	»	98
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 228)</i> . . . . .	»	98
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	99
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	116
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 168)</i> . . . . .	»	129
11 <sup>a</sup> - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	130
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	141
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 185)</i> . . . . .	»	154
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 70)</i> . . . . .	»	155
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	155
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 71)</i> . . . . .	»	157
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	157
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	186

**Commissioni bicamerali**

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 46)* . . . . . Pag. 196

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

*Comitato V mafie di origine straniera sul territorio italiano (Riunione n. 15)* . . . . . » 197

*Comitato I regime degli atti (Riunione n. 6)* . . . . . » 197

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 58)* . . . . . » 197

*Comitato XXI regime carcerario ex art. 41-bis e modalità di esecuzione della pena intramuraria in alta sicurezza (Riunione n. 4)* . . . . . » 198

*Comitato XV aspetti e problematiche connessi alla criminalità organizzata nella regione Puglia (Riunione n. 6)* . . . . . » 198

**Commissioni monocamerali d'inchiesta**

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

*Plenaria* . . . . . Pag. 199

---

**ERRATA CORRIGE** . . . . . Pag. 202

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 17 marzo 2021

**Plenaria**

**85ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

GASPARRI

*indi della Vice Presidente*

D'ANGELO

*indi del Presidente*

GASPARRI

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

### *SUI LAVORI DELLA GIUNTA*

Il PRESIDENTE informa che in data 16 marzo 2021 la Presidenza del Senato ha trasmesso per le eventuali valutazioni di competenza una lettera a firma del senatore Armando Siri nella quale lo stesso lamenta la cancellazione dalla sua pagina *Facebook* di un proprio *post*, per iniziativa della società operante in Italia nella gestione del predetto *social network*, proponendo altresì la costituzione di una Commissione al fine di redigere una convenzione tra lo Stato italiano e la società privata *Facebook*, circa le regole di svolgimento del servizio in Italia nel rispetto della Costituzione.

Fa altresì presente che in data 16 marzo 2021 il Presidente del Senato ha trasmesso una richiesta di acquisizione di documentazione parlamentare inviata dal Giudice per l'udienza preliminare di Catania in relazione ai Docc. IV-*bis*, nn. 1 e 3, riguardante le autorizzazioni a procedere nei confronti del senatore Salvini, Ministro dell'interno *pro tempore*, rispettivamente per il caso Diciotti e per il caso *Open Arms*. Nell'evidenziare che verrà inviata la documentazione parlamentare in questione all'autorità

giudiziaria richiedente, precisa comunque che la stessa è pubblicata e reperibile sul sito *internet* del Senato.

#### VERIFICA DEI POTERI

##### **Regione Abruzzo**

Il relatore, senatore GRASSO (*Misto-LeU*), alla luce delle considerazioni espone nella relazione dell'11 dicembre 2018 per quanto riguarda la proclamazione dei senatori eletti nei 2 collegi uninominali della Regione, propone di dichiarare valida l'elezione dei senatori proclamati nei suddetti collegi uninominali e cioè: Primo Di Nicola e Gaetano Quagliariello.

La Giunta, accogliendo la proposta formulata in tal senso dal relatore, delibera di dichiarare valida l'elezione dei senatori proclamati eletti nei collegi uninominali e cioè: Primo Di Nicola e Gaetano Quagliariello.

##### **Regione Basilicata**

A norma dell'articolo 9, comma 2, del Regolamento per la verifica dei poteri il senatore Pepe non può essere relatore per la Regione in cui è stato eletto. Pertanto, il PRESIDENTE, facente funzioni di relatore, alla luce delle considerazioni espone nella relazione dell'11 dicembre 2018 per quanto riguarda la proclamazione del senatore eletto nel collegio uninominale della Regione, propone di dichiarare valida l'elezione del senatore proclamato nel suddetto collegio uninominale e cioè: Saverio De Bonis.

La Giunta, accogliendo la proposta formulata in tal senso dal Presidente, facente funzioni di relatore, delibera di dichiarare valida l'elezione del senatore proclamato eletto nel collegio uninominale e cioè: Saverio De Bonis.

##### **Regione Calabria**

Il relatore, senatore BALBONI (*FdI*), alla luce delle considerazioni espone nella relazione del 27 novembre 2018 per quanto riguarda la proclamazione dei senatori eletti nei 4 collegi uninominali della Regione, il relatore propone di dichiarare valida l'elezione dei senatori proclamati nei suddetti collegi uninominali e cioè: Margherita Corrado, Nicola Morra, Marco Siclari e Gelsomina Vono.

La Giunta, accogliendo la proposta formulata in tal senso dal relatore, delibera di dichiarare valida l'elezione dei senatori proclamati eletti nei

collegi uninominali e cioè: Margherita Corrado, Nicola Morra, Marco Siclari e Gelsomina Vono.

### **Regione Campania**

Il relatore, senatore PAROLI (*FIBP-UDC*), alla luce delle considerazioni esposte nella relazione del 19 dicembre 2018 per quanto riguarda la proclamazione dei senatori eletti negli 11 collegi uninominali della Regione e risultando altresì confermati i dati dell'Ufficio elettorale regionale relativamente alle elezioni suppletive svoltesi nel collegio uninominale n. 7 – Napoli – il 23 febbraio 2020 a seguito del decesso del senatore Ortolani, propone di dichiarare valida l'elezione dei senatori proclamati nei suddetti collegi uninominali e cioè: Maria Domenica Castellone, Francesco Castiello, Andrea Cioffi, Danila De Lucia, Ugo Grassi, Virginia La Mura, Raffaele Mautone, Vilma Moronese, Paola Nugnes, Sandro Ruotolo e Francesco Urraro.

La Giunta – con la non partecipazione al voto del senatore Urraro, eletto in un collegio uninominale della Regione –, accogliendo la proposta formulata in tal senso dal relatore, delibera di dichiarare valida l'elezione dei senatori proclamati eletti nei collegi uninominali e cioè: Maria Domenica Castellone, Francesco Castiello, Andrea Cioffi, Danila De Lucia, Ugo Grassi, Virginia La Mura, Raffaele Mautone, Vilma Moronese, Paola Nugnes, Sandro Ruotolo e Francesco Urraro.

### **Regione Emilia Romagna**

Il relatore, senatore PAROLI (*FIBP-UDC*), alla luce delle considerazioni esposte nella relazione del 25 settembre 2018 per quanto riguarda la proclamazione dei senatori eletti negli 8 collegi uninominali della Regione e all'esito della deliberazione dell'Assemblea del 31 luglio 2019 di annullamento dell'elezione del senatore Edoardo Patriarca e conseguente proclamazione del candidato Stefano Corti, propone di dichiarare valida l'elezione dei senatori proclamati nei suddetti collegi uninominali e cioè: Alberto Balboni, Antonio Barboni, Pier Ferdinando Casini, Stefano Collina, Stefano Corti, Vanna Iori, Pietro Pisani e Maria Saponara.

La Giunta – con la non partecipazione al voto del senatore Balboni, eletto in un collegio uninominale della Regione –, accogliendo la proposta formulata in tal senso dal relatore, delibera di dichiarare valida l'elezione dei senatori proclamati eletti nei collegi uninominali e cioè: Alberto Balboni, Antonio Barboni, Pier Ferdinando Casini, Stefano Collina, Stefano Corti, Vanna Iori, Pietro Pisani e Maria Saponara.

### **Regione Friuli – Venezia Giulia**

La relatrice, senatrice ROSSOMANDO (*PD*), alla luce delle considerazioni esposte nella relazione del 15 gennaio 2019 per quanto riguarda la proclamazione dei senatori eletti nei 2 collegi uninominali della Regione, propone di dichiarare valida l'elezione dei senatori proclamati nei suddetti collegi uninominali e cioè: Luca Ciriani e Laura Stabile.

La Giunta, accogliendo la proposta formulata in tal senso dalla relatrice, delibera di dichiarare valida l'elezione dei senatori proclamati eletti nei collegi uninominali e cioè: Luca Ciriani e Laura Stabile.

### **Regione Lazio**

Il PRESIDENTE, facente funzioni di relatore in sostituzione del senatore Giarrusso, alla luce delle considerazioni esposte nella relazione del 30 gennaio 2019 per quanto riguarda la proclamazione dei senatori eletti nei 10 collegi uninominali della Regione e della deliberazione del 17 aprile 2019 con la quale la Giunta ha respinto i due ricorsi presentati dai signori Giampaolo Girardi, Roberto Maria Meola, Andrea Costanzo, Vittorio Amedeo Marinelli, Massimo Zizzari e Flavia Grasso e dalla signora Lavinia Mennuni, propone di dichiarare valida l'elezione dei senatori proclamati nei suddetti collegi uninominali e cioè: Francesco Battistoni, Paola Binetti, Emma Bonino, Claudio Fazzone, Umberto Fusco, Giulia Lupo, Massimo Ruspandini, Antonio Saccone, Pierpaolo Sileri e Paola Taverna.

La Giunta, accogliendo la proposta formulata in tal senso dal relatore, delibera di dichiarare valida l'elezione dei senatori proclamati eletti nei collegi uninominali e cioè: Francesco Battistoni, Paola Binetti, Emma Bonino, Claudio Fazzone, Umberto Fusco, Giulia Lupo, Massimo Ruspandini, Antonio Saccone, Pierpaolo Sileri e Paola Taverna.

### **Regione Liguria**

Il relatore, senatore DE FALCO (*Europeisti-MAIE-CD*), alla luce delle considerazioni esposte nella relazione dell'11 dicembre 2018 per quanto riguarda la proclamazione dei senatori eletti nei 3 collegi uninominali della Regione, il relatore propone di dichiarare valida l'elezione dei senatori proclamati nei suddetti collegi uninominali e cioè: Mattia Cruciolì, Stefania Pucciarelli e Paolo Ripamonti.

La Giunta – con la non partecipazione al voto del senatore Cruciolì, eletto in un collegio uninominale della Regione –, accogliendo la proposta

formulata in tal senso dal relatore, delibera di dichiarare valida l'elezione dei senatori proclamati eletti nei collegi uninominali e cioè: Mattia Crucoli, Stefania Pucciarelli e Paolo Ripamonti.

### **Regione Lombardia**

La relatrice, senatrice MODENA (*FIBP-UDC*), alla luce delle considerazioni esposte nella relazione dell'11 dicembre 2018 per quanto riguarda la proclamazione dei senatori eletti nei 18 collegi uninominali della Regione, propone di dichiarare valida l'elezione dei senatori proclamati nei suddetti collegi uninominali e cioè: Stefano Borghesi, Stefano Candiani, Maria Cristina Cantù, Gian Marco Centinaio, Tommaso Cerno, Stefania Gabriella Anastasia Craxi, Antonella Faggi, Maria Alessandra Gallone, Daniela Garnerò Santanchè, Ignazio La Russa, Adriano Paroli, Emanuele Pellegrini, Simona Pergreffi, Isabella Rauti, Erica Rivolta, Paolo Romani, Licia Ronzulli e Salvatore Sciascia.

La Giunta – con la non partecipazione al voto del senatore Paroli e del senatore Emanuele Pellegrini, eletti in collegi uninominali della Regione –, accogliendo la proposta formulata in tal senso dalla relatrice, delibera di dichiarare valida l'elezione dei senatori proclamati eletti nei collegi uninominali e cioè: Stefano Borghesi, Stefano Candiani, Maria Cristina Cantù, Gian Marco Centinaio, Tommaso Cerno, Stefania Gabriella Anastasia Craxi, Antonella Faggi, Maria Alessandra Gallone, Daniela Garnerò Santanchè, Ignazio La Russa, Adriano Paroli, Emanuele Pellegrini, Simona Pergreffi, Isabella Rauti, Erica Rivolta, Paolo Romani, Licia Ronzulli e Salvatore Sciascia.

### **Regione Marche**

Il PRESIDENTE, facente funzioni di relatore in sostituzione della senatrice Gallicchio, alla luce delle considerazioni esposte nella relazione del 15 gennaio 2019 per quanto riguarda la proclamazione dei senatori eletti nei 3 collegi uninominali della regione, propone di dichiarare valida l'elezione dei senatori proclamati nei suddetti collegi uninominali e cioè: Donatella Agostinelli, Mauro Coltorti e Giorgio Fede.

La Giunta, accogliendo la proposta formulata in tal senso dalla relatrice, delibera di dichiarare valida l'elezione dei senatori proclamati eletti nei collegi uninominali e cioè: Donatella Agostinelli, Mauro Coltorti e Giorgio Fede.

### **Regione Molise**

La relatrice, senatrice EVANGELISTA (*M5S*), alla luce delle considerazioni esposte nella relazione dell'11 dicembre 2018 per quanto riguarda la proclamazione del senatore eletto nel collegio uninominale della Regione, propone di dichiarare valida l'elezione del senatore proclamato nel suddetto collegio uninominale e cioè: Luigi Di Marzio.

La Giunta, accogliendo la proposta formulata in tal senso dalla relatrice, delibera di dichiarare valida l'elezione del senatore proclamato eletto nel collegio uninominale e cioè: Luigi Di Marzio.

### **Regione Piemonte**

Il PRESIDENTE, facente funzioni di relatore in sostituzione della senatrice Ginetti, alla luce delle considerazioni esposte nella relazione del 15 gennaio 2019 per quanto riguarda la proclamazione dei senatori eletti negli 8 collegi uninominali della Regione, propone di dichiarare valida l'elezione dei senatori proclamati nei suddetti collegi uninominali e cioè: Massimo Vittorio Berutti, Marzia Casolati, Roberta Ferrero, Mauro Antonio Donato Laus, Gaetano Nastri, Marco Perosino, Gilberto Pichetto Fratin e Maria Virginia Tiraboschi.

La Giunta, accogliendo la proposta formulata in tal senso dalla relatrice, delibera di dichiarare valida l'elezione dei senatori proclamati eletti nei collegi uninominali e cioè: Massimo Vittorio Berutti, Marzia Casolati, Roberta Ferrero, Mauro Antonio Donato Laus, Gaetano Nastri, Marco Perosino, Gilberto Pichetto Fratin e Maria Virginia Tiraboschi.

### **Regione Puglia**

Il relatore, senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), alla luce delle considerazioni esposte nella relazione del 15 gennaio 2019 per quanto riguarda la proclamazione dei senatori eletti negli 8 collegi uninominali della Regione, il relatore propone di dichiarare valida l'elezione dei senatori proclamati nei suddetti collegi uninominali e cioè: Gianmauro Dell'Olio, Pasqua L'Abbate, Barbara Lezzi, Marco Pellegrini, Angela Anna Bruna Piarulli, Ruggiero Quarto, Iunio Valerio Romano e Mario Turco.

La Giunta, accogliendo la proposta formulata in tal senso dal relatore, delibera di dichiarare valida l'elezione dei senatori proclamati eletti nei collegi uninominali e cioè: Gianmauro Dell'Olio, Pasqua L'Abbate, Barbara Lezzi, Marco Pellegrini, Angela Anna Bruna Piarulli, Ruggiero Quarto, Iunio Valerio Romano e Mario Turco.

### **Regione Sardegna**

Il relatore, senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), alla luce delle considerazioni esposte nella relazione del 12 gennaio 2021 per quanto riguarda la proclamazione dei senatori eletti nei 3 collegi uninominali della regione e risultando altresì confermati i dati dell'Ufficio elettorale regionale relativamente alle elezioni suppletive svoltesi nel collegio uninominale n. 3 – Sassari – il 20 e il 21 settembre 2020 a seguito del decesso della senatrice Bogo Deledda; propone di dichiarare valida l'elezione dei senatori proclamati nei suddetti collegi uninominali e cioè: Carlo Doria, Emiliano Fenu e Giovanni Marilotti.

La Giunta, accogliendo la proposta formulata in tal senso dal relatore, delibera di dichiarare valida l'elezione dei senatori proclamati eletti nei collegi uninominali e cioè: Carlo Doria, Emiliano Fenu e Giovanni Marilotti.

### **Regione Sicilia**

Il relatore, senatore URRARO (*L-SP-PSd'Az*), alla luce delle considerazioni esposte nelle relazioni del 25 settembre 2018 e dell'8 gennaio 2020 per quanto riguarda la proclamazione dei senatori eletti nei 9 collegi uninominali della Regione, il relatore propone di dichiarare valida l'elezione dei senatori proclamati nei suddetti collegi uninominali e cioè: Nunzia Catalfo, Grazia D'Angelo, Stanislao Di Piazza, Tiziana Carmela Rosaria Drago, Pietro Loreface, Gaspare Antonio Marinello, Francesco Mollame, Giuseppe Pisani e Loredana Russo.

La Giunta – con la non partecipazione al voto della senatrice D'Angelo, eletta in un collegio uninominale della Regione –, accogliendo la proposta formulata in tal senso dal relatore, delibera di dichiarare valida l'elezione dei senatori proclamati eletti nei collegi uninominali e cioè: Nunzia Catalfo, Grazia D'Angelo, Stanislao Di Piazza, Tiziana Carmela Rosaria Drago, Pietro Loreface, Gaspare Antonio Marinello, Francesco Mollame, Giuseppe Pisani e Loredana Russo.

### **Regione Toscana**

La relatrice, senatrice RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*), alla luce delle considerazioni esposte nella relazione del 15 gennaio 2019 per quanto riguarda la proclamazione dei senatori eletti nei 7 collegi uninominali della Regione, propone di dichiarare valida l'elezione dei senatori proclamati nei suddetti collegi uninominali e cioè: Roberto Berardi, Patrizio Giacomo

La Pietra, Massimo Mallegni, Riccardo Nencini, Dario Parrini, Matteo Renzi e Rosellina Sbrana.

La Giunta, accogliendo la proposta formulata in tal senso dalla relatrice, delibera di dichiarare valida l'elezione dei senatori proclamati eletti nei collegi uninominali e cioè: Roberto Berardi, Patrizio Giacomo La Pietra, Massimo Mallegni, Riccardo Nencini, Dario Parrini, Matteo Renzi e Rosellina Sbrana.

### **Regione Trentino – Alto Adige**

Il relatore, senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*), alla luce delle considerazioni esposte nella relazione del 15 gennaio 2019 per quanto riguarda la proclamazione dei senatori eletti nei 6 collegi uninominali della Regione, propone di dichiarare valida l'elezione dei senatori proclamati nei suddetti collegi uninominali e cioè: Gianclaudio Bressa, Donatella Conzatti, Andrea De Bertoldi, Meinhard Durnwalder, Elena Testor e Juliane Unterberger.

La Giunta – con la non partecipazione al voto del senatore Durnwalder, eletto in un collegio uninominale della Regione –, accogliendo la proposta formulata in tal senso dal relatore, delibera di dichiarare valida l'elezione dei senatori proclamati eletti nei collegi uninominali e cioè: Gianclaudio Bressa, Donatella Conzatti, Andrea De Bertoldi, Meinhard Durnwalder, Elena Testor e Juliane Unterberger.

### **Regione Umbria**

Il relatore, senatore CRUCIOLI (*Misto*), alla luce delle considerazioni esposte nella relazione dell'11 dicembre 2018 per quanto riguarda la proclamazione dei senatori eletti nei 2 collegi uninominali della Regione e risultando altresì confermati i dati dell'Ufficio elettorale regionale relativamente alle elezioni suppletive svoltesi nel collegio uninominale n. 2 – Terni – l'8 marzo 2020 a seguito delle dimissioni della senatrice Tesei, propone di dichiarare valida l'elezione dei senatori proclamati nei suddetti collegi uninominali e cioè: Valeria Alessandrini e Francesco Zaffini.

La Giunta, accogliendo la proposta formulata in tal senso dal relatore, delibera di dichiarare valida l'elezione dei senatori proclamati eletti nei collegi uninominali e cioè: Valeria Alessandrini e Francesco Zaffini.

### **Regione Valle d'Aosta**

Il relatore, senatore BONIFAZI (*IV-PSI*), alla luce delle considerazioni esposte nella relazione dell'11 dicembre 2018 per quanto riguarda

la proclamazione del senatore eletto nel collegio uninominale della Regione, propone di dichiarare valida l'elezione del senatore proclamato nel suddetto collegio uninominale e cioè: Albert Lanièce.

La Giunta, accogliendo la proposta formulata in tal senso dal relatore, delibera di dichiarare valida l'elezione del senatore proclamato eletto nel collegio uninominale e cioè: Albert Lanièce.

### **Regione Veneto**

Il relatore, senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), alla luce delle considerazioni esposte nella relazione del 19 dicembre 2018 per quanto riguarda la proclamazione dei senatori eletti nei 9 collegi uninominali della Regione e risultando altresì confermati i dati dell'Ufficio elettorale regionale relativamente alle elezioni suppletive svoltesi nel collegio uninominale n. 9 – Villafranca di Verona – il 20 e il 21 settembre 2020 a seguito del decesso del senatore Bertacco, propone di dichiarare valida l'elezione dei senatori proclamati nei suddetti collegi uninominali e cioè: Maria Elisabetta Alberti Casellati, Massimo Candura, Luca De Carlo, Antonio De Poli, Sonia Fregolent, Niccolò Ghedini, Erika Stefani, Roberta Toffanin e Paolo Tosato.

La Giunta, accogliendo la proposta formulata in tal senso dal relatore, delibera di dichiarare valida l'elezione dei senatori proclamati eletti nei collegi uninominali e cioè: Maria Elisabetta Alberti Casellati, Massimo Candura, Luca De Carlo, Antonio De Poli, Sonia Fregolent, Niccolò Ghedini, Erika Stefani, Roberta Toffanin e Paolo Tosato.

*Il Presidente Gasparri esce dalla sala Koch.*

*Presidenza della Vice Presidente D'Angelo.*

### **IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

***(Doc. IV-ter. n. 15) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Maurizio Gasparri, in relazione ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma***

(Esame e rinvio)

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*), in sostituzione della relatrice, senatrice Ginetti, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna per sopravvenuti impedimenti, informa preliminarmente che il Tribunale di Roma – Sezione del Giudice per le indagini preliminari, con ordinanza in data 1 gennaio 2021, pervenuta al Senato il successivo 5 febbraio, ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 20 giugno 2003, n. 140, e ai fini di

un'eventuale deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione – copia degli atti del procedimento penale n. 2077/2021 R.G.N.R. – n. 3741/2021 R.G. G.I.P., pendente nei confronti del senatore Maurizio Gasparri per il reato di cui all'articolo 595, comma 3, del codice penale.

Il Presidente del Senato ha deferito la questione all'esame della Giunta in data 8 febbraio 2021 ed è stata annunciata in Aula il 17 febbraio 2021.

La vicenda origina da una querela presentata dal senatore Pierpaolo Sileri in data 12 gennaio 2021 relativa alle dichiarazioni rese il 5 gennaio 2021 dal senatore Gasparri in cui il querelante, in qualità di Vice Ministro della salute, viene definito «incapace» e «idiota». Nella querela si rileva in particolare che l'utilizzo dell'attributo «idiota» configurerebbe «una gratuita e immotivata aggressione alla reputazione» del senatore Sileri, non rientrando nell'esercizio del diritto di critica politica. Inoltre l'affermazione che il querelante, come altri componenti del Governo, «andrebbero denunciati penalmente» rende chiara la natura diffamatoria delle dichiarazioni in oggetto. Il senatore Sileri inoltre asserisce che tale genere di condotta nei suoi confronti da parte del senatore Gasparri si perpetua da diverso tempo e allega dichiarazioni alla stampa o sui *social* risalenti al 22 aprile 2020.

Il relatore facente funzioni propone di fissare un termine di quindici giorni all'interessato per presentare memorie scritte o per chiedere di essere audito, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

Conviene la Giunta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*Il senatore Gasparri rientra nella sala Koch.*

*Presidenza del presidente Gasparri.*

***(Doc. IV, n. 7) Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni ambientali e telefoniche del senatore Luigi Cesaro, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 8491/2016 RGNR – n. 22357/2019 RG GIP), presso il Tribunale di Napoli***

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 6 ottobre 2020 e proseguito nelle sedute del 4 novembre, del 2 dicembre 2020, del 12 gennaio e del 4 marzo 2021.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore, senatore Cucca, ha illustrato nella scorsa seduta la propria proposta conclusiva nella quale ha prefigurato l'accoglimento della richiesta di autorizzazione all'utilizzo relativamente a sei intercettazioni, ossia riguardo alle intercettazioni prog. 253, 297, 299 e 902 del 21 e del 22 ottobre 2016, captate sull'utenza e a bordo dell'autovettura di Luigi Vergara, nonché riguardo alle telefonate prog. 186 del 1° dicembre 2016 (intercettata a bordo dell'auto di Francesco Di Spirito), e prog. 16100 del 27 giugno 2017 (intercettata sull'utenza di Francesco Di Lorenzo). Ha invece proposto il diniego della richiesta di utilizzazione delle restanti quindici intercettazioni effettuate a bordo dell'autovettura di Luigi Vergara dal 5 febbraio 2017 in poi.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PAROLI (*FIBP-UDC*) ritiene che il criterio adottato dal senatore Cucca, pur essendo sicuramente «rispettabile», non sia tuttavia pienamente condivisibile.

Ricorda la vicenda dell'*ex* deputato Cosentino, assolto dopo dieci anni e dopo essere stato sottoposto a tre anni di detenzione.

Rileva che il *fumus persecutionis* pensato dai Padri costituenti era in origine rivolto al singolo parlamentare. Negli anni successivi il *fumus* ha investito una determinata parte politica e allo stato attuale appare sempre più orientato a manifestarsi nei confronti del parlamentare in quanto tale. Rileva che ove in un'inchiesta sia presente anche come coindagato un parlamentare, la stessa ha un'eco mediatica importante.

Osserva poi che l'autorizzazione *ex post* all'utilizzo nei confronti del parlamentare delle intercettazioni costituisce una peculiarità del nostro Paese, mentre nella stragrande maggioranza degli altri Stati per intercettare un parlamentare occorre una richiesta di autorizzazione *ex ante*.

Evidenzia poi che la Corte costituzionale nel 2013, relativamente all'indagine sulla trattativa Stato-mafia, si espresse per la distruzione di tutte le intercettazioni che intercorrevano tra l'*ex* Presidente della Repubblica Napolitano e l'onorevole Mancino, affermando un principio di civiltà giuridica che la Giunta non può non prendere in considerazione.

Relativamente al documento in esame rileva che l'autorità giudiziaria ha sottoposto ad intercettazione le utenze di persone vicine al senatore, al fine di captarne le conversazioni dello stesso, in palese violazione del dettato costituzionale.

Riguardo all'accusa di scambio elettorale politico-mafioso osserva che tale tipologia di reato viene spesso interpretata dalla magistratura in maniera non del tutto corretta. Richiama a tal proposito due diversi casi, uno riguardante un'*ex* assessore regionale condannato a sette anni come pure il caso analogo che ha riguardato un altro *ex* deputato. In entrambi i predetti esempi i soggetti sono stati accusati di scambio politico-mafioso solo per aver dato un contributo ad associazioni di cittadini di origine calabrese residenti in aree territoriali del settentrione. In tali esempi concreti, il *fumus persecutionis*, nella nuova configurazione prima eviden-

ziata, ha portato l'autorità giudiziaria a «ingigantire» taluni comportamenti, inducendola a comminare una pena di addirittura sette anni per il solo fatto di aver dato un contributo ad un'associazione di cittadini di origine meridionale.

Nel caso all'esame della Giunta l'autorità giudiziaria ha intenzionalmente sottoposto a intercettazione le utenze telefoniche di soggetti vicini al senatore Cesaro al fine di captare in modo surrettizio le conversazioni del parlamentare in questione e conseguentemente la richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle stesse va necessariamente respinta per tutte le intercettazioni.

Il senatore CRUCIOLI (*Misto*) concorda sulla parte della proposta del relatore che prefigura la concessione dell'autorizzazione all'utilizzo per sei intercettazioni, manifestando invece la propria contrarietà rispetto alla parte della proposta stessa relativa alla reiezione della richiesta per tutte le restanti quindici intercettazioni.

Non condivide le opinioni testé espresse dal senatore Paroli evidenziando che le intercettazioni rispetto ai terzi indagati sono centinaia, mentre quelle che coinvolgono il parlamentare in questione sono poche rispetto al totale delle captazioni e conseguentemente rivestono la connotazione di occasionalità.

Un altro elemento rilevante è l'assenza di regolarità delle interlocuzioni nel tempo ed anche tale elemento lascia propendere per la fortuità delle captazioni, atteso che a volte passano anche decine di giorni tra una telefonata e l'altra.

Preannuncia fin d'ora il proprio voto favorevole relativamente alla parte della proposta che accoglie la richiesta per sei intercettazioni e il proprio voto contrario sulla parte che respinge l'autorizzazione per le restanti quindici captazioni.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) ricorda preliminarmente la storia giudiziaria del senatore Cesaro che è stato più volte sottoposto a procedimento penale dalla Procura di Napoli e più volte è stato poi prosciolto da tutte le accuse. Essendo quindi una persona «conosciuta» dalla Procura di Napoli i magistrati potevano sicuramente prevedere che intercettando soggetti vicini al senatore Cesaro era altamente probabile che venissero intercettate anche conversazioni di quest'ultimo. Addirittura è stata sottoposta ad intercettazione l'utenza del fratello e conseguentemente è evidente nel caso di specie la sussistenza di una «direzionalità» dell'atto di indagine, rivolto nei confronti del senatore Cesaro.

Conclude quindi affermando di non condividere la proposta del senatore Cucca, atteso che a suo giudizio la richiesta di autorizzazione dovrebbe essere respinta per tutte le captazioni.

Il senatore MALAN (*FIBP-UDC*) ricorda il caso di Paolo Guzzanti, quando era Presidente della Commissione bicamerale d'inchiesta Mitrokhin, in relazione al quale fu sottoposto ad intercettazione il collaboratore,

con evidente intento di captare attraverso tale utenza le conversazioni del parlamentare in questione.

Evidenzia poi che l'Italia ha un «record mondiale» per quel che concerne il numero delle intercettazioni telefoniche, pari a circa il doppio di quelle effettuate da Gran Bretagna, Francia e Germania messe insieme e notevolmente superiore anche a quelle effettuate anche negli Stati Uniti. Occorre evitare che si scivoli verso le frontiere pericolose di uno Stato di polizia.

Conclude dichiarando di condividere le argomentazioni espresse dai senatori Paroli e Modena, prospettando l'opportunità quindi che la richiesta di autorizzazione di cui al documentato in titolo venga rigettata per tutte le intercettazioni.

Il senatore BONIFAZI (*IV-PSI*), dopo aver ricordato che sul tema delle intercettazioni è intervenuta in data 2 marzo 2021 una sentenza della Corte di giustizia, prospetta l'opportunità che si affronti prima in generale la tematica delle intercettazioni ai sensi del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione – mettendo a punto criteri e metodi valutativi adeguati – e che si rinvii a fase successiva l'esame del caso del senatore Cesaro. Ricorda che il senatore Renzi con propria lettera ha sollecitato una riflessione sull'importante tematica delle intercettazioni telefoniche che coinvolgono parlamentari.

Il senatore URRARO (*L-SP-PSd'Az*) valuta favorevolmente l'accurato lavoro svolto dal senatore Cucca, che ha opportunamente differenziato le proprie conclusioni in relazione ai diversi contesti temporali in cui le intercettazioni sono state effettuate. Sono condivisibili anche i principi generali espressi dal senatore Cucca nella propria proposta conclusiva, ispirati ai canoni indicati dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 390 del 2007 e n. 113 del 2010. In entrambe le predette sentenze il criterio utilizzato per distinguere le intercettazioni occasionali dalle altre è quello della direzione dell'atto di indagine. La proposta del senatore Cucca appare pienamente conforme a tali criteri della Consulta ed è conseguentemente condivisibile, anche se occorre comunque sul piano generale un approfondimento in ordine alla tematica delle intercettazioni.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) evidenzia brevemente che la propria proposta è stata elaborata sulla base dei criteri finora adottati dalla Giunta, precisando tuttavia che restano comunque dei dubbi.

Riguardo alle osservazioni espresse dal senatore Crucoli, precisa che la richiesta di autorizzazione riguarda ventuno intercettazioni sulle quali la Giunta deve concentrarsi nella propria analisi. Tutte le altre intercettazioni sono estranee all'ambito di operatività della Giunta.

Fa presente che comunque farà una ulteriore riflessione su tutte le osservazioni espresse nel corso dell'odierno dibattito.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) osserva preliminarmente che l'indagine in questione riguarda un'associazione criminale mafiosa – ossia il *clan* Puca – la quale ha dato appoggio a competizioni elettorali nel territorio campano.

Precisa poi che il Giudice per le indagini preliminari ha già respinto la richiesta di intercettazioni formulata dal pubblico ministero per quattro intercettazioni. Per le restanti ventuno intercettazioni, oggetto della richiesta di autorizzazione in titolo, vanno seguiti i criteri della Corte costituzionale e conseguentemente appare non condivisibile l'approccio metodologico prefigurato dal senatore Paroli, atteso che allo stato attuale non è prevista l'autorizzazione a procedere *tout court* per i reati commessi da parlamentari e conseguentemente bisogna concentrarsi esclusivamente sull'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni.

In tale ottica metodologica, la proposta formulata dal senatore Cucca appare scrupolosa e condivisibile, atteso che le conversazioni iniziali sono casuali e vanno conseguentemente autorizzate.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) rileva che l'indagine inerisce ad associazioni criminali operanti in Campania e si concentra poi sul Vergara in quanto lo stesso era il collegamento – secondo l'accusa – tra le predette associazioni e la politica locale. Sottolinea l'esigenza di restare ancorati al caso in esame, evidenziando che il caso dell'*ex* deputato Cosentino, prospettato dal senatore Paroli, non ha alcuna implicazione e incidenza rispetto ai fatti e alle valutazioni che la Giunta deve fare. Parimenti risulta estranea all'ambito operativo della Giunta anche la decisione adottata dalla Corte costituzionale nel 2013 relativamente alla trattativa Stato-mafia, richiamata anch'essa dal senatore Paroli.

La storia giudiziaria del senatore Cesaro, richiamata dalla senatrice Modena, costituisce un ulteriore elemento non attinente all'ambito valutativo della Giunta come pure sono estranei allo stesso l'esempio dell'onorevole Guzzanti, prospettato dal senatore Malan.

Anche i dati sul numero delle intercettazioni degli altri Paesi non sono indicativi in quanto ad esempio negli USA molte conversazioni vengono intercettate ma non sono conteggiate ove attengano ad un ambito extraprocessuale.

La senatrice EVANGELISTA (*M5S*) invita il senatore Cucca a non modificare la propria proposta conclusiva, rilevando che le sei intercettazioni per le quali la proposta stessa prefigura l'autorizzazione all'utilizzo costituiscono il «minimo sindacale» in relazione al caso di specie.

I reati dei quali è accusato il senatore Cesaro sono gravi e l'inchiesta è cominciata molti mesi prima delle intercettazioni in questione.

Anche l'argomentazione che alcune intercettazioni riguarderebbero l'utenza telefonica del fratello di Cesaro è assolutamente erronea e fuorviante in quanto il Giudice per le indagini preliminari le ha escluse dalla richiesta.

Conclude il proprio intervento ribadendo la propria condivisione per la parte della proposta che accoglie la richiesta dell'autorità giudiziaria per sei intercettazioni e riservandosi invece una valutazione ulteriore per le restanti quindici intercettazioni per le quali il relatore propone la reiezione della predetta richiesta.

*SUI LAVORI DELLA GIUNTA IN MATERIA DI VERIFICA DEI POTERI  
NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO*

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) evidenzia che in seguito all'incarico ricevuto dalla Giunta ha verificato per le vie brevi che la perizia grafologica relativa alle schede in questione sarà depositata il prossimo 25 marzo. Alla luce di tale circostanza appare inopportuna un'interlocuzione con l'autorità giudiziaria prima che venga depositato tale atto peritale.

Precisa tuttavia che la perizia riguarda esclusivamente le schede di una sezione e quindi una parte limitata delle schede sulle quali il Comitato dovrà fare la propria verifica.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) precisa che la distribuzione delle schede nelle varie sezioni per la Circoscrizione Estero segue un criterio di casualità. Sottolinea l'opportunità di attendere comunque l'esito della perizia.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) rileva che vanno individuati dei paletti precisi in relazione alla prova di resistenza.

*La seduta termina alle ore 11.*

## **COMMISSIONI CONGIUNTE**

**6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)**

del Senato della Repubblica

con la Commissione

**VI (Finanze)**

della Camera dei deputati

Mercoledì 17 marzo 2021

**Uffici di Presidenza integrati  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 6**

*Presidenza del Presidente della VI Commissione della Camera*  
MARATTIN

*Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,50*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## COMMISSIONI CONGIUNTE

### 7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

### VII (Cultura, scienza e istruzione)

della Camera dei deputati

Mercoledì 17 marzo 2021

### Plenaria

#### 16<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

*Presidenza della Presidente della VII Commissione della Camera  
CASA*

*Interviene il ministro dell'università e della ricerca Maria Cristina  
Messa.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La presidente CASA avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte, inoltre, che l'audizione si svolge con la partecipazione anche da remoto di senatori e di deputati.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione del Ministro dell'università e della ricerca sulle linee programmatiche del suo Dicastero, anche in relazione ai contenuti della Proposta di «Piano Nazionale di ripresa e resilienza» di cui al Doc. XXVII, n. 18**

La presidente CASA introduce l'audizione.

Il ministro Maria Cristina MESSA svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati TOCCAFONDI (*IV*) collegato da remoto, FRASSINETTI (*FDI*), la senatrice L'ABBATE (*M5S*), il deputato FUSACCHIA (*Misto-FE-FDV*), il deputato SGARBI (*Misto-NCI-USEI-R-AC*) collegato da remoto, la senatrice GRANATO (*Misto*) collegata da remoto, la deputata DI GIORGI (*PD*) collegata da remoto, il senatore VERDUCCI (*PD*), il deputato NITTI (*PD*) collegato da remoto, la deputata APREA (*FI*), il deputato PALMIERI (*FI*) collegato da remoto, il deputato CASCIELLO (*FI*), il senatore CANGINI (*FIBP-UDC*), la deputata COLMELLERE (*Lega*), la senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*), la senatrice RUSSO (*M5S*) collegata da remoto, il deputato MELICCHIO (*M5S*), il deputato BELLA (*M5S*) collegato da remoto, la deputata CIMINO (*M5S*) collegata da remoto, la presidente della VII Commissione della Camera dei deputati CASA (*M5S*) e il presidente della 7<sup>a</sup> Commissione del Senato, NENCINI (*IV-PSI*).

*La seduta, sospesa alle ore 11,35, riprende alle ore 16,25.*

Replica in videoconferenza il ministro Maria Cristina MESSA.

La presidente CASA ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 16,45.*

## Plenaria

### 17<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente della 7<sup>a</sup> Commissione del Senato*

NENCINI

*indi della Presidente della VII Commissione della Camera*

CASA

*Interviene il ministro della cultura Franceschini.*

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente NENCINI avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte, inoltre, che l'audizione si svolge con la partecipazione anche da remoto di senatori e di deputati.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione del Ministro della cultura sulle linee programmatiche del suo Dicastero, anche in relazione ai contenuti della Proposta di «Piano Nazionale di ripresa e resilienza» di cui al Doc. XXVII, n. 18**

Il presidente NENCINI introduce l'audizione.

Il ministro FRANCESCHINI svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, il presidente della 7<sup>a</sup> Commissione del Senato NENCINI (*IV-PSI*), la senatrice SBROLLINI (*IV-PSI*) collegata da remoto, il deputato TOCCA-FONDI (*IV*) collegato da remoto, il deputato MOLLICONE (*FDI*), la senatrice CORRADO (*Misto*), il senatore RAMPI (*PD*), il senatore CANGINI (*FIBP-UDC*), incidentalmente il deputato MOLLICONE (*FDI*), la deputata PATELLI (*Lega*), il deputato VACCA (*M5S*) collegato da re-

moto, nuovamente la senatrice SBROLLINI (*IV-PSI*) collegata da remoto, il deputato FUSACCHIA (*Misto-FE-FDV*), la deputata PICCOLI NARDELLI (*PD*), la deputata APREA (*FI*), la senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*), la deputata CARBONARO (*M5S*) collegata da remoto, il deputato SGARBI (*Misto-NCI-USEI-R-AC*) collegato da remoto, il deputato LATTANZIO (*PD*), il deputato CASCIELLO (*FI*), il deputato RACCHELLA (*Lega*), la deputata CIMINO (*M5S*) collegata da remoto, il deputato PALMIERI (*FI*) collegato da remoto, il deputato MATURI (*Lega*) collegato da remoto, la senatrice MONTEVECCHI (*M5S*), e la senatrice RUSSO (*M5S*) collegata da remoto.

Replica il ministro FRANCESCHINI.

La presidente CASA ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## COMMISSIONI CONGIUNTE

### 12<sup>a</sup> (Igiene e sanità)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

### XII (Affari sociali)

della Camera dei deputati

Mercoledì 17 marzo 2021

### Plenaria

#### 6<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza della Presidente della XII Commissione della Camera*  
LOREFICE

*Interviene il ministro della salute Speranza.*

*La seduta inizia alle ore 8.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La presidente LOREFICE avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso la resocontazione stenografica, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione del Ministro della salute sulle linee programmatiche del suo Dicastero**

La presidente LOREFICE introduce l'audizione.

Il ministro SPERANZA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Roberto BAGNASCO (*FI*), da remoto, il senatore ZAFFINI (*FdI*), la deputata Lisa NOJA (*IV*), da remoto, la senatrice Maria Cristina CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*), la deputata Celeste D'ARRANDO (*M5S*), da remoto, la senatrice Paola BOLDRINI (*PD*), i deputati Fabiola BOLOGNA (*Misto-C!-PP*) e SAPIA (*Misto-L'A.C'È*), da remoto, la senatrice Paola BINETTI (*FIBP-UDC*), la senatrice Maria RIZZOTTI (*FIBP-UDC*), da remoto, la deputata Maria Teresa BELLUCCI (*FDI*), da remoto, la senatrice Maria Domenica CASTELLONE (*M5S*), la deputata Elena CARNEVALI (*PD*), il senatore RICHETTI (*Misto-+Eu-Az*), il deputato NOVELLI (*FI*), da remoto, il deputato GEMMATO (*FDI*), la senatrice Elisa PIRRO (*M5S*), i deputati DE FILIPPO (*PD*) e Mara LAPIA (*Misto-CD*), da remoto, il senatore SICLARI (*FIBP-UDC*), la senatrice Vanna IORI (*PD*), da remoto, la deputata Rosa MENGA (*Misto*), da remoto, e la senatrice Laura STABILE (*FIBP-UDC*).

Il ministro SPERANZA risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

La presidente LOREFICE ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 11.*

**COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE**

**2<sup>a</sup> (Giustizia)**

**11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

Mercoledì 17 marzo 2021

**Uffici di Presidenza integrati  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 1**

*Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione*  
**OSTELLARI**

*Orario: dalle ore 14,40 alle ore 14,45*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## COMMISSIONI 5<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> RIUNITE

5<sup>a</sup> (Bilancio)

14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)

Mercoledì 17 marzo 2021

**Plenaria**

**14<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 14<sup>a</sup> Commissione*  
STEFANO

*indi del Vice Presidente della 14<sup>a</sup> Commissione*  
Simone BOSSI

*Interviene il ministro del turismo Massimo Garavaglia.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente STEFANO avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e sulla *web-tv* e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Avverte, inoltre, che l'audizione si svolgerà anche con la partecipazione dei Senatori da remoto.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, altresì, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Le Commissioni riunite prendono atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione del ministro del turismo, Massimo Garavaglia, nell'ambito dell'esame della Proposta di «Piano nazionale di ripresa e resilienza» (Doc. XXVII, n. 18)**

Il presidente STEFANO introduce l'audizione.

Il ministro del turismo GARAVAGLIA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i senatori CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*), Nadia GINETTI (*IV-PSI*), Sabrina RICCIARDI (*M5S*), Elena TESTOR (*L-SP-PSd'Az*), COMINCINI (*IV-PSI*), LOREFICE (*M5S*), Erica RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), ERRANI (*Misto-LeU*), Emma BONINO (*Misto+Eu-Az*), CROATTI (*M5S*), Antonella FAGGI (*L-SP-PSd'Az*), Gabriella GIAMMANCO (*FIBP-UDC*), BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) e il presidente PESCO (*M5S*), ai quali replica il ministro GARAVAGLIA.

Il presidente Simone BOSSI ringrazia il Ministro per il contributo fornito ai lavori delle Commissioni riunite e dichiara conclusa la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 17,25.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 21**

*Presidenza del Vice Presidente della 14<sup>a</sup> Commissione  
Simone BOSSI*

*indi della Vice Presidente della 5<sup>a</sup> Commissione  
RIVOLTA*

*Orario: dalle ore 17,50 alle ore 19,30*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI ASSOGASMETANO, FEDERMETANO, FEDERCONGRESSI&EVENTI, ASI (AGENZIA SPAZIALE ITALIANA) E AGRODIPAB, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DOC. XXVII, N. 18 (PROPOSTA DI «PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA»)*

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

Mercoledì 17 marzo 2021

### Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 83 e connessi

Riunione n. 3

*Relatrice:* MAIORINO (M5S)

*Orario:* dalle ore 10,05 alle ore 10,30

**(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Loredana DE PETRIS. – *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura*

**(212) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Loredana DE PETRIS ed altri. – *Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente*

**(938) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – COLLINA ed altri. – *Modifiche agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile*

**(1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – PERILLI. – *Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni*

**(1532) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Maria Alessandra GALLONE. – *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*

**(1627) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Patty L'ABBATE. – *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità*

**(1632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Emma BONINO. – *Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

**Plenaria****229<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**PARRINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(1894) Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammì ed altri; Roberto Rossini ed altri  
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Prosegue la discussione, sospesa nella seconda seduta pomeridiana di ieri, martedì 16 marzo.

Il PRESIDENTE comunica di aver presentato, in qualità di relatore, l'emendamento 2.200, pubblicato in allegato. È stato presentato inoltre l'ordine del giorno G/1894/100/1, a prima firma della senatrice Cantù, in un testo identico a quello approvato in sede redigente, anch'esso pubblicato in allegato.

Avverte che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul testo e sull'emendamento 2.200.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'ordine del giorno G/1894/100/1, che impegna il Governo ad adottare tutte le iniziative di sua competenza per riconoscere un sostegno economico a medici ed operatori del settore sanitario e socio-sanitario che abbiano riportato lesioni o infermità permanenti a causa del Covid-19.

Questo atto di indirizzo, quindi, intende coniugare il momento celebrativo Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Covid-19, che ricorrerà ogni anno il 18 marzo, a misure concrete di solidarietà. In questo modo, a suo avviso, lo Stato può dimostrare di farsi carico effettivamente delle esigenze di tutela del cittadino, che a sua volta, conseguentemente, non intenderà venir meno al proprio dovere di pagare le tasse.

Ringrazia quindi il Presidente e i Capigruppo della Commissione per il contributo offerto alla definizione del provvedimento, auspicando al contempo che il nuovo Governo provveda quanto prima a implementare le misure richieste con l'ordine del giorno. Del resto, sebbene la maggioranza comprenda sensibilità differenti al suo interno, è evidente che tutte le forze politiche sono protese al superamento dell'emergenza sanitaria ed economica.

Il PRESIDENTE ringrazia la senatrice Cantù per aver svolto un'incessante funzione di stimolo, che ha consentito poi di giungere alla definizione del provvedimento, superando problemi di carattere procedurale e politico. La crisi di Governo, infatti, ha determinato una dilatazione dei tempi di esame del testo, che ne hanno messo a rischio l'approvazione entro il 18 marzo.

Sottolinea quindi l'importanza di aver licenziato definitivamente il provvedimento, alla vigilia della commemorazione delle vittime da Covid-19 da parte del Presidente del Consiglio, che per l'occasione si recherà a Bergamo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è quindi posto in votazione l'ordine del G/1894/100/1, che è approvato all'unanimità.

È quindi posto ai voti e approvato l'articolo 1.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.200, presentato dal relatore per sopprimere la norma precedentemente introdotta in sede redigente al fine di recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti l'emendamento 2.200, che risulta approvato.

È quindi posto ai voti e approvato l'articolo 2, nel testo emendato.

A seguito di distinte votazioni, sono approvati gli articoli 3, 4, 5 e 6.

Si procede quindi alla votazione finale.

La Commissione approva all'unanimità il testo del disegno di legge.

Il senatore CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia la senatrice Cantù per il lavoro svolto e la Commissione per la sensibilità dimostrata nel consentire che il disegno di legge fosse approvato prima della commemorazione delle vittime da Covid-19, che si svolgerà appunto domani, giovedì 18 marzo, a Bergamo, tra l'altro sua città di nascita.

Sottolinea con rammarico, tuttavia, che il Senato non abbia previsto alcune forma di celebrazione in ricordo delle vittime, per la giornata di domani.

Rileva inoltre che l'*iter* del provvedimento è stato reso più complesso a causa delle difficoltà di carattere procedurale causate principalmente da un differente orientamento della Ragioneria generale dello Stato sul medesimo testo esaminato da Camera dei deputati e Senato. Ritiene incomprensibile, infatti, la circostanza che ha costretto la Commissione dapprima a recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio, in riferimento ai rilievi posti dalla Ragioneria, e poi a sopprimerla.

Il PRESIDENTE condivide le considerazioni del senatore Calderoli. Assicura che si farà latore presso la Presidenza del Senato della richiesta di spiegazioni circa la mancata organizzazione di un evento per la commemorazione delle vittime da Covid-19 nella giornata di domani, giovedì 18 marzo.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, pur comprendendo che sia possibile un cambiamento di orientamento anche da parte della Ragioneria, appare comunque singolare che vi sia stata una valutazione differente di un identico testo. Ritiene pertanto che questa circostanza dovrà essere sottoposta alle autorità competenti, ora che il risultato dell'approvazione definitiva del provvedimento è stato finalmente conseguito, anche grazie all'accordo politico in merito all'emendamento soppressivo della modifica precedentemente introdotta per recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio nel suo parere.

**(Doc. XXVII, n. 18) Proposta di «Piano nazionale di ripresa e resilienza»**

(Parere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> riunite. Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE (PD), relatore, ricorda di avere inviato informalmente una bozza di parere a tutti i componenti della Commissione.

Propone quindi di rinviare lo svolgimento della discussione, in attesa che siano formulate le proposte di modifica e integrazione.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

## **ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1894**

### **G/1894/100/1**

CANTÙ, PARRINI, COLLINA, AUGUSSORI, BRESSA, DE PETRIS, GRIMANI, MANTOVANI, ROJC, TOTARO, VALENTE, VITALI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1894, che istituisce, nella data del 18 marzo di ogni anno, una Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus;

premesso che:

appare indispensabile, in parallelo alle iniziative volte a onorare la memoria le vittime della pandemia, prevedere forme di indennizzo o sostegno in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da Sars-Cov-2,

ciò si rende ancor più necessario in ragione del fatto che le Compagnie di Assicurazioni non hanno inteso riconoscere alcun risarcimento agli operatori sanitari e socio-sanitari sottoscrittori di polizze infortuni, il cui contratto di lavoro non rientra negli indennizzi INAIL, negando equiparazione di tutti gli operatori sanitari e socio-sanitari caduti o infortunati sul lavoro in pandemia;

la richiamata esigenza è stata oggetto di ripetute prese di posizione da parte della 12<sup>a</sup> Commissione;

in sede di conversione del decreto-legge ristori è stato accolto dal Governo l'ordine del giorno G/1994/50/5-6;

impegna il governo ad adottare le iniziative di propria competenza al fine di:

a) avviare un tavolo di confronto con gli operatori del settore assicurativo per definire le modalità con cui a medici ed operatori del settore sanitario e socio-sanitario, operanti nel settore privato e pubblico, nei casi accertati di infezione da SARS-CoV-2, contratta tra il 31 gennaio 2020 e il termine dello stato di emergenza, possa essere accordato un congruo risarcimento purché sia dimostrato che il contagio sia avvenuto in occasione dell'attività lavorativa e professionale;

b) provvedere, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, a rifinanziare ed ampliare le finalità di cui al Fondo istituito dall'ar-

articolo 22-*bis* del decreto-legge n. 18 del 2020 destinato all'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei familiari e degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento dell'emergenza epidemiologica.

---

**Art. 2.**

**2.200**

IL RELATORE

*Sopprimere il comma 3.*

---

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Mercoledì 17 marzo 2021

**Plenaria****219<sup>a</sup> Seduta***Presidenza della Vice Presidente*  
EVANGELISTA*indi del Presidente*  
OSTELLARI*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(Doc. XXVII, n. 18) Proposta di «Piano nazionale di ripresa e resilienza»**  
(Parere alla Commissioni 5<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> riunite. Esame e rinvio)

Il correlatore MIRABELLI (*PD*) illustra lo schema di parere pubblicato in allegato, assicurando che esso deve essere suscettibile di modifiche: si dice disponibile ad accogliere i suggerimenti che emergeranno all'esito del dibattito odierno, ricordando come vi sia ancora del tempo prima di poter giungere ad una versione finale del parere.

Il correlatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) esprime perplessità in merito all'istituto dell'ufficio del processo, ricordando come nell'esperienza italiana ed europea non vi sia alcun valido precedente: l'unico è quello del tribunale delle dogane nel sistema giudiziario degli Stati Uniti d'America. Chiede poi chiarimenti al Governo in merito alla durata delle collaborazioni di coloro che verranno assunti per essere arruolati nell'ufficio del processo; chiede inoltre se si potranno riempire i vuoti di organico della magistratura ordinaria attraverso le assunzioni previste per l'istituto dell'ufficio del processo e se sarà possibile – per il tramite di queste assunzioni – colmare le vacanze di organico storiche del personale ammini-

strativo della Giustizia. Necessario è anche sapere se vi siano ulteriori somme da destinare, oltre quelle finora stanziare per il settore giustizia.

Esprime dubbi in merito al ricorso alla giustizia predittiva ed al sistema degli algoritmi, sostenendo che tale metodologia può essere conforme ad un sistema giurisdizionale di *Common law* – retto dalla vincolatività del precedente – ma non certo ad un sistema, come il nostro, che non segue lo *stare decisis*.

Si apre la discussione.

La senatrice EVANGELISTA (*M5S*) riceve dal correlatore MIRABELLI (*PD*) alcuni chiarimenti in merito alla formula prescelta per il parere favorevole e ad alcuni aspetti specifici che paiono sovrapporsi ad *iter* legislativi in corso, come quello sul processo civile.

Interviene il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) che evidenzia alcuni aspetti di criticità, invitando a cogliere l'occasione per aprire un dibattito sul tema della riforma della responsabilità civile dei magistrati; anche sull'istituzione del tribunale delle persone e della famiglia occorrerebbe maggiore coraggio, insistendo affinché si faccia espresso riferimento nella bozza del parere alla tutela dei diritti del minore, al potenziamento dei controlli obbligatori in relazione agli affidamenti di minori alle case famiglia ed al superamento della distinzione di competenza tra tribunali ordinari e tribunale dei minori.

In merito al procedimento di esecuzione auspica l'estensione ed il potenziamento degli strumenti del pignoramento presso terzi e dell'azione revocatoria a tutela dei creditori. Sul tema della popolazione carceraria condivide le osservazioni proposte dai relatori sul miglioramento delle condizioni carcerarie; tuttavia auspica anche l'implementazione dei mezzi a disposizione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per consentire agli operatori del settore di svolgere con maggiore tranquillità ed efficienza il lavoro quotidiano.

Il senatore BALBONI (*FdI*) esprime alcune perplessità in ordine alle risorse che ritiene carenti; pertanto, propone ai relatori di innalzare le risorse stanziare per il settore della giustizia ad una quota pari del 5 per cento dell'intero ammontare del piano economico. Critica poi la forte enfaticizzazione dell'istituto dell'ufficio del processo: esso può funzionare per le attività preliminari ma che non può tradursi nella possibilità che determinati soggetti – non abilitati allo svolgimento di funzioni giurisdizionali – svolgano invece in via più o meno recondita od occulta funzioni quali per esempio l'assunzione delle prove nel corso dell'istruttoria processuale. Ricordando che la delega a terzi per l'assunzione probatoria può avvenire solo su accordo di entrambe le parti, paventa il rischio che si ricorra ad una sostituzione mascherata delle competenze del magistrato di carriera.

Condivide le opinioni del senatore Pillon sulla necessità di procedere ad una revisione della disciplina legislativa sulla responsabilità civile dei

magistrati; critica la mancanza di un'azione di responsabilità diretta e la presenza, nell'attuale quadro legislativo, del limite massimo di responsabilità patrimoniale per il magistrato (parametrato agli emolumenti da lui percepiti); propone invece in alternativa un sistema fondato sulla responsabilità civile di tipo assicurativo, come accade per tutti i professionisti nei moderni sistemi di responsabilità. In merito poi al sistema della giustizia tributaria, ritiene necessario adottare delle riforme che rendano più funzionali le commissioni tributarie in primo ed in secondo grado attraverso l'assunzione di magistrati di carriera. Dichiarata poi che l'interruzione che il suo intervento riceve, da parte del correlatore CALIENDO (*FIBP-UDC*), lo induce ad abbandonare la seduta.

Il presidente OSTELLARI sospende brevemente la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 15,45, è ripresa alle ore 16.*

Il PRESIDENTE invita i relatori a prendere nota delle sollecitazioni che gli interventi comportano ed a farne oggetto non mai di interruzioni, ma di una replica unica al termine della discussione.

Riprende il suo intervento il senatore BALBONI (*FdI*), che lamenta l'eccesso di enfasi in favore degli strumenti alternativi di soluzione delle controversie, ricordando invece come l'aspirazione del cittadino sia quella che la giustizia venga amministrata da un giudice statale senza un eccessivo ricorso a forme di giustizia privatizzata (ADR). Si dice favorevole a una riforma del tribunale dei minorenni e alla istituzione del tribunale delle persone della famiglia; ricorda come sul tema della lite temeraria esistano già nel nostro ordinamento istituti volti a disincentivare l'abuso del processo.

Si dice favorevole all'implementazione del processo telematico, a patto che ciò tuttavia non comporti – come accaduto nel periodo pandemico – estremizzazioni quali il ricorso alle udienze penali da remoto. L'impiego delle misure alternative alla detenzione avvenga purché si rispetti sempre il principio di certezza ed effettività della pena; non si trasmetta il messaggio all'opinione pubblica per cui la pena è divenuta una variabile indipendente dalla commissione del reato. Ignorare che alla funzione prevalentemente rieducativa si affianca anche quella retributiva significherebbe, altrimenti, introdurre nel sistema una sempre maggiore aleatorietà, in luogo di quella certezza che invece dovrebbe sempre contraddistinguere la pena: essa ha una funzione composita, nella quale non si possono trascurare i profili relativi alle esigenze di tenuta del sistema; le funzioni rieducative vengano espletate all'interno delle mura carcerarie, disponendo l'attuazione dei piani relativi alla formazione professionale e la scolarizzazione del detenuto. Auspica che si facciano investimenti significativi per l'implementazione dei piani di edilizia carceraria, nonché in favore del personale di polizia penitenziaria e migliorando la strumentazione, le strutture ed i mezzi a disposizione per lo svolgimento delle fun-

zioni quotidiane; occorre anche l'avvio di accordi bilaterali con paesi terzi per favorire uno sfollamento delle nostre carceri, consentendo ai detenuti stranieri di scontare la pena nel paese di origine.

Interviene la senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) che ringrazia i relatori per il lavoro svolto; chiede tuttavia chiarimenti in merito all'assunzione di alcune figure professionali, come risultanti dalle schede tecniche, che a suo avviso sarebbero estranee alla funzione tipica dell'ufficio del processo.

Interviene la senatrice PIARULLI (*M5S*) facendo presente le seguenti esigenze: implementazione del personale nel settore della giustizia; accrescimento del personale nel corpo penitenziaria con particolare attenzione alla dirigenza carceraria ed alla figura dei direttori di carceri; necessità di una digitalizzazione degli archivi, con il ricorso costante alle banche dati ed alla interconnessione tra le forze di polizia e la magistratura di sorveglianza. Ritornando su alcuni aspetti relativi al processo civile, difende la scelta della utilizzazione, come atto introduttivo del processo, del ricorso piuttosto che della citazione; si dice anche favorevole all'eliminazione dell'udienza prevista dall'articolo 184 del codice di procedura civile. Ricorda l'importanza della funzione rieducativa della pena, manifestando quindi il suo favore verso un regime di pene alternative alla detenzione.

Interviene il senatore CUCCA (*IV-PSI*) manifestando le proprie perplessità sul sistema dell'ufficio del processo: auspica che se ne limitino le competenze, in modo che non vengano compromesse le garanzie dell'imputato nel processo penale. Mentre occorre l'incremento del numero di organico dei magistrati, esprime perplessità sul ricorso ad algoritmi mediante il sistema della giustizia predittiva; si dice favorevole alla creazione di un tribunale delle persone e della famiglia, ma a patto che vi siano magistrati specializzati. È anche favorevole all'abolizione dei dati bagattellari ed al potenziamento dell'organico la polizia penitenziaria.

Interviene la senatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprimendo favore sullo schema proposto in relazione all'implementazione del processo digitale, nonché al miglioramento delle condizioni di vita nelle carceri. Sul tema della responsabilità civile dei magistrati ritiene opportuno soprassedere ad affrontare in questa sede un tema divisivo: varie sono le sensibilità politiche sul modo migliore per ricercare un punto di equilibrio tra esigenze contrapposte quali, da un lato, le garanzie del cittadino possibile vittima di danni provocati con dolo o negligenza dal magistrato, e, dall'altro lato, la difesa dell'indipendenza della magistratura nella maturazione del suo libero convincimento. Esprime perplessità sul ricorso agli algoritmi per l'amministrazione della Giustizia, sottolineando la delicatezza della materia.

Interviene il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) ringraziando i relatori e condividendo le perplessità della senatrice Modena in merito alla necessità di assumere personale di matrice tecnica nell'ambito dell'ufficio del processo; auspica semmai l'introduzione della figura del *Court manager*; manifesta perplessità sul ricorso a forme di intelligenza artificiale e giustizia predittiva.

Il presidente OSTELLARI segnala ai relatori la necessità di correggere alcuni aspetti dello schema di parere, sia rispetto alla carriera forense in forma associata sia relativamente allo svolgimento dell'esame di abilitazione degli avvocati.

Chiusa la discussione, interviene in replica il correlatore MIRABELLI (*PD*) il quale fa presente come la bozza di parere sia aperta alla discussione ed alle modifiche; c'è di sicuro la necessità di assumere nuovi magistrati, ma ritiene che non possa essere il piano nazionale in titolo la sede per decidere nuove assunzioni a tempo indeterminato sia per quanto riguarda i magistrati di carriera che per quanto riguarda il personale dell'amministrazione della Giustizia. Nella disciplina sull'ufficio del processo non vede alcuna disposizione che consenta la raccolta di prove da parte di soggetti terzi. Sul tema della responsabilità civile dei magistrati ritiene non necessaria l'apertura di un dibattito in questa sede, considerando l'argomento non strettamente connesso al documento in titolo, così come non lo è il tema dell'istituzione del tribunale della famiglia. Si dice favorevole agli strumenti volti a contrastare le liti temerarie e ad un accrescimento delle dotazioni della polizia penitenziaria, ma non all'assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, che non può rientrare nelle coperture nelle previsioni del piano di resilienza.

Il correlatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) in replica ritorna sul tema dell'ufficio del processo, rivolgendo al Sottosegretario i quesiti che aveva proposto in apertura di seduta; esprime poi alcune perplessità in merito alle previsioni contenute nel decreto sull'esame di abilitazione forense, nella parte in cui lascerebbe presagire la possibilità di ricorrere a forme di preselezione informatica. Ribadisce come il piano di resilienza abbia portata temporale di sei anni: questo non consente quindi ricorso ad assunzioni a tempo indeterminato.

Il sottosegretario SISTO, in replica, ribadisce la limitatezza degli interventi previsti dal piano nazionale, essendo questi finalizzati solo a resistere ad un momento difficile di criticità provocato dalla pandemia; non è questa la sede più opportuna per assumere decisioni strutturali ed ordinali, rimesse alla competenza legislativa del Parlamento. Il piano non autorizza l'assunzione a tempo indeterminato né di personale amministrativo né di magistrati ordinari: sul tema dell'ufficio del processo precisa che si procederà all'assunzione a tempo determinato di soggetti con la qualifica di funzionari, che dovranno svolgere una prestazione lavorativa

con un orario predeterminato; ribadisce l'importanza dell'intervento che sta svolgendo il Ministero per affrontare l'emergenza giustizia nel periodo pandemico, approfondendo le questioni aperte con il contributo di due commissioni di studio appena incardinate. Alla senatrice Piarulli precisa che gli avvocati, che dovessero entrare nell'ufficio del processo, non verrebbero in conflitto di interessi, trattandosi di assunzione con la qualifica di funzionario: gli avvocati eventualmente assunti saranno comunque costretti a dismettere temporaneamente l'esercizio della professione.

Il PRESIDENTE, stante la prospettiva affacciata dai relatori di una modifica del testo proposto per tener conto dei rilievi emersi dal dibattito, propone che il seguito dell'esame sia rinviato ad altra seduta.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice D'ANGELO (*M5S*) comunica che il Gruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione sarà rappresentato dalla senatrice Gaudiano a decorrere da oggi.

Il PRESIDENTE prende nota, anche ai fini delle convocazioni future dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie**

**(311) CALIENDO ed altri. – Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura**

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1662, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 311 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, non facendosi osservazioni, dichiara la congiunzione del disegno di legge n. 311 con il disegno di legge del governo sulla riforma del processo civile.

Stante l'apprezzamento unanime dell'Ufficio di Presidenza integrato, si dà pertanto per superata la richiesta di audizioni sul disegno di legge n. 311, sostanzialmente sovrapponibili come oggetto con quelle effettivamente svolte in rapporto al disegno di legge n. 1662, e si dà acquisito l'*iter* già svolto.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Nessuno chiedendo di intervenire, è dichiarata chiusa la discussione generale.

Il PRESIDENTE propone che il disegno di legge n. 1662 sia assunto come testo base per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione concorda.

Il PRESIDENTE propone, come termine di scadenza per la presentazione degli emendamenti, il giorno 16 aprile 2021 alle 12.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,30.*

## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SUL DOC. XXVII, N. 18

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo,

condivisa la scelta di realizzare un corposo investimento che mutuando le *best practices* sperimentate in altri Paesi e già in diverse realtà nazionali provveda all'istituzione dell'«Ufficio per il processo». L'Ufficio per il processo rappresenta un modello di collaborazione integrata mediante il quale i giudici hanno possibilità di interagire con personale tecnico di supporto: come ben specificato nella proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza *«agli addetti all'ufficio del processo competerà la specifica mansione di coadiuvare all'esame della controversia e della giurisprudenza inerente, di imbastire le bozze di provvedimenti, di collaborare alla raccolta della prova dichiarativa nell'ambito del processo civile. Le figure in questione dovranno essere inserite in uno specifico progetto organizzativo così da potenziare la collaborazione col magistrato, per una progressiva riduzione dell'arretrato e di acceleramento della trattazione dei procedimenti in corso.»*;

per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, osservando altresì che:

### *1) sull'amministrazione:*

L'amministrazione della giustizia civile in Italia evidenzia una geografia giudiziaria a macchia di leopardo con esiti sconcertanti in merito alla durata dei procedimenti tra i diversi uffici e ciò a parità di risorse. Tale constatazione evidentemente non dipende dalle norme processuali, che sono uguali in tutta Italia, ma da fattori operativi e organizzativi. Le stime sulla durata dei processi preparate dal CEPEJ (*European Commission for the Efficiency of Justice*) del Consiglio d'Europa indicano la durata media di un processo medio in 527 giorni in primo grado, 863 giorni per il secondo grado e in 1265 giorni per il terzo grado (più o meno 7 anni e tre mesi), nonostante il fatto che oltre 40 uffici giudiziari registrino tempi di definizione delle cause con sentenza o altre modalità inferiori e in linea con il precetto costituzionale della ragionevole durata. Si rileva inoltre come a fronte di una struttura delle circoscrizioni giudiziarie risalente di quasi 10 anni si rende necessaria una riflessione e una valutazione della positività o meno delle scelte operate, anche in base a nuovi elementi evidenziatesi nel frattempo. Certamente, invece, incidono sui tempi dei processi le scoperture degli organici dei magistrati e del personale amministrativo che non si ripercuotono con la stessa percen-

tuale nazionale nei singoli uffici, incidendo così sulla performance dell'ufficio che registra un maggiore numero di vacanze.

L'impiego delle risorse stanziato deve essere finalizzato all'incremento di forza lavoro qualificata e stabile al servizio dell'Amministrazione della Giustizia. Occorre assumere tutti gli idonei degli ultimi concorsi per il personale e nel contempo assicurare le effettuazioni di ulteriori concorsi con modalità acceleratorie.

Va eliminata, con norma di rango primario, la discrezionalità dei capi degli uffici giudiziari e dei presidenti di sezione nell'adozione di protocolli para-processuali;

Occorre incentivare la preparazione specifica e la valutazione delle capacità organizzative di chi aspira alla dirigenza di uffici giudiziari e favorire l'introduzione di criteri e figure manageriali nella organizzazione del lavoro dei magistrati, nella gestione degli uffici giudiziari, nella definizione dell'arretrato civile tramite giudici togati;

È necessario riformare l'assetto dell'ordinamento giudiziario con un maggiore coinvolgimento dell'Avvocatura e della dirigenza pubblica nell'amministrazione centrale della giustizia e nei consigli giudiziari, i cui componenti non togati sono tuttora incomprensibilmente deficitari di compensi mentre di converso operano importanti sgravi del carico lavorativo ordinario per i componenti togati. L'attuale grave penalizzazione economica, unita alla non ammissione dei componenti forensi all'esame della documentazione istituzionale sulla piattaforma COSMAP, costituisce una differenziazione non comprensibile all'interno del medesimo collegio;

Occorre introdurre la figura del *court manager*, prevedendo una costante attività di rilevazione statistica dei procedimenti, delineando un team tarato sull'organizzazione e sulla gestione dei procedimenti e del loro flusso, individuando incentivi e forme indipendenti di controllo dell'operato svolto.

Occorre che il Consiglio Superiore della Magistratura nelle nomine proceda secondo criteri rigorosi, prevedendo che la valutazione dei magistrati sia fondata solo sulle funzioni svolte e sull'attività espletata. Inoltre, è necessario che i procedimenti siano avviati, istruiti e definiti secondo l'ordine temporale con cui i posti degli uffici direttivi si sono resi vacanti. Al fine del conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi appare convincente l'esplicita indicazione di criteri di valutazione specificamente attinenti al livello della *performance* dell'ufficio di provenienza, sotto il profilo delle capacità relazionali e della capacità di coinvolgimento dei Magistrati nell'attività organizzativa.

È necessario prevedere l'effettiva sincronizzazione tra ingressi e uscite del personale di magistratura con la relativa osmosi delle conoscenze e delle competenze, come avviene in altre amministrazioni.

Appare apprezzabile l'idea di prevedere, nei Tribunali gravati da arretrato nel settore civile, «l'innesto straordinario di professionalità già strutturate e, quindi, in grado di operare da subito a pieno regime, con la finalità di collaborare con il magistrato nell'adozione della decisione e nella redazione della sentenza», modalità già sperimentata in altri Paesi,

purché la definizione di tali procedimenti sia del giudice togato come sopra indicato.

Per quanto concerne il contenzioso tributario pendente presso la Corte di cassazione che appare superiore a quello delle altre quattro sezioni civili, si osserva che trattasi di un esito previsto sin dall'istituzione tabellare della sezione tributaria, ossia da quando il Consiglio della Presidenza della Giustizia Tributaria rappresentò alla fine degli anni 90 del secolo scorso la necessità di istituire tale sezione per legge dotandola di 40 magistrati come era avvenuto per la sezione lavoro dopo la riforma degli anni settanta. L'arretrato che si è formato è proprio dovuto all'impossibilità di far fronte, nonostante l'encomiabile impegno profusa dai magistrati assegnati alla sezione, alle sopravvenienze che erano prevedibili dopo la soppressione della commissione tributaria centrale. Si deve tenere conto che dal 1997 ad oggi le commissioni tributarie hanno deciso con il nuovo rito circa 15 milioni di cause e in tutti gli anni considerati la percentuale delle impugnazioni in appello e in Cassazione è sempre stata uguale o inferiore alla percentuale delle impugnazioni nel processo civile. Per tale ragione non appare risolutiva la prevista assegnazione di magistrati onorari ausiliari, peraltro, già prevista circa tre anni fa. Ciò non toglie che se ne potrebbe prevedere la conferma unitamente alla indicata previsione per legge della sezione tributaria, perché è urgente l'eliminazione dell'arretrato che non deve più ricrearsi, in quanto la funzione di nomofilachia della Corte in materia tributaria, può esplicarsi solo se le relative sentenze hanno come oggetto le stesse imposte e le stesse norme considerate dalle commissioni, tenuto conto continue modifiche della legislazione tributaria.

## *II) sulla giurisdizione:*

Occorre riconfermare e valorizzare il principio dispositivo del processo civile, nonché garantire il principio del contraddittorio inteso sia in senso formale, che sostanziale e garantire il diritto di difesa delle parti assicurando, soprattutto alle parti convenute, un ragionevole termine per predisporre le proprie difese.

Occorre ripristinare, nel giudizio di cassazione, in luogo del rito camerale non partecipato – che è in contrasto con il disposto dell'articolo 6 della CEDU – l'udienza di discussione, con partecipazione dei difensori; ovvero, quantomeno, prevedere l'obbligo della comunicazione della relazione scritta alle parti;

Si deve valutare approfonditamente l'unificazione dei riti secondo il principio di proporzionalità riferito alle esigenze istruttorie (graduate e/o graduabili), anche mediante previsione di diversi percorsi processuali, prevedendo però che la regolamentazione sia disciplinata per legge, nel rispetto del principio di predeterminazione *ex lege* del rito. Appare, inoltre, opportuno tenere nella dovuta considerazione le opinioni contrarie alla eliminazione dell'atto di citazione, raccolte nel corso delle audizioni svolte nel corso dell'esame del disegno di legge delega di riforma del processo civile (A.S. 1662), non solo per le necessarie modifiche di numerosi arti-

coli del codice di procedura civile, ma anche perché la riduzione dei tempi prospettata non sarebbe particolarmente significativa.

È opportuno valorizzare il principio di collaborazione tra le parti ed il giudice, che ora trova piena consacrazione nell'articolo 101, comma 2, del codice di procedura penale attraverso l'elaborazione del *thema decidendum* e del *thema probandum* quale risultato dell'agire congiunto delle parti con il giudice, anche mediante un sistema progressivo di preclusioni correlate alle attività difensive delle parti che consentano la cristallizzazione del *thema decidendum* e del *thema probandum* in due termini processuali diversi.

Si valuti l'eliminazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e dell'udienza *ex* articolo 184 del codice di procedura civile, sostituendo le stesse con l'assegnazione di un termine per il deposito telematico del foglio di conclusioni scritte e di successivi termini per il deposito telematico di memorie conclusionali e repliche.

L'introduzione di filtri e di preclusioni processuali rischia di rendere selettivo l'accesso alla giustizia sulla base di questioni formali/processuali, senza risolvere i problemi dei cittadini che vogliono una risposta, nel merito, alle loro domande di giustizia. L'accesso alla giustizia può invece efficacemente essere ridotto rendendo prevedibili le decisioni. La prevedibilità delle decisioni mediante algoritmi e intelligenza artificiale scoraggerebbe la proposizione di giudizi con scarsa possibilità di successo, potenziando, e non sostituendo, la capacità dell'avvocato di consigliare al meglio il cliente. Del resto, proprio la digitalizzazione nella giustizia con modalità omogenee – anche attraverso un'unica piattaforma per i processi telematici – può favorire l'applicazione al mondo della giustizia dei più avanzati esiti della ricerca nel campo dell'apprendimento automatico e dell'intelligenza artificiale. Si tenga conto che, anche a prescindere da algoritmi ed intelligenza artificiale, la funzione di nomofilachia della Corte di Cassazione, come previsto dal nostro paese, consente di prevedere che i giudici si muoveranno sulla scia del precedente.

La rivisitazione, con estensione e potenziamento dell'istituto della negoziazione assistita, passa per la possibilità di estenderne l'ambito di applicazione anche alle cause di lavoro e previdenza. Dovrebbero inoltre essere attribuite agli avvocati, all'interno della fase di negoziazione assistita, più ampie e rilevanti prerogative, in particolare la possibilità di svolgere, nel rispetto del principio del contraddittorio e con la necessaria partecipazione di tutti gli avvocati che assistono le parti coinvolte, alcune attività istruttorie. Ulteriori interventi per la riduzione del contenzioso giudiziario in cui è coinvolta una P.A., possono essere realizzati creando sinergie tra avvocati privati e pubblici sotto l'egida degli Ordini e degli Organismi dell'Avvocatura, favorendo le condizioni per il successo dei tentativi di conciliazione presso le Strutture pubbliche e gli studi degli Avvocati. Occorre anche armonizzare in un testo unico tutti gli strumenti di risoluzione alternative delle controversie e riordinare i rispettivi ambiti di operatività.

Nel processo penale occorre introdurre termini di natura perentoria, con particolare riguardo al delicato potere del P.M. di esercitare l'azione

penale entro un termine prefissato, prevedendo espressamente delle sanzioni processuali in caso di mancata osservanza. Si deve rimodulare, non solo il profilo tecnologico ma tutta la normativa di attuazione in ordine alla tenuta e gestione dei registri relativi alle notizie di reato, custoditi presso le Procure, al fine di prevenire la diffusa e disinvoltata prassi di eludere il termine di durata complessiva della fase delle indagini preliminari. Si eviti, in tema di notificazioni, il trasferimento di competenze e obblighi, proprie della Polizia Giudiziaria e degli ufficiali giudiziari, in capo al difensore di fiducia e di ufficio.

Quanto al regime delle impugnazioni penali, non si condivide il giudizio monocratico di appello che, comunque, andrebbe rivisto alla luce della probabilità che la riforma del mandato ad impugnare porti benefici e sia sufficiente senza ulteriori restrizioni. Si preservi anche l'attuale regola di giudizio prevista per il GUP di cui all'art. 425 del codice di procedura penale, con particolare riguardo alla funzione di filtro previsto dal comma 3.

Occorre disincentivare attraverso l'adozione di adeguate misure il ricorso in giudizio e la lite temeraria.

Alla lentezza del processo civile si aggiunge la lunghezza e l'inefficienza dei procedimenti esecutivi. Pertanto, ai fini di una maggiore celerità ed efficienza dei procedimenti di esecuzione sia in sede civile che fallimentare andrebbe ulteriormente esteso il ricorso alle aste *on-line*.

### *III) sulle infrastrutture telematiche, giudiziarie e carcerarie:*

I fondi per la transizione digitale destinati alla giustizia andrebbero finalizzati in parte anche alla interoperabilità delle reti a livello comunitario. Occorre anche una visione omogenea nel sistema giustizia uniformando il processo telematico e i sistemi di accesso ed identificazione (SPID), oggi differenti per ogni giurisdizione – civile, penale, contabile, amministrativa, tributaria, militare, con regole diverse, piattaforme diverse, modalità di accesso differenti, standard di identificazione e protocolli diversi, infrastrutture telematiche diverse, e semplificando le regole e i protocolli che oggi sono differenti addirittura all'interno della stessa giurisdizione ordinaria a seconda che si tratti del sistema civile e o di quello penale, per la Cassazione (ancora in via sperimentale), per il Giudice di Pace (ancora non digitalizzato). La reale digitalizzazione della giustizia dovrebbe passare attraverso: il superamento del sistema delle pec per il deposito di atti e documenti, sostituito da un sistema di upload e di piattaforme per il professionisti, con metodo di identificazione unitario (Spid); implementazione del processo telematico in tutti i settore di tutte le giurisdizioni; potenziamento delle infrastrutture digitali; rafforzamento dell'attività telematica (e delle dotazioni informatiche) nel settore amministrativo della giustizia, che consentano anche l'efficace lavoro da remoto del personale, con implementazione adeguata delle misure di sicurezza, estese alle reti ed ai *data center*; formazione adeguata del personale e della dirigenza amministrativa, con estensione della dotazione della firma digitale; formazione della magistratura. Occorre assicurare che tutto il

comparto giustizia (le amministrazioni centrali, le strutture carcerarie, gli uffici periferici,) operi in modalità digitale nel rispetto delle norme in materia di *privacy*.

Occorre ripensare completamente l'attuale processo civile telematico (PCT), che risente della scelta di realizzare *in house* il sistema informatico. Occorre un PCT che corra su *cloud*, con sistemi di autenticazione da remoto e non invece su supporto magnetico come l'attuale. Si deve completare la telematizzazione del processo civile, sino alla Corte di Cassazione, nonché dei processi di tutte le giurisdizioni, introducendo il processo telematico anche negli uffici del Giudice di Pace; si deve valutare l'opportunità di estendere l'obbligatorietà del «telematico» a tutti i provvedimenti dei magistrati.

Si dia attuazione alla «doppia dirigenza» già prevista per legge (al magistrato capo dell'ufficio è infatti affidato il compito di «gestire» i magistrati e di organizzare l'attività giudiziaria, mentre al dirigente amministrativo è affidato il compito di gestire il personale amministrativo e le risorse materiali dell'ufficio), rendendo concretamente «possibile» – con possibilità di utilizzo autonomo di risorse – la estrinsecazione di quelle capacità manageriali che si richiedono ai capi degli uffici giudiziari. Occorre completare, con personale qualificato e con modelli manageriali di lavoro, la costituzione delle 10 direzioni territoriali dedicate alla gestione di beni, servizi ed uffici del comparto giustizia, prevista dalla legge di bilancio del 2020.

Occorre riformare l'attuale inefficiente sistema di recupero dei crediti dello Stato per le spese di giustizia. Lo Stato risulta oggi recuperare (al netto degli sgravi) non oltre il 6% dei propri crediti per spese di giustizia, in tempi lunghissimi e con una procedura onerosa che coinvolge tre diversi soggetti. Con esclusione dei crediti aventi titolo in provvedimenti giurisdizionali penali (per la speciale disciplina delle pene pecuniarie e per la natura di sanzione economica accessoria alla pena riconosciuta alle spese processuali), potrebbe introdursi una sorta di *factoring*, prevedendo la cessione *pro soluto* del credito a società privata esterna «accreditata» che, dopo aver quantificato il credito sulla base degli atti trasmessi dalle cancellerie, riconosca al Ministero della Giustizia una percentuale del credito, in misura non inferiore a quella media del recupero attuale.

Occorre digitalizzare gli archivi degli uffici giudiziari eliminando così i costi diretti – locazioni – ed i costi indiretti – personale e tempo – connessi agli attuali archivi cartacei. Si tratta di un investimento che consentirebbe risparmi a medio- lungo termine ed efficienza, oltre a consentire la ricerca del patrimonio storico insito alle pronunce giudiziarie degli scorsi decenni, attualmente limitato ad alcune singole iniziative. Si devono completare i processi di gestione e conservazione digitale degli atti.

Appare necessario investire somme adeguate al fine di garantire l'adozione di tecniche di raccolta, gestione ed analisi delle informazioni sui flussi all'interno degli uffici giudiziari, indispensabili per il monitoraggio dell'attuazione delle riforme introdotte o da introdurre, per la precoce

identificazione dei casi più complessi, per l'elaborazione di *best practices* e per l'orientamento delle future scelte legislative e organizzative.

Ineludibile è la necessità di una riforma organica dell'ordinamento penitenziario in modo da superare definitivamente le censure della Corte Europea dei Diritti Dell'Uomo, mediante: incremento dei rapporti familiari, ivi incluso l'esercizio del diritto all'affettività; adeguamento dello *standard* tecnologico della vita detentiva per prevenire «l'analfabetismo informatico» nell'ottica di utilizzare lo strumento informatico a fini di studio, svago ed intensificazione dei rapporti affettivi; diritto dell'ergastolano alla camera di sicurezza singola per umanizzare la pena perpetua; valorizzazione del volontariato in carcere al fine di favorire la partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa.

Occorre rafforzare la pena alternativa al carcere con modalità che siano, ove possibile, socialmente inclusive e di tipo riparativo. A tal fine sarebbe opportuno intervenire contestualmente sul sistema sanzionatorio modificando anche il codice penale, in modo da ridurre significativamente i casi di espiazione della pena in carcere, introducendo pene principali diverse da quelle detentive (artt. 22 e ss. c.p.). L'introduzione di sanzioni penali diverse da quella detentiva ha il notevole pregio di risparmiare risorse economiche che potrebbero più utilmente essere investite nel settore esecuzione penale esterna; modalità di espiazione della pena, questa, che garantisce livelli di sicurezza sociale più alti in quanto, favorendo il reinserimento sociale attraverso il preventivo studio scientifico della personalità. Il potenziamento degli organici della Magistratura di Sorveglianza e degli Uffici UEPE rappresenta l'obiettivo strategico e nevralgico della riforma necessaria; tale sarebbe anche la previsione di una giurisdizione specializzata in esecuzione penale per i minorenni.

Occorre che le spese di investimento siano volte all'edilizia giudiziaria, infatti, appare necessario promuovere la realizzazione di nuovi poli giudiziari (c.d. cittadelle) che concentrino gli uffici giudiziari in un'area unica, facilmente accessibile e dotata di servizi, nonché la messa in sicurezza e ristrutturazione degli uffici giudiziari già esistenti che si presentino in condizioni fatiscenti adeguandole dal punto di vista dell'efficienza energetica e della legislazione antisismica.

Le spese di investimento previste per il settore della Giustizia, dovranno riguardare anche con priorità l'edilizia penitenziaria, anche minore, attraverso la creazione di nuove strutture, la ristrutturazione delle strutture già esistenti che si presentano in condizione di ammaloramento, includendo interventi di efficientamento energetico e antisismici e l'implementazione di impianti di compostaggio; da promuovere, inoltre, l'adozione di ulteriori sistemi di sicurezza che impediscono l'introduzione dell'utilizzo dei microcellulari. Sarà, importante, con l'occasione, verificare e garantire che i detenuti per reati associativi, e in regime di alta sicurezza e di art. 41-*bis* O.P., vengano custoditi in ambienti effettivamente ed efficacemente separati rispetto ai detenuti per crimini comuni, in modo da evitare ogni possibile contatto; inoltre dovranno essere realizzati poli detentivi di alto profilo tecnologico e sanitario, destinati alla custodia, al tratta-

mento ed eventualmente alla diagnosi e cura dei soggetti detenuti in alta sicurezza o in regime di 41-*bis*, anche con gravi patologie, al fine di poter contemperare il diritto alla salute del detenuto ed esigenza di sicurezza pubblica che precluderebbero qualsivoglia attenuazione del regime intramurario.

La rieducazione dei detenuti attraverso il potenziamento delle misure alternative alla detenzione e l'implementazione dei progetti di formazione, nonché di lavoro intramurario ed *extra* murario con finalità di reinserimento sociale e contrasto alla recidiva, nonché attraverso il perfezionamento dell'offerta trattamentale con l'introduzione in ogni istituto penitenziario, in particolare negli istituti minorili e non solo, di attività culturali (ad. esempio laboratori teatrali) artistiche ed espressive che favoriscano il percorso di maturazione e crescita personale dei ristretti con sicure ricadute in termini di inclusione sociale.

La necessità dello stabile inserimento all'interno degli istituti penitenziari e dei REMS di figure professionali, quali psichiatri, psicologi e psicoterapeuti con la specifica finalità di gestire le situazioni di criticità, di incrementare il tempo di ascolto da dedicare alla popolazione ristretta, di attivare programmi di supporto psicologico per il personale della polizia penitenziaria per contenere ed attenuare gli effetti logoranti connessi alla delicata funzione svolta e all'ambiente in cui l'attività lavorativa viene esplicata. In questo senso, è importante l'avviamento di corsi di formazione sul disagio psicologico e disturbi psichiatrici per il personale di polizia penitenziaria, chiamato ad accogliere, quale più prossimo osservatore del detenuto, i segnali di conflittualità, turbamento e malessere psicofisico, che spesso sfociano in drammatici episodi di autolesionismo sino al suicidio e a volte sfociano in violenze verso gli altri e degli stessi appartenenti alla polizia penitenziaria.

Occorre aumentare i posti nelle REMS e realizzare una rete socio sanitaria che faciliti la comunicazione e la collaborazione tra gli istituti penitenziari e le REMS da una parte, e le ASL e i Dipartimenti di salute mentale e i Centri di salute mentale dall'altra parte, in modo da garantire in maniera tempestiva ed agevole, le prestazioni socio-sanitarie spettanti alla popolazione detenuta.

Appare necessario l'investimento di risorse adeguate al fine di potenziare le banche dati delle procure e dei corpi di polizia e i sistemi di comunicazione tra le stesse, nonché rendere obbligatorie le comunicazioni tra le procure.

Occorre, inoltre, garantire l'investimento di risorse per favorire il riutilizzo dei beni confiscati alle mafie e, in particolare per sostenere aziende confiscate in grado di mantenere occupazione e quote di mercato. Infine, appare opportuno, incrementare ulteriormente il fondo, istituito presso il Ministero dell'interno, per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 giugno 2011, n. 159.

*IV) sulle professioni:*

per un intervento di riforma dell'assetto organizzativo e strutturale delle libere professioni occorre: qualificare i redditi prodotti dalla società tra avvocati quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22.12.1986, n. 917, e successive modificazioni; stabilire che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa e che, conseguentemente, la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovra indebitamento; introdurre agevolazioni fiscali e misure favorevoli di tassazione al fine di agevolare tutte le forme di aggregazione professionale, la costituzione di società tra avvocati, la costituzione di società multidisciplinari;

va superata l'impossibilità di costituzione di reti «pure», cioè costituite solo da professionisti che, non essendo iscritti al registro delle imprese, non possono godere della forma di pubblicità invece prevista per le reti «miste» (professionista + impresa). occorre inserire: nel corpo della L. 81/2017, un'espressa disposizione volta a disciplinare l'effetto costitutivo del contratto di rete «pura» tra soli professionisti, dal quale far discendere la soggettività giuridica oggi prevista esclusivamente per i contratti di rete «misti» (professionista e impresa); dopo l'art. 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, con riferimento alla professione di avvocato, un articolo che riconosca loro la possibilità di costituire contratti di rete «puri» e «misti». Inoltre un riferimento espresso dovrebbe riguardare l'avvocato in regime di mono-committenza e le collaborazioni tra avvocati: nel primo caso prevedendo che, nel contratto di lavoro, siano previsti l'obbligo per il datore di lavoro di assicurare la piena indipendenza e l'autonomia di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato e un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta; nel secondo caso, che per i contratti di collaborazione tra un avvocato e altro avvocato, singolo o associazione professionale o società tra avvocati, operi un «Accordo Collettivo Nazionale Forense sulla disciplina del lavoro autonomo»;

va assicurata la libertà di formazione e la natura facoltativa delle scuole forensi; negli esami di avvocato si può prevedere un atto scritto a scelta del candidato tra (per esempio, tre) tracce messe a disposizione dalla Commissione, la discussione orale di un caso pratico (per esempio, nella materia indicata dal candidato all'atto della domanda, scelta tra quelle indicate dalla legge – non solo civile, penale o amministrativo quindi –, discussione in sede giudiziale o illustrazione di un parere, completato dalla illustrazione degli istituti giuridici sottostanti).

## **AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

Mercoledì 17 marzo 2021

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 94**

*Presidenza del Presidente*  
**PETROCELLI**

*Orario: dalle ore 14 alle ore 15,10*

*AUDIZIONE INFORMALE DELL'AMBASCIATORE DELLA TUNISIA, S.E. MOEZ SANAQUI, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 424 (LE PRIORITÀ DELL'ITALIA NEL QUADRO DEI NUOVI EQUILIBRI GEOPOLITICI NEL MEDIO ORIENTE ALLARGATO)*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Mercoledì 17 marzo 2021

**Plenaria****96<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**PINOTTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mulè.*

*La seduta inizia alle ore 12.*

**IN SEDE CONSULTIVA****(Doc. XXVII, n. 18) Proposta di «Piano nazionale di ripresa e resilienza»**

(Parere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 febbraio.

La presidente PINOTTI ricorda che sul documento in esame la Commissione ha già svolto un'ampia discussione e un breve ciclo di audizioni, che ha coinvolto i vertici di AIAD e di ANPAM, associazioni rappresentative delle aziende italiane del settore della difesa, dell'aerospazio e delle armi sportive e di uso civile. Ricorda altresì che la scorsa settimana l'audizione del ministro Guerini ha fornito alcune importanti indicazioni anche in questo ambito. Ricorda che nel Piano nazionale di ripresa e resilienza non vi è una parte specifica dedicata al comparto della difesa, ma sottolinea altresì come tale settore, soprattutto dal punto di vista industriale, sia di grande importanza per le prospettive di ripresa del Paese.

Il relatore CANDURA (*L-SP-PSd'Az*) dà lettura della bozza di parere (pubblicata in allegato) favorevole con osservazioni che ha predisposto, soffermandosi in particolare sulla necessità che l'azione dell'Esecutivo sia improntata ad una valorizzazione del contributo della Difesa al rafforzamento della difesa cibernetica, alla promozione della ricerca e sviluppo

del settore delle nuove tecnologie e dei nuovi materiali, al comparto aerospaziale, rafforzamento della sanità militare. Sottolinea che gli sforzi di miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture della Difesa sono essenziali non solo per motivi ambientali, ma anche per garantire una maggiore autonomia del Paese.

Il senatore VATTUONE (*PD*), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, suggerisce di richiamare anche l'opportunità che nell'ambito della missione «Rivoluzione verde e transizione ecologica» sia posto il tema dell'efficientamento energetico degli enti della Difesa, quale volano ulteriore per la ripresa dell'economia nazionale.

Il relatore CANDURA (*L-SP-PSd'Az*) accoglie il suggerimento del collega.

La senatrice MINUTO (*FIBP-UDC*), nel ringraziare anch'ella il relatore per il lavoro svolto, preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo di appartenenza.

Il sottosegretario di Stato per la difesa MULÈ ringrazia il relatore per il lavoro svolto ed esprime apprezzamento per la bozza di parere della Commissione, che, nei contenuti e perfino nella scelta dei vocaboli, corrisponde alla visione organica che del Piano nazionale di ripresa e resilienza ha il Governo. Esprime la disponibilità del Dicastero a continuare il dialogo con il Parlamento anche nelle fasi di attuazione del Piano.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, viene infine posta ai voti, previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole con osservazioni da ultimo riformulata dal relatore (pubblicato in allegato), che risulta approvata.

La PRESIDENTE si compiace dell'esito unanime della votazione.

#### *AFFARI ASSEGNATI*

##### **Affare sui profili della sicurezza cibernetica attinenti alla difesa nazionale (n. 423)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

La presidente PINOTTI ricorda che su tale affare assegnato, che ha destato molta attenzione anche al di fuori del Parlamento, la Commissione ha svolto un corposo ciclo di audizioni.

Il relatore ORTIS (*Misto*) informa che è in corso di predisposizione una bozza di risoluzione, che fa proprie molte delle riflessioni emerse nel corso del ciclo di audizioni. Sollecita altresì i colleghi a fargli pervenire ulteriori suggerimenti in materia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

## MATERIE DI COMPETENZA

(Doc. XXXIII, n. 3) *Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza, relativa all'anno 2020*

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

Il relatore CANDURA (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia come la Commissione è chiamata all'esame della Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza per l'anno 2020, il documento che espone le dinamiche, internazionali e nazionali, potenzialmente in grado di colpire la sicurezza e gli interessi italiani nell'anno di riferimento. Il testo viene presentato ai sensi dell'articolo 38, comma 1, della legge n. 124 del 2007 di riforma del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, che prevede che il Governo presenti ogni anno, entro il mese di febbraio, una relazione scritta, riferita all'anno precedente, sulla politica dell'informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti, allegando altresì il Documento di Sicurezza Nazionale concernente le attività relative alla protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali nonché alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica. Rileva come si tratta, di tutta evidenza, di temi strettamente correlati ad aspetti ed attività che la Commissione difesa ha approfondito anche in questi ultimi mesi, in particolare nell'ambito dell'Affare assegnato sui profili della sicurezza cibernetica attinenti alla difesa nazionale.

La Relazione 2020 si articola in diversi ambiti: le crisi regionali e le proiezioni di influenza; le minacce all'economia nazionale; la minaccia cibernetica; la minaccia ibrida; il terrorismo jihadista; l'immigrazione clandestina; la criminalità organizzata; l'eversione e gli estremismi.

Si tratta evidentemente di questioni «trasversali», che, pur non riguardando in modo esclusivo il comparto della Difesa, toccano, direttamente o indirettamente, profili di interesse della Commissione difesa. La Relazione evidenzia innanzitutto l'impatto determinato dall'emergenza sanitaria sulla prospettiva della sicurezza nazionale. Questa è infatti intervenuta in modo dirompente sull'economia e sul commercio internazionali, condizionando dinamiche geopolitiche, aggravando vulnerabilità e tensioni sociali. Si sono ampliati gli spazi per manovre ostili ed inserimenti strumentali, come le manipolazioni derivanti da campagne disinformative e *fake news*. In tale contesto, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ha attuato una serie di iniziative per acquisire nuove competenze e capacità previsionali, nonché per alimentare sinergie con altre amministrazioni dello Stato, con la comunità accademica e con il mondo delle imprese.

Con riferimento all'ambito delle crisi regionali e delle proiezioni di influenza, la Relazione rimarca la prioritaria attenzione riservata all'area del Mediterraneo, tuttora segnata da instabilità diffuse, e dove si è registrato nel corso dello scorso anno un inasprimento delle condizioni di disagio socio-economico. *Focus* particolare è stato rivolto alla Libia, dove il protrarsi della crisi, la presenza di molti attori regionali interessati e nono-

stante le opportunità negoziali apertesi, hanno continuato a riflettersi sulla sicurezza regionale. L'azione dell'*intelligence* si è svolta a supporto dell'azione del nostro Paese per una stabilizzazione della Libia, a salvaguardia degli interessi nazionali, anche in termini energetici, e per il contrasto alla minaccia terroristica e all'immigrazione clandestina. La Relazione, oltre ad offrire una panoramica dei rischi emergenti in Tunisia, Algeria ed Egitto, menziona altresì le dinamiche in atto nella regione del Sahel, segnata dall'incremento della violenza di matrice jihadista e dal ripetersi di azioni terroristiche. Segnali di peggioramento dei livelli securitari vengono evidenziati in relazione ai Paesi del Corno d'Africa. Un quadro di rivalità crescenti, imputabile soprattutto all'attivismo della Turchia di Erdogan, emerge con riferimento al Bacino del Levante, soprattutto per lo sfruttamento delle risorse energetiche *off-shore*. Una panoramica viene inoltre offerta sulle dinamiche in atto nel Medio oriente e nei Paesi del Golfo, dopo l'avvio di un processo di normalizzazione dei rapporti diplomatici con Israele conseguenti ai cosiddetti Accordi di Abramo, e in Afghanistan, dove tuttora opera un contingente italiano di circa 900 militari, e nei Paesi dello spazio post-sovietico. Da ultimo il capitolo si sofferma sul dinamismo cinese sulla scena internazionale e sul confronto con gli Stati Uniti, con approfondimenti sulle vicende di Hong Kong, sulle politiche spaziali di Pechino e sulla sua azione in America Latina.

Con riferimento all'ambito tematico delle minacce all'economia nazionale, si evidenzia come la pandemia abbia agito come amplificatore delle vulnerabilità e dei rischi. La comunità di *intelligence* ha dunque intensificato l'attività di ricerca di analisi a supporto del decisore politico, anche ai fini dell'esercizio di poteri speciali – come nel caso della *Golden Power* – e dell'implementazione della normativa di riferimento. Gli assetti strategici più interessati sono stati la filiera sanitaria, l'aerospazio, la difesa e la sicurezza, le telecomunicazioni – anche con riferimento alla tecnologia 5G –, la meccanica, la biotecnologia, la manifattura d'eccellenza e la logistica, in particolare portuale. Attenzione è stata dedicata al monitoraggio delle dinamiche del sistema finanziario e ai possibili impatti sulla sicurezza energetica nazionale derivanti dal processo di progressiva «decarbonizzazione» dell'economia.

Relativamente alla minaccia cibernetica, il documento sottolinea come nel corso dell'anno, sfruttando l'emergenza pandemica ed in particolare l'ampio ricorso al lavoro agile, si sia assistito ad un aumento delle azioni ostili. L'impegno prioritario di contrasto è stato rivolto a tutela delle strutture sanitarie e di ricerca di cure e vaccini. In generale, gli attacchi censiti hanno fatto emergere un complessivo aumento degli episodi, la prevalenza di *target* pubblici, una contrazione dei casi di matrice statale a fronte di un aumento dei casi di matrice non identificabile. In tale ambito viene infine richiamato anche il contributo assicurato dal nostro Paese alla procedura di *listing cyber* in sede di Unione europea, cioè le proposte finalizzate a sottoporre a misure restrittive soggetti o entità ritenuti responsabili di aver supportato, partecipato o condotto attacchi cibernetici in danno di obiettivi europei.

Di rilievo è anche l'ambito della minaccia ibrida. Con la pandemia si è registrata una impennata di campagne disinformative e di *fake news*, miranti ad influenzare l'opinione pubblica ed i processi decisionali nazionali, oltre che a danneggiare gli assetti economici del Paese. In tale contesto, il Comparto ha continuato la sua azione volta a consolidare la definizione del perimetro della minaccia e a rafforzare le capacità nazionali di prevenzione e contrasto, anche attraverso la sinergia con altri attori istituzionali come i Ministeri degli affari esteri, dell'interno e della difesa, e la cooperazione con i principali *partner* internazionali.

Con riferimento al terrorismo jihadista, nel 2020 è proseguita l'attività informativa nel contesto di un dispositivo di prevenzione integrato, facente leva nelle consolidate sinergie fra *intelligence* e Forze di polizia, in cooperazione con i servizi dei Paesi alleati. Fra le minacce sollevate, si segnala la strategia di Daesh volta a rivitalizzare l'attività insorgente in Iraq e Siria, a decentralizzarne l'attività in Africa e in Asia e a rilanciare il conflitto asimmetrico in aree di crisi, nonché la ripresa di azioni di Al Qaida. Grande attenzione è stata riservata alla prevenzione di attentati in Europa, con particolare attenzione al rischio che la regione balcanica possa connotarsi quale potenziale incubatore di minacce. Sul territorio nazionale, l'impegno informativo si è incentrato in via prioritaria sui fenomeni di radicalizzazione innescati o alimentati sul *web*, nelle carceri e in altri luoghi di aggregazione.

Con riferimento all'immigrazione clandestina, il documento evidenzia come l'emergenza pandemica abbia parzialmente influito sull'andamento del fenomeno migratorio irregolare in direzione dell'Europa e dell'Italia. La relazione sottolinea il dinamismo manageriale delle reti criminali maghrebine dedite al traffico di migranti e l'aumento dei giovani reclutati nelle filiere. Le criticità in termini di sicurezza derivano soprattutto dai cosiddetti sbarchi fantasma, dagli arrivi parcellizzati attraverso la frontiera terrestre provenienti dalla rotta balcanica e il ricorso al falso documentale. Il documento inoltre evidenzia come l'aggravamento, per effetto della crisi sanitaria, delle condizioni socio-economiche dei Paesi di origine e transito dei clandestini potrebbe costituire ulteriore fattore di spinta del fenomeno migratorio.

L'ambito tematico della criminalità organizzata pone in rilievo l'interesse delle mafie nazionali a trarre profitto dall'impatto dell'emergenza, per condizionare gli operatori economici in difficoltà e intercettare i finanziamenti nazionali ed europei connessi al piano di rilancio. Attenzione informativa viene rivolta anche alle compagnie straniere, la cui crescita organizzativa, in particolare con riguardo ai gruppi nigeriani, è testimoniata dal crescente coinvolgimento in attività di riciclaggio e in articolate frodi informatiche.

Quanto all'ambito dell'eversione e degli estremismi, il documento pone in evidenza la flessione delle mobilitazioni di piazza, ma anche l'incremento dell'attivismo estremista in rete, con una inedita convergenza propagandistica fra diversi attori dell'oltranzismo politico. Vengono inoltre sottolineate l'accentuata trasversalità dei temi, correlati strumental-

mente alla pandemia, la persistente aggressività dell'anarco-insurrezionalismo e la crescita esponenziale della proclamazione via *web* di proclami antisistema, propositi violenti e teorie cospirative. Massima attenzione informativa è poi stata riservata agli ambienti della destra radicale, anche nella dimensione virtuale.

Da ultimo, segnala – stante l'ambito di interesse precipuo della Commissione difesa – il già richiamato Documento di Sicurezza Nazionale, allegato alla relazione, che riguarda le attività relative alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica.

Il testo è articolato in capitoli dedicati:

- all'esame dell'evoluzione delle *policy cyber* a livello nazionale ed internazionale;
- alla gestione delle situazioni di crisi cibernetica;
- alle attività dello CSRIT, la struttura che ha la responsabilità di monitorare, intercettare, analizzare e rispondere alle minacce *cyber*;
- alle attività di formazione e consapevolezza;
- alla trasformazione digitale e alla sicurezza cibernetica.

La Relazione evidenzia innanzitutto il progressivo rafforzamento dell'architettura nazionale di sicurezza cibernetica dal 2018 ad oggi, che ha accresciuto la resilienza *cyber* del Paese, garantendo unicità di indirizzo e un alto livello di coordinamento.

Nel primo capitolo, si dà conto del processo di attuazione del Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (di cui al decreto-legge n. 105 del 2019), che nel 2020 ha portato all'elaborazione dei relativi decreti attuativi. Il DPCM n. 131 del 2020 ha definito i criteri per l'identificazione dei soggetti da includere nel Perimetro e di quelli per l'individuazione dei relativi «beni ICT Perimetro». Un ulteriore DPCM – in fase di approvazione, ed esaminato recentemente anche dalla Commissione difesa – riguarda invece la definizione delle modalità di notifica degli incidenti e delle misure di sicurezza.

Sono poi in fase di elaborazione tre ulteriori testi normativi: il Regolamento su ispezioni e modalità di scrutinio tecnologico da parte del Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN) e dei Centri di Valutazione (CV); il DPCM sulle categorie di prodotti ICT da sottoporre alle valutazioni in fase di *procurement* da parte dei soggetti del perimetro, e infine il DPCM relativo all'accreditamento e ai raccordi tra CVCN, CV e laboratori.

Sottolinea come grazie a questa intensa attività, la piena operatività del «Sistema Perimetro» dovrebbe essere garantita già a partire dal prossimo mese di giugno 2021, specie in materia di incidenti cibernetici.

La Relazione dà poi conto dell'implementazione della Direttiva NIS e delle questioni relative allo sviluppo delle reti 5G, a partire dall'adozione nel gennaio 2020 della c.d. «cassetta degli attrezzi» delle misure di sicurezza da parte del Gruppo di Cooperazione NIS, che l'Italia ha recepito nel proprio ordinamento con il cosiddetto decreto liquidità (decreto-

legge n. 23 del 2020), che ha anche ampliato gli ambiti di intervento del c.d. *Golden Power*.

In relazione alle attività internazionali, l'Italia è coinvolta (con il contributo anche del Ministero della difesa) in una serie di attività e di negoziati in ambito Nazioni Unite, OSCE, Unione europea, NATO, G7 e G20.

Nel capitolo dedicato alla gestione delle situazioni di crisi cibernetica, si illustrano le attività del Nucleo per la Sicurezza Cibernetica (NSC), che ha lo scopo di prevenzione, preparazione, risposta e ripristino ad eventuali situazioni di crisi, con il contributo di AISI, AISE, polizia postale e, ove necessario, anche del Comando Operazioni in Rete della Difesa. La stessa struttura ha fra l'altro promosso e coordinato la partecipazione nazionale ad esercitazioni *cyber*, fra cui quelle per la pianificazione di esercizi multisettoriali in ambito Unione europea e NATO.

Il Documento offre quindi una ricognizione dettagliata delle attività dello CSRIT, operativo presso il DIS da maggio 2020. La struttura è incaricata di svolgere attività di prevenzione e gestione degli incidenti informatici con impatto, effettivo o potenziale, sul territorio nazionale, e di partecipare alla rete delle analoghe strutture in ambito Ue. Dall'inizio delle sue attività, il CSRIT italiano ha trattato oltre 25.000 segnalazioni, delle quali oltre 3.500 classificate quali incidenti. Di questi 117 sono stati ritenuti incidenti critici (in particolare contro pubblica amministrazione e settore finanziario), segnalati, per la successiva valorizzazione, al Nucleo per la Sicurezza Cibernetica.

Ulteriore capitolo del documento riguarda le attività di formazione e consapevolezza realizzate dal DIS per favorire una maggiore consapevolezza dei rischi informatici, il rispetto delle pratiche di c.c. «*cyber-igiene*» e la formazione degli utenti. Si tratta questo di un anello particolarmente delicato della catena di difesa, come ci hanno riferito molti degli esperti auditi nel corso dell'indagine conoscitiva della Commissione difesa sulla *cyber* sicurezza.

Da ultimo, il Documento di Sicurezza Nazionale affronta il tema della resilienza delle infrastrutture e dei servizi critici e, più in generale, della sicurezza cibernetica. Si segnala che, nell'ambito del piano Ue per l'Autonomia strategica europea nella *cybersecurity*, l'Italia è chiamata ad istituire un proprio Centro di coordinamento nazionale per lo sviluppo di iniziative pubblico-privato. Lo scopo è di favorire lo sviluppo e il potenziamento di un'industria competitiva nell'ambito delle infrastrutture critiche digitali, in sinergia con tutti i soggetti che compongono l'architettura nazionale di sicurezza cibernetica.

La presidente PINOTTI esprime apprezzamento per l'ampia illustrazione di un testo che è di grande interesse per i lavori della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,25.*

**PARERE PROPOSTO DAL RELATORE  
SUL DOC. XXVII, n. 18**

La Commissione difesa,

esaminato il documento in titolo,

vista l'esigenza di valorizzare anche il comparto della Difesa nell'impegno complessivo per la ripresa e il rilancio del Paese;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– nella missione «Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura», il Governo:

*a)* valorizzi il contributo della Difesa al rafforzamento della difesa cibernetica, sostenendo i programmi volti a rafforzare questo settore dello strumento militare, anche nell'ambito dei progetti in corso di svolgimento a livello dell'Unione europea;

*b)* promuova la ricerca e sviluppo del settore delle nuove tecnologie e dei nuovi materiali, per le loro applicazioni civili e militari, per sostenere la competitività del Paese e il mantenimento di adeguati livelli occupazionali del comparto, dando inoltre – considerata la centralità e complessità del quadrante mediterraneo – la piena attuazione ai programmi di specifico interesse volti a sostenere l'ammodernamento e il rinnovamento dello strumento militare;

*c)* sostenga le iniziative volte ad incrementare le capacità della Difesa nel settore aerospaziale, considerando da un lato l'importante impatto in termini di PIL generato dalla filiera industriale coinvolta, dall'altro il potenziale contributo di innovazione per il sistema paese generato dal settore citato, anche alla luce delle richieste in sede NATO sul mantenimento degli impegni di spesa fissati;

*d)* promuova una visione organica del settore Difesa, in grado di dialogare con la filiera industriale coinvolta, in un'ottica di collaborazione con le realtà industriali nazionali, *think tank* e centri di ricerca, al fine di sviluppare la promozione del Sistema Paese;

– nella missione «Rivoluzione verde e transizione ecologica», il Governo valorizzi le iniziative già avviate nell'ambito della Strategia energetica della Difesa, volte a promuovere e sostenere l'uso di fonti rinnovabili e il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, di basi militari, infrastrutture e installazioni strategiche per il comparto della Difesa;

– nella missione «Salute», il Governo rafforzi ulteriormente il comparto della sanità militare, anche dal punto di vista della dotazione infrastrutturale, tenuto conto del ruolo essenziale che ha svolto e sta svolgendo in tutte le diverse fasi della pandemia, in un’ottica di sempre maggiore integrazione con il sistema sanitario nazionale.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DOC. XXVII, n. 18**

Commissione difesa,

esaminato il documento in titolo,

vista l'esigenza di valorizzare anche il comparto della Difesa nell'impegno complessivo per la ripresa e il rilancio del Paese;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

nella missione «Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura», il Governo:

*a)* valorizzi il contributo della Difesa al rafforzamento della difesa cibernetica, sostenendo i programmi volti a rafforzare questo settore dello strumento militare, anche nell'ambito dei progetti in corso di svolgimento a livello dell'Unione europea;

*b)* promuova la ricerca e sviluppo del settore delle nuove tecnologie e dei nuovi materiali, per le loro applicazioni civili e militari, per sostenere la competitività del Paese e il mantenimento di adeguati livelli occupazionali del comparto, dando inoltre – considerata la centralità e complessità del quadrante mediterraneo – la piena attuazione ai programmi di specifico interesse volti a sostenere l'ammodernamento e il rinnovamento dello strumento militare;

*c)* sostenga le iniziative volte ad incrementare le capacità della Difesa nel settore aerospaziale, considerando da un lato l'importante impatto in termini di PIL generato dalla filiera industriale coinvolta, dall'altro il potenziale contributo di innovazione per il sistema paese generato dal settore citato, anche alla luce delle richieste in sede NATO sul mantenimento degli impegni di spesa fissati;

*d)* promuova una visione organica del settore Difesa, in grado di dialogare con la filiera industriale coinvolta, in un'ottica di collaborazione con le realtà industriali nazionali, *think tank* e centri di ricerca, al fine di sviluppare la promozione del Sistema Paese;

nella missione «Rivoluzione verde e transizione ecologica», il Governo valorizzi le iniziative già avviate nell'ambito della Strategia energetica della Difesa, volte a promuovere e sostenere l'uso di fonti rinnovabili e il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, di basi militari, enti industriali, infrastrutture e installazioni strategiche per il comparto della Difesa;

nella missione «Salute», il Governo rafforzi ulteriormente il comparto della sanità militare, anche dal punto di vista della dotazione infrastrutturale, tenuto conto del ruolo essenziale che ha svolto e sta svolgendo in tutte le diverse fasi della pandemia, in un'ottica di sempre maggiore integrazione con il sistema sanitario nazionale.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 100**

*Presidenza della Presidente*  
PINOTTI

*Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,05*

*AUDIZIONE INFORMALE DI FABIO MASSIMO CASTALDO, VICEPRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 571 (PROSPETTIVE STRATEGICHE DELLA POLITICA DI SICUREZZA E DIFESA COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA)*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 101**

*Presidenza della Presidente*  
PINOTTI

*Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,45*

*AUDIZIONE INFORMALE DI MARTA DASSÙ, DIRETTRICE DELL'ASPEN INSTITUTE, INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 571 (PROSPETTIVE STRATEGICHE DELLA POLITICA DI SICUREZZA E DIFESA COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA)*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Mercoledì 17 marzo 2021

**Plenaria****382<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1894 e 1861-A) Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ad altri; Martina ed altri; Stefania Mammì ed altri; Roberto Rossini ed altri  
(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PESCO (*M5S*), in sostituzione della relatrice Gallicchio, illustra il disegno di legge in titolo ed il relativo emendamento, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sul testo.

In relazione all'emendamento 2.200, chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, dopo aver espresso sul testo un avviso conforme alla Commissione, conferma l'assenza di effetti finanziari negativi dell'emendamento 2.200, precisando al riguardo che il comma oggetto di soppressione reca una procedura contabile che sarà inserita nel decreto attuativo previsto dal successivo comma 4.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio,

esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esprime, inoltre, per quanto di competenza, parere non ostativo sull'emendamento 2.200.».

La Commissione approva.

*(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie*

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, che andrebbero acquisite rassicurazioni circa la sostenibilità finanziaria, a legislazione vigente, dei principi e criteri di delega di cui all'articolo 2 e degli eventuali ampliamenti dell'istituto del gratuito patrocinio. Rileva che, in materia di negoziazione assistita, interviene anche un altro disegno di legge del Governo all'esame, in prima lettura, della Camera dei deputati (A.C. 1881): al riguardo, preme sottolineare come appaiano da un punto di vista metodologico, non opportune le osservazioni della relazione tecnica sugli effetti derivanti dalle modifiche alle materie soggette alla negoziazione assistita. Infatti, il disegno di legge delega in esame, nella parte di modifica della procedura di negoziazione assistita, non determina direttamente effetti sul patrocinio a spese dello Stato e, d'altra parte, l'altra proposta normativa all'esame della Camera potrebbe essere modificata o potrebbe non essere approvata dal Parlamento.

In relazione alla maggiorazione dei compensi degli avvocati prevista dal comma 1, lettera *h*), n. 4, sebbene la relazione tecnica assicuri che il principio di delega è riferito esclusivamente agli avvocati non dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, sarebbe comunque opportuno specificare l'esclusione degli avvocati delle amministrazioni pubbliche nel criterio direttivo di delega che, invece, al momento, non prevede tale esclusione. Sarebbe altresì opportuno acquisire un aggiornamento della Tabella A della relazione tecnica, con dati riferibili possibilmente al triennio 2018/2020 o almeno al triennio 2017/2019, nonché una stima aggiornata al 2019 dei dati inerenti alla Tabella B, recante la stima delle controversie escluse dalla mediazione obbligatoria e relative al caso di patrocinio a spese dello Stato. Osserva inoltre che la relazione tecnica non si sofferma sull'estensione del ricorso obbligatorio alla mediazione in materia di contratto di mandato e di rapporti di mediazione, di cui alla lettera *c*) del comma 1. Appare, quindi, necessario acquisire dati numerici in proposito e una valutazione dell'onere che ne deriverà per il patrocinio a spese dello Stato.

Per quanto riguarda gli articoli 8, in materia di processo di esecuzione, e 10, in materia di scioglimento delle comunioni, appare opportuno, con riferimento alle spese relative ai professionisti, che il Governo confermi che tali spese, anche nel caso di ammissione di una parte al bene-

ficio del patrocinio a spese dello Stato, saranno ripartite tra gli altri partecipanti alle medesime procedure, escludendo oneri a carico dello Stato in relazione alle spese suddette. Sempre con riferimento all'articolo 10, in materia di scioglimento delle comunioni, si chiede conferma del fatto che gli oneri del patrocinio a spese dello Stato siano riferibili ad una platea esigua e che tali oneri troveranno compensazione con i risparmi relativi alla riduzione delle spese di giustizia derivanti dall'effetto deflativo del contenzioso giudiziario.

In relazione all'articolo 12, appare opportuno acquisire dal Governo ulteriori elementi informativi a conferma che dall'implementazione delle soluzioni tecnologiche, anche sostitutive della posta elettronica certificata (PEC), nonché dalle nuove modalità tecniche che si prevedono per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Per quanto concerne l'articolo 14, in materia di doveri di collaborazione delle parti e dei terzi, in cui sono previste specifiche sanzioni in favore della Cassa delle ammende, il Governo dovrebbe assicurare che la pubblica amministrazione sia in grado di trasmettere le informazioni scritte entro il termine che sarà stabilito dal decreto delegato, comunque non superiore a sessanta giorni.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota n. 212 del Servizio del bilancio.

La rappresentante del GOVERNO, nel prendere atto delle questioni poste dal relatore, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe (n. 247)**

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, commi 89 e 90, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizione e osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) ricorda che nella seduta del 10 marzo è già stata illustrata una proposta di parere, sulla quale il Governo si è pronunciato in senso conforme.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), nel rilevare che la proposta del relatore recepisce le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia, dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria**

**(1516) IWOBI. – Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali**

**(1555) MIRABELLI ed altri. – Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale**

**(1582) BALBONI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo**

**(1714) ROMEO ed altri. – Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 3 marzo.

Il presidente PESCO chiede alla rappresentante del Governo se risultano già disponibili elementi istruttori sui profili finanziari del provvedimento, in relazione al quale ricorda che la Commissione ha richiesto la predisposizione della relazione tecnica.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) si unisce alla sollecitazione del Presidente, fornendo ragguagli sull'andamento dell'esame presso la Commissione in sede referente.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE rappresenta che il Ministero dell'economia e delle finanze è ancora in attesa di elementi integrativi da parte dell'Amministrazione interessata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione, già convocata domani, giovedì 18 marzo, alle ore 10, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

## FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

Mercoledì 17 marzo 2021

**Plenaria**

**230<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
D'ALFONSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(Doc. XXVII, n. 18) Proposta di «Piano nazionale di ripresa e resilienza»**

(Parere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore PITTELLA (PD) presenta una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, che tiene conto del dibattito svolto.

Si passa alla votazione.

Interviene in dichiarazione di voto favorevole il senatore BAGNAI (L-SP-PSd'Az), che esprime la soddisfazione del proprio Gruppo per l'accoglimento da parte del relatore di alcuni dei suggerimenti avanzati, nonché per la metodologia di lavoro seguita, che si augura possa caratterizzare anche la futura attività parlamentare. Conclusivamente evidenzia che, pur nell'incertezza sulla incisività del parere in votazione, la Commissione responsabilizza certamente il Governo nel suo percorso di definizione della versione definitiva del Piano.

Il senatore CRUCIOLI (*Misto*) manifesta stupore per la fase procedurale in corso, ritenendo che si dovesse ancora svolgere la replica da parte della rappresentante del Governo.

Il PRESIDENTE assicura che il sottosegretario Maria Cecilia Guerra è già intervenuta nella seduta di ieri, al termine del dibattito, che è ripreso dopo la sospensione per i lavori dell'Assemblea.

Il senatore CRUCIOLI (*Misto*) prende atto: poiché il proprio orientamento di voto è legato anche alle risposte della rappresentante del Governo, prega la Presidenza di consentire un breve intervento del Governo.

Il PRESIDENTE, nessuno facendo osservazioni, invita il sottosegretario Maria Cecilia Guerra a prendere la parola nuovamente per una breve esposizione.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA assicura la disponibilità del Governo a valutare le osservazioni espresse dalla Commissione su un progetto in corso di definizione, ribadendo che le risorse non saranno rese disponibili in mancanza di obiettivi precisi, scadenze determinate e il monitoraggio costante della realizzazione dei progetti. Assicura l'impegno del Governo nell'informare il Parlamento, già coinvolto nella definizione delle linee guida, anche nell'esame del Piano nella versione definitiva, e segnala che le note tecniche sono poi state redatte e trasmesse alle Camere anche in italiano.

Il senatore FENU (*M5S*) ringrazia il relatore per la capacità di ascolto dimostrata e i colleghi per i suggerimenti avanzati, con particolare riferimento al *superbonus* del 110 per cento, e dichiara il voto favorevole del Movimento 5 Stelle.

Il senatore CRUCIOLI (*Misto*) ringrazia il Presidente per la disponibilità e la Sottosegretario per le risposte, tuttavia rileva la mancanza di cenni al possibile intervento dello Stato in settori strategici nazionali, ai costi per i vari obiettivi e alla distribuzione e adeguatezza delle risorse per i progetti individuati.

Il parere peraltro concede, in assenza di una indicazione chiara delle priorità, eccessiva discrezionalità al Governo, quindi dichiara il proprio voto contrario.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) si unisce ai ringraziamenti al relatore ed esprime apprezzamento per la proposta di parere, soprattutto per le parti relative al *superbonus* 110 per cento e alla classificazione in sede EBA delle esposizioni deteriorate, auspicando anche un intervento del Presidente del Consiglio in proposito. Conclusivamente, dopo

aver espresso l'auspicio che il parere possa effettivamente influenzare il lavoro del Governo, dichiara il voto favorevole del Gruppo delle Autonomie.

La senatrice DRAGO (*Misto*) condivide le modifiche relative al punto 1 della parte relativa alla riforma fiscale e chiede al relatore di spostare, al punto 3, le parole «famiglie numerose a basso reddito», dopo l'altra: «sostenere». Annuncia infine un voto di astensione.

Il relatore PITTELLA (*PD*) accoglie la richiesta della senatrice Drago.

Il senatore PEROSINO (*FIBP-UDC*) rileva l'importanza del Piano per il futuro del Paese e si augura che, grazie alla futura produzione di ricchezza, si porranno anche le condizioni affinché le future generazioni possano far fronte ai debiti contratti.

Quanto alle opere da finanziare, alcune delle quali, provenienti dai territori, difficilmente verranno prese in considerazione in quanto estranee ad una visione di insieme, segnala la necessità di predisporre un quadro normativo chiaro per procedere rapidamente nei primi anni del Piano e di disporre delle indispensabili competenze per progettare, appaltare e realizzare i progetti.

Quanto alla nuova proposta di parere del relatore, nel condividere le osservazioni accolte, segnala il ruolo delle banche territoriali e l'importanza della proroga del *superbonus* 110 per cento, che potrà porre le condizioni per un nuovo rinascimento architettonico, e dichiara il voto favorevole di Forza Italia.

Il senatore MARINO (*IV-PSI*) ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere, per le parti di competenza, non numerose, tuttavia significative, un parere su un Piano complesso e articolato, la cui stesura definitiva è ancora in corso. Richiama quindi la genesi europea del *Recovery Plan* e la dialettica tra Governo e Parlamento che ha caratterizzato finora il lavoro di redazione del Piano e che ha mostrato un buon equilibrio e rispetto dei ruoli, nell'interesse del Paese.

Ringrazia a sua volta il relatore per il lavoro di ascolto e la capacità di condivisione e di sintesi e relativamente al *superbonus* 110 per cento si augura un intervento, probabilmente di competenza del Governo, per semplificare le norme attuative.

Si associa quindi a quanto detto dal senatore Steger sull'EBA, mentre esprime il timore che, quanto al *calendar provisioning*, un intervento del Governo, pur auspicabile, non sarà sufficiente. In proposito ritiene tuttavia opportuno che anche la Commissione, magari in contatto con enti regolatori, si occupi di un argomento così delicato per la ripresa del Paese.

Il senatore DE BERTOLDI (*Fdi*) rinnova gli attestati di stima per il lavoro del relatore, che ha accolto con spirito costruttivo molte delle

osservazioni espresse dai senatori, anche di minoranza, come testimoniato dai riferimenti agli NPL derivanti direttamente dalla crisi Covid, all'evasione fiscale per imprese residenti nei Paesi fiscali e alla tassazione sui profitti dei giganti del *web*. Quanto invece al punto 3 della parte relativa alla riforma fiscale, nota l'assenza di un riferimento alla capacità attrattiva del sistema, che possa favorire quindi l'arrivo di capitali di investimento nazionali e stranieri.

In conclusione, pur apprezzando la proposta di parere del relatore, comunque non vincolante per il Governo, esprime il voto di astensione del Gruppo di Fratelli d'Italia, in quanto il Parlamento, in mancanza di diverse indicazioni, rischia di essere escluso dal seguito del processo di formazione del PNRR.

Interviene quindi per dichiarare il voto favorevole della propria parte politica la senatrice ROJC (*Europeisti-MAIE-CD*), che apprezza la proposta di parere presentata, segnalando come il *superbonus* 110 per cento possa rappresentare un volano per l'economia e per il recupero del patrimonio abitativo e urbanistico in chiave di sostenibilità ambientale.

Il senatore LANNUTTI (*Misto*) si associa ai ringraziamenti per il relatore e annuncia il proprio voto favorevole.

Interviene incidentalmente il relatore PITTELLA (*PD*) per ringraziare i colleghi per il contributo fornito ai lavori della Commissione e per il consenso annunciato nei confronti della proposta di parere. Ritiene che il metodo di lavoro scelto possa essere di esempio anche per altre sedi per valorizzare la capacità di ascolto nell'adozione di scelte largamente condivise.

Auspica quindi che ciascun Gruppo si faccia tramite presso le Commissioni 5<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> affinché le osservazioni trovino accoglimento nella risoluzione e possano essere tenute in considerazione dal Governo.

Infine invita il Presidente a valutare l'opportunità che su alcuni temi, come il *calendar provisioning*, sui quali c'è una forte dialettica con i regolatori internazionali, il Senato possa prendere una ferma posizione, su iniziativa proprio della Commissione di merito.

Il PRESIDENTE apprezza lo sforzo fatto dal relatore per favorire la più ampia convergenza politica e accoglie il suo invito, riservandosi di valutare le possibili iniziative parlamentari idonee a tal fine.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore è posta ai voti e approvata.

## IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

**Schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (n. 248)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)

La relatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) illustra il provvedimento, che è volto a recepire, sulla base della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019), le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 della direttiva 2017/2455/UE del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modificano la direttiva 2006/112/UE (recante la disciplina generale dell'IVA) con riferimento agli obblighi relativi alle prestazioni di servizi.

Dopo aver ricordato il contenuto delle due direttive citate, richiama le principali modifiche apportate, che riguardano le regole di territorialità IVA stabilite per i servizi di telecomunicazione, i servizi di teleradiodiffusione e i servizi forniti per via elettronica e la fatturazione di tali servizi e l'adesione al regime speciale MOSS (*Mini One Stop Shop* – Mini Sportello Unico) e si pongono l'obiettivo di semplificare gli obblighi IVA per le imprese impegnate nell'*e-commerce* transfrontaliero, mettendo le imprese UE in condizioni di parità con le imprese non-UE

Passando all'esame del testo, ricorda che l'articolo 1 modifica in più punti la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto in materia di *e-commerce* transfrontaliero, introducendo un regime IVA applicabile alle cessioni a distanza facilitate dalle interfacce elettroniche, e che l'articolo 2, tra l'altro, introduce la definizione di vendita a distanza. Il successivo articolo 3 recepisce nell'ordinamento interno la nuova formulazione dell'articolo 35 della direttiva IVA, mentre l'articolo 4 modifica in più punti la disciplina delle sanzioni in materia di imposte dirette e di IVA (decreto legislativo n. 471 del 1997) e aggiorna alcuni riferimenti normativi.

Richiama quindi l'articolo 5, che modifica il decreto-legge n. 35 del 2005 a fini di coordinarne la terminologia con le nuove definizioni introdotte dall'articolo 2, l'articolo 6, che modifica il decreto del Ministro delle finanze n. 489 del 5 dicembre 1997, in materia di franchigie fiscali per piccole spedizioni prive di carattere commerciale, e l'articolo 7, che disciplina le procedure per l'emanazione delle disposizioni attuative del provvedimento.

Infine, segnala che l'articolo 8 abroga le disposizioni – ancora mai applicate – che prevedono l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (*reverse charge*) alle cessioni di taluni beni, che l'articolo 9 integra il Fondo per interventi strutturali di politica economica usando le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1 dello schema, mentre l'articolo 10 stabilisce che le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2021.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se il termine del 7 aprile per l'espressione del parere potrà essere prorogato.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si riserva di fornire una risposta in tempi brevi.

Su richiesta della senatrice DRAGO (*Misto*), il PRESIDENTE rinvia l'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1708) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. – Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 9 settembre 2020.

Il presidente D'ALFONSO informa che sono stati presentati 13 emendamenti, pubblicati in allegato, e che la 5<sup>a</sup> Commissione permanente ha chiesto la predisposizione della relazione tecnica sul disegno di legge. All'indirizzo del rappresentante del Governo auspica che tale documento possa essere predisposto in tempi brevi.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA assicura l'impegno del Governo, senza peraltro poter indicare fin d'ora una tempistica precisa.

Interviene quindi il senatore DI NICOLA (*M5S*), a giudizio del quale è opportuno valutare l'estensione delle norme agevolative anche ad altre zone montane, ferma restando l'opportunità di una migliore redazione del testo in discussione.

Il senatore FENU (*M5S*), nelle more della predisposizione della relazione tecnica, ritiene opportuno acquisire la valutazione dei ministeri per gli affari regionali e quello dell'economia e delle finanze, facendo presente che, tenuto anche conto dei pareri espressi dalle Commissioni consultate, appare praticabile la valutazione di estendere le disposizioni a territori che presentano condizioni simili a quelle della Sicilia, in primo luogo la Sardegna, pur non disconoscendo la priorità dell'iniziativa della Regione Sicilia.

Il senatore MARINO (*IV-PSI*) ritiene che la richiesta di relazione tecnica consenta opportunamente un approfondimento di questioni molto complesse, attivate meritoriamente dall'iniziativa del Consiglio regionale della Sicilia, ma che impongono una riflessione più ampia su altre propo-

ste di legge che interessano le attività svolte in territori montani, evitando il rischio di una legislazione eccessivamente disomogenea e localistica.

La senatrice DRAGO (*Misto*) puntualizza che l'iniziativa legislativa del Consiglio regionale nasce da condizioni specifiche, normative e storiche, che non consentono in tale fase un ulteriore rinvio dell'esame a fronte di eventuali ampliamenti nell'ambito della normativa.

Riepiloga analiticamente la specificità storica e giuridica dello Statuto, che non può essere sottaciuta né sottovalutata, nonché il contenuto degli articoli 36, 37 e 38 dello stesso Statuto, facendo poi riferimento agli accordi intervenuti in passato nella Conferenza Stato-Regioni per garantire alla Sicilia le risorse finanziarie ad essa spettanti per dettato statutario.

Ribadisce che la Sicilia è penalizzata fortemente per la mancata attuazione dello Statuto e per l'assenza di una effettiva volontà politica in grado di dare senso e significato dell'unità della Nazione (di cui ricorre il 160° anniversario oggi). A tali osservazioni critiche si aggiunge la protesta per il mancato rispetto dell'articolo 74, comma 3, del Regolamento del Senato, che impone il deferimento all'Aula dopo tre mesi dall'assegnazione in Commissione per l'iniziativa legislativa dei Consigli regionali. Sottolinea inoltre che l'eventuale estensione ad altre realtà montane sconta l'assenza di una regolamentazione specifica delle zone montane.

Tutto ciò considerato, ritiene discutibile la richiesta di relazione tecnica che rinvia *sine die* una discussione, perpetrando un vero e proprio sgarbo istituzionale al Parlamento della Regione Siciliana.

Conclude presentando l'emendamento 6.7 (testo 2), pubblicato in allegato, che fornisce una risposta alle problematiche di copertura.

Interviene quindi la senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*), facendo anche riferimento agli emendamenti 6.1 e 6.2, sottolineando la delicatezza delle questioni finanziarie sottese al disegno di legge, la cui risoluzione può essere di ausilio anche per individuare soluzioni volte a interessare altre zone montane del Paese con analoghe caratteristiche.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) non condivide le affermazioni della senatrice Drago, ritenendo essenziale acquisire la relazione tecnica sugli oneri e sulle relative coperture.

Interviene nuovamente il senatore DI NICOLA (*M5S*), a giudizio del quale le questioni di carattere finanziario assumono un rilievo essenziale per il seguito della discussione.

Il senatore MARINO (*IV-PSI*), nel rilevare la inappropriatezza dei riferimenti storici e giuridici avanzati dalla senatrice Drago in merito allo Statuto e alla sua valutazione in rapporto alla Costituzione, ritiene opportuna la richiesta della relazione tecnica e si interroga sull'attualità delle Regioni a Statuto speciale.

A giudizio del senatore SAVIANE (*L-SP-PSd'Az*) è opportuno comprendere la portata finanziaria del disegno di legge per acquisire utili informazioni rispetto agli obiettivi di affrontare l'emarginazione, l'impoverimento e lo spopolamento delle zone montane: a tale proposito, citando il caso del territorio cadorino, lamenta gli effetti della chiusura degli impianti sciistici e l'inerzia dei pubblici poteri sulla grave diffusione della fauna selvatica nelle zone montane.

La senatrice PAPTHEU (*FIBP-UDC*) rimarca le aspettative riposte nella rapida approvazione della legge d'iniziativa dell'Assemblea Regionale Siciliana, pur auspicando una revisione del testo che non scioglie i nodi della copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni in discussione. Respinge peraltro l'accusa di non voler superare le difficoltà, derivanti anche dalla mancata applicazione degli articoli 36 e 37 dello Statuto, confidando nel rapido superamento degli aspetti tecnici attraverso la predisposizione della relazione tecnica.

La senatrice DRAGO (*Misto*) ribadisce la validità delle proprie osservazioni circa il ruolo dell'Assemblea Regionale Siciliana e dello Statuto: chiede al Governo di dare tempi certi per la predisposizione della relazione tecnica.

Il presidente D'ALFONSO riepiloga quindi le posizioni emerse, richiamando peraltro il rischio che l'eventuale discussione circa la creazione di zone franche montane in altre regioni possa disperdere il valore dell'iniziativa messa in campo ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione. Ribadita la pregiudizialità della relazione tecnica, e dopo aver fatto riferimento alle possibili iniziative della Regione Sicilia per comporre con lo Stato le diverse esigenze nell'annuale accordo finanziario, auspica una rapida conclusione dell'approfondimento tecnico.

Interviene nuovamente la rappresentante del GOVERNO, che ribadisce che il Ministero dell'economia e finanze è il destinatario di una richiesta maturata in Commissione bilancio, a suo parere pienamente fondata per i problemi di copertura innegabili della proposta di legge. Rimarca peraltro che la tempistica per la definizione di tale documento istruttorio è correlata alla complessità delle questioni emerse.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 12.*

## **NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DOC. XXVII, n. 18**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per le parti di competenza il documento in titolo,

premessi che:

esso enuncia la strategia di intervento per fronteggiare la crisi pandemica – intesa sia come emergenza sanitaria che come emergenza economico-sociale – e per programmare investimenti, saldando insieme sia l’obiettivo di resistere al meglio alla crisi e di dare nuovi basi strutturali allo sviluppo economico e sociale del Paese, potendo contare su risorse finanziarie aggiuntive di provenienza europea, ammontanti a circa 200 miliardi;

ribadita la validità delle osservazioni espresse dalla Commissione nell’ottobre 2020 sulle linee guida del piano;

preso atto che l’architettura logico-sistematica del Documento in titolo è confermata dall’attuale Esecutivo;

segnalato che il Piano si innesta sui programmi di spesa e sugli obiettivi già delineati con la manovra di bilancio per il triennio 2021-23 all’interno dei quali rivestono particolare importanza le misure sul fronte fiscale e della coesione territoriale;

ritenuta inoltre:

valida l’impostazione della missione «digitalizzazione e modernizzazione della pubblica amministrazione», incentrata sulla costruzione di un’infrastruttura digitale basata sulla *cloud*, sulla gestione di basi dati, sulla costruzione di un ambiente digitale innovativo, ideato e definito anche con logiche partecipative, nonché sul principio di utilizzare le informazioni che una volta sola sono immesse nel sistema informativo pubblico, sulla sicurezza delle banche dati così come la interoperabilità delle banche dati,

esprime un parere favorevole con le seguenti osservazioni:

### **Digitalizzazione dell’amministrazione fiscale**

Ricomprendere il settore delle Agenzie fiscali nel più ampio comparto della pubblica amministrazione, dato che la specifica architettura della *cloud*, delle basi dati e dell’interoperabilità delle banche dati implica uno specifico progetto di investimenti sia in beni che in capitale umano di tale struttura;

sostenere l’importanza della costituzione di una infrastruttura digitale di raccordo tra le diverse banche dati dell’Amministrazione, che con-

senta l'archiviazione, la gestione e l'utilizzo dei dati fiscali relativi a ciascun contribuente nell'ottica di una più agevole fruizione dei medesimi dati nonché allo scopo di una maggiore tracciabilità anche ai fini antielusivi, garantendo tanto l'interoperabilità di tale tipologia d'infrastruttura digitale quanto il diretto coinvolgimento dei fruitori finali attraverso l'utilizzo, da parte degli sviluppatori pubblici, di tecniche di *Co-design* e di *User Experience*;

implementare un'infrastruttura digitale che, anche alla luce dell'introduzione del *superbonus* 110 per cento e degli altri crediti d'imposta cedibili, compresi i crediti maturati dalle imprese per gli investimenti nel Mezzogiorno e per gli investimenti in beni strumentali, garantisca la certificazione dei crediti di imposta stessi e una loro ampia circolazione tra gli operatori come mezzi di pagamento di beni e servizi, anche al fine di immettere una grande capacità finanziaria nel sistema economico senza alimentare debito;

prevedere una radicale semplificazione del quadro attuativo della agevolazione per gli interventi edilizi che beneficiano del *bonus* del 110 per cento, pena la inefficacia dello strumento (la cui validità strategica non si mette in dubbio) ai fini del rilancio del settore dell'edilizia in chiave di sostenibilità energetica e sismica. La commissione sollecita la rapida previsione di una proroga del termine del 31 dicembre 2022 ai fini della più compiuta utilizzazione di tale strumento agevolativo.

#### Riforma fiscale

Affiancare un forte impulso di semplificazione della disciplina tributaria, secondo il principio della riduzione degli adempimenti – anche derivanti dalla revisione di singole imposte e del relativo apparato di accertamento – non più della parità e trasparenza tra fisco e contribuenti, con una ridefinizione complessiva della struttura del prelievo volta a ridurre complessivamente il peso su imprese e famiglie, come suggerito anche in sede europea, in grado di sostenere i fattori produttivi e incrementare la domanda interna;

orientare le iniziative di implementazione tecnologiche anche alla lotta all'evasione fiscale, con riferimento all'imponibile evaso da parte di imprese con residenza nei paradisi fiscali, sostenendo nel contempo ogni iniziativa volta a adottare misure fiscali sui profitti delle multinazionali operanti nei servizi digitali;

utilizzare lo strumento fiscale per sostenere soggetti sociali e economici oggi relegati a i margini, come i giovani non inclusi nel mondo del lavoro e senza formazione specifica e le famiglie numerose a basso reddito: in entrambi i casi la previsione di strumenti specifici (sostegno al reddito, assegno unico, incentivi al lavoro femminile, investimenti nelle strutture di formazione e accudimento) costituisce una strada obbligata di ripresa economica su nuove basi. Nello stesso tempo sollecitare un'estensione delle agevolazioni vigenti previste nel piano Industria 4.0 anche ai settori del commercio e dei servizi.

### Giustizia tributaria

Operare una completa digitalizzazione degli archivi, dei processi decisionali e della gestione dei dati così acquisiti, inserire il settore della giustizia tributaria tra i capitoli dell'ammmodernamento e della digitalizzazione della giustizia, nell'attività in ogni grado di giudizio per recuperare efficienza e tempestività, definendo contestualmente una riforma del processo informata ai principi di terzietà e specializzazione dei giudici e di speditezza e efficacia del rito.

### Aspetti finanziari e creditizi

Ridare certezza all'attività creditizia sulla specifica questione della classificazione in sede EBA delle esposizioni deteriorate per ottenere una interpretazione delle regole che consenta la proroga delle moratorie oltre i 9 mesi senza le conseguenze sopra descritte;

ampliare i parametri stabiliti dall'Autorità Bancaria Europea (EBA) per consentire misure di agevolazione per i debitori (quali, ad esempio, l'allungamento dei piani di ammortamento) senza che la concessione di tali agevolazioni faccia scattare la riclassificazione della posizione come deteriorata;

prevedere azioni specifiche per affrontare nel medio periodo la tematica della patrimonializzazione delle banche e delle imprese, considerate le previsioni di forte crescita dei crediti deteriorati in ragione del calo del PIL, operando anche in chiave europea per rivedere le regole del *calendar provisioning* e dell'attività creditizia. In particolare, l'attività delle banche territoriali, fondamentali per garantire la resilienza del tessuto economico, dovrà essere maggiormente tutelato, rispetto alla proporzionalità delle regole europee. Inoltre, appare opportuno valutare la possibilità che gli NPL derivanti direttamente dalla crisi Covid, possano avere un trattamento differenziato;

prevedere interventi di sostegno pubblico ad operazioni di capitalizzazione delle imprese (ad es. tramite investimenti nel capitale di fondi di *private equity*, banche o tramite offerta pubblica iniziale IPO e quotazione sul mercato azionario dedicato alle PMI) estendendone la casistica al fine di realizzare le condizioni per la ripresa nella fase post pandemica in un'ottica di sostenibilità e ottimizzazione della struttura finanziaria delle imprese.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DOC. XXVII, n. 18**

La Commissione finanze e tesoro, esaminato per le parti di competenza il documento in titolo,

premessi che:

esso enuncia la strategia di intervento per fronteggiare la crisi pandemica – intesa sia come emergenza sanitaria che come emergenza economico-sociale – e per programmare investimenti, saldando insieme sia l’obiettivo di resistere al meglio alla crisi e di dare nuovi basi strutturali allo sviluppo economico e sociale del Paese, potendo contare su risorse finanziarie aggiuntive di provenienza europea, ammontanti a circa 200 miliardi;

ribadita la validità delle osservazioni espresse dalla Commissione nell’ottobre 2020 sulle linee guida del piano;

preso atto che l’architettura logico-sistematica del Documento in titolo è confermata dall’attuale Esecutivo;

segnalato che il Piano si innesta sui programmi di spesa e sugli obiettivi già delineati con la manovra di bilancio per il triennio 2021-23 all’interno dei quali rivestono particolare importanza le misure sul fronte fiscale e della coesione territoriale;

ritenuta inoltre:

valida l’impostazione della missione «digitalizzazione e modernizzazione della pubblica amministrazione», incentrata sulla costruzione di un’infrastruttura digitale basata sulla *cloud*, sulla gestione di basi dati, sulla costruzione di un ambiente digitale innovativo, ideato e definito anche con logiche partecipative, nonché sul principio di utilizzare le informazioni che una volta sola sono immesse nel sistema informativo pubblico, sulla sicurezza delle banche dati così come la interoperabilità delle banche dati;

esprime un parere favorevole con le seguenti osservazioni:

**Digitalizzazione dell’amministrazione fiscale**

Ricomprendere il settore delle Agenzie fiscali nel più ampio comparto della pubblica amministrazione, dato che la specifica architettura della *cloud*, delle basi dati e dell’interoperabilità delle banche dati implica uno specifico progetto di investimenti sia in beni che in capitale umano di tale struttura;

sostenere l’importanza della costituzione di una infrastruttura digitale di raccordo tra le diverse banche dati dell’Amministrazione, che con-

senta l'archiviazione, la gestione e l'utilizzo dei dati fiscali relativi a ciascun contribuente nell'ottica di una più agevole fruizione dei medesimi dati nonché allo scopo di una maggiore tracciabilità anche ai fini antielusivi, garantendo tanto l'interoperabilità di tale tipologia d'infrastruttura digitale quanto il diretto coinvolgimento dei fruitori finali attraverso l'utilizzo, da parte degli sviluppatori pubblici, di tecniche di *Co-design* e di *User Experience*;

implementare un'infrastruttura digitale che, anche alla luce dell'introduzione del *superbonus* 110 per cento e degli altri crediti d'imposta cedibili, compresi i crediti maturati dalle imprese per gli investimenti nel Mezzogiorno e per gli investimenti in beni strumentali, garantisca la certificazione dei crediti di imposta stessi e una loro ampia circolazione tra gli operatori come mezzi di pagamento di beni e servizi, anche al fine di immettere una grande capacità finanziaria nel sistema economico senza alimentare debito;

prevedere una radicale semplificazione del quadro attuativo della agevolazione per gli interventi edilizi che beneficiano del *bonus* del 110 per cento, pena la inefficacia dello strumento (la cui validità strategica non si mette in dubbio) ai fini del rilancio del settore dell'edilizia in chiave di sostenibilità energetica e sismica. La commissione sollecita la rapida previsione di una proroga del termine del 31 dicembre 2022 ai fini della più compiuta utilizzazione di tale strumento agevolativo.

#### Riforma fiscale

Affiancare un forte impulso di semplificazione della disciplina tributaria, secondo il principio della riduzione degli adempimenti – anche derivanti dalla revisione di singole imposte e del relativo apparato di accertamento – non più della parità e trasparenza tra fisco e contribuenti, con una ridefinizione complessiva della struttura del prelievo volta a ridurre complessivamente il peso su imprese e famiglie, come suggerito anche in sede europea, in grado di sostenere i fattori produttivi e incrementare la domanda interna;

orientare le iniziative di implementazione tecnologiche anche alla lotta all'evasione fiscale, con riferimento all'imponibile evaso da parte di imprese con residenza nei paradisi fiscali, sostenendo nel contempo ogni iniziativa volta a adottare misure fiscali sui profitti delle multinazionali operanti nei servizi digitali;

utilizzare lo strumento fiscale per sostenere le famiglie numerose a basso reddito e i soggetti sociali e economici oggi relegati ai margini, come i giovani non inclusi nel mondo del lavoro e senza formazione specifica: in entrambi i casi la previsione di strumenti specifici (sostegno al reddito, assegno unico, incentivi al lavoro femminile, investimenti nelle strutture di formazione e accudimento) costituisce una strada obbligata di ripresa economica su nuove basi. Nello stesso tempo sollecitare un'estensione delle agevolazioni vigenti previste nel piano Industria 4.0 anche ai settori del commercio e dei servizi.

### Giustizia tributaria

Operare una completa digitalizzazione degli archivi, dei processi decisionali e della gestione dei dati così acquisiti, inserire il settore della giustizia tributaria tra i capitoli dell'ammodernamento e della digitalizzazione della giustizia, nell'attività in ogni grado di giudizio per recuperare efficienza e tempestività, definendo contestualmente una riforma del processo informata ai principi di terzietà e specializzazione dei giudici e di speditezza e efficacia del rito.

### Aspetti finanziari e creditizi

Ridare certezza all'attività creditizia sulla specifica questione della classificazione in sede EBA delle esposizioni deteriorate per ottenere una interpretazione delle regole che consenta la proroga delle moratorie oltre i 9 mesi senza le conseguenze sopra descritte;

ampliare i parametri stabiliti dall'Autorità Bancaria Europea (EBA) per consentire misure di agevolazione per i debitori (quali, ad esempio, l'allungamento dei piani di ammortamento) senza che la concessione di tali agevolazioni faccia scattare la riclassificazione della posizione come deteriorata;

prevedere azioni specifiche per affrontare nel medio periodo la tematica della patrimonializzazione delle banche e delle imprese, considerate le previsioni di forte crescita dei crediti deteriorati in ragione del calo del PIL, operando anche in chiave europea per rivedere le regole del *calendar provisioning* e dell'attività creditizia. In particolare, l'attività delle banche territoriali, fondamentali per garantire la resilienza del tessuto economico, dovrà essere maggiormente tutelato, rispetto alla proporzionalità delle regole europee. Inoltre, appare opportuno valutare la possibilità che gli NPL derivanti direttamente dalla crisi Covid, possano avere un trattamento differenziato;

prevedere interventi di sostegno pubblico ad operazioni di capitalizzazione delle imprese (ad es. tramite investimenti nel capitale di fondi di *private equity*, banche o tramite offerta pubblica iniziale IPO e quotazione sul mercato azionario dedicato alle PMI) estendendone la casistica al fine di realizzare le condizioni per la ripresa nella fase post pandemica in un'ottica di sostenibilità e ottimizzazione della struttura finanziaria delle imprese.

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1708

### Art. 3.

#### 3.1

GIAMMANCO, PAPATHEU, SCHIFANI, TOFFANIN

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera a) sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti «1° gennaio 2021»;*

b) *alla lettera c) sostituire le parole: «dall'anno 2020» con «dall'anno 2021» e le parole: «all'anno 2025» con le seguenti: «all'anno 2026».*

---

#### 3.2

MOLLAME

*Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*«c-bis) esenzione dalle imposte comunali proprie a decorrere dall'anno 2020 e fino all'anno 2025 per i terreni agricoli;».*

---

---

---

**Art. 4.****4.0.1**

MOLLAME

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni in materia di lavoratori che offrono sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 74, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone franche montane in Sicilia, così come individuate ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.».

---

**Art. 5.****5.1**

GIAMMANCO, PAPTAEU, SCHIFANI, TOFFANIN

*Al comma 1 sostituire le parole: «al 1° gennaio 2020» con le seguenti: «al 1° gennaio 2021».*

---

**Art. 6.****6.1**

GIAMMANCO, TOFFANIN

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 6.**

*(Norma finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della legge, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002.

2. Il finanziamento delle zone franche montane siciliane, successivamente alla fase di avvio, avverrà con le risorse finanziarie che in quota proverranno dall'attuazione degli articoli 36 e 37, secondo la previsione contenuta nello Statuto della Regione Siciliana.».

---

## 6.2

GIAMMANCO, TOFFANIN

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### «Art. 6.

*(Norma finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della legge, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli investimenti strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 282 del 29 novembre 2004, convertito con modifica dalla legge n. 307 del 24 dicembre 2004.

2. Il finanziamento delle zone franche montane siciliane, successivamente alla fase di avvio, avverrà con le risorse finanziarie che in quota proverranno dall'attuazione degli articoli 36 e 37, secondo la previsione contenuta nello Statuto della Regione Siciliana.».

---

## 6.3

LEONE, SANTANGELO, MOLLAME, Giuseppe PISANI, TRENTACOSTE, CAMPAGNA, RUSSO, MARINELLO, ANASTASI, DI PIAZZA, D'ANGELO

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire la parola: «annui» con le seguenti: «per l'anno 2022»;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. A decorrere dall'anno 2023, al finanziamento delle zone franche montane siciliane, provvede la Regione Sicilia mediante quota parte delle risorse di cui agli articoli 36 e 37 dello Statuto.».

---

**6.4**

DE BERTOLDI

*All'articolo 6, dopo le parole: «pari a 300 milioni di euro annui», aggiungere le seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023».*

---

**6.5**

LEONE, SANTANGELO, MOLLAME, Giuseppe Pisani, TRENTACOSTE, CAMPAGNA, RUSSO, MARINELLO, ANASTASI, DI PIAZZA, D'ANGELO

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 36 e 37 dello Statuto della Regione Siciliana.».*

---

**6.6**

LEONE, MOLLAME, SANTANGELO, Giuseppe Pisani, TRENTACOSTE, CAMPAGNA, RUSSO, MARINELLO, ANASTASI, DI PIAZZA, D'ANGELO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il finanziamento delle zone franche montane siciliane, successivamente alla fase di avvio, avverrà con le risorse finanziarie della Regione Sicilia rivenienti dagli articoli 36 e 37 dello Statuto.».

---

**6.7 (testo 2)**

DRAGO

*Al comma 1, sostituire le parole: «decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.» con le altre: «decreto-legge n. 282 del 29 novembre 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 24 dicembre 2004.».*

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il finanziamento delle Zone franche montane siciliane, successivamente al primo anno in cui si applicheranno le modalità di cui al primo comma, è garantito dalle risorse rivenienti dall'attuazione dello Statuto Regionale Siciliano agli articoli 36 e 37 secondo la previsione in esso contenuta.».

---

**6.7**

DRAGO, BAGNAI, SAVIANE, MONTANI, BORGHESI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il finanziamento delle Zone franche montane siciliane, successivamente al primo anno nelle modalità di cui al primo comma, è garantito dalle risorse rivenienti dalla attuazione, secondo la previsione contenuta nello Statuto siciliano, degli articoli 36 e 37.».

---

**6.8**

DI PIAZZA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. A decorrere dall'anno 2023, il finanziamento delle zone franche montane siciliane, è garantito, altresì, mediante incremento proporzionale della compartecipazione regionale al gettito, stabilito dalle norme di attuazione dello Statuto agli articoli 36 e 37.».

---

**6.9**

FARAONE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Ad integrazione di quanto previsto dal comma 1, il finanziamento delle zone franche montane siciliane, decorso un anno dall'approvazione della presente legge, può avvenire anche con risorse finanziarie della Regione Siciliana, rivenienti dagli articoli 36 e 37 dello Statuto della medesima regione.».

---

## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Mercoledì 17 marzo 2021

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 225**

*Presidenza del Presidente*  
**VALLARDI**

*Orario: dalle ore 9,35 alle ore 10,30  
(sospensione dalle ore 10 alle ore 10,05)*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ORIGIN ITALIA – ASSOCIAZIONE ITALIANA CONSORZI INDICAZIONI GEOGRAFICHE E DELLA FEDERAZIONE ITALIANA STRADE DEL VINO DELL'OLIO E DEI SAPORI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DOCUMENTO XXVII, N. 18 (PROPOSTA DI «PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA»), PER LE PARTI DI COMPETENZA*

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 226**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**BITI**

*indi del Presidente*  
**VALLARDI**

*Orario: dalle ore 10,35 alle ore 12,10  
(sospensione dalle ore 11,30 alle ore 11,35)*

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA FLORVENETO – ASSOCIAZIONE FLOROVIVAISTI DEL VENETO, DELL'ASSOCIAZIONE FLOROVIVAISTI VENETI, DELL'ASSOCIAZIONE FILIERA FLOROVIVAISTICA DEL LAZIO, DELL'ASSOCIAZIONE FLORICOLTORI E FIORISTI ITALIANI DELLA COLDIRETTI (AFFI), DI ASPROFLOR, DEL DISTRETTO FLOROVIVAISTICO DEL PONENTE LIGURE, DEL DISTRETTO RURALE VIVAISTICO-ORNAMENTALE DI PISTOIA E DEL DISTRETTO FLOROVIVAISTICO INTERPROVINCIALE LUCCA PISTOIA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2009 (DISCIPLINA DEL SETTORE FLOROVIVAISTICO)

## Plenaria

162<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> pomeridiana)

Presidenza del Presidente  
VALLARDI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

IN SEDE CONSULTIVA

**Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e l'uso dei biocidi (n. 242)**

(Osservazioni alle Commissioni 2<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*), in sostituzione della relatrice Fattori, presenta e illustra una proposta di osservazioni favorevoli.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verifica la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di osservazioni viene posta in votazione ed approvata all'unanimità.

*AFFARI ASSEGNATI***Fenomeno della cosiddetta «moria del kiwi» (n. 147)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 34)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore TARICCO (*PD*) presenta ed illustra una nuova formulazione della risoluzione sull'affare assegnato in titolo, in cui sono state recepite le richieste avanzate dal Governo.

Il sottosegretario BATTISTONI esprime parere favorevole sulla risoluzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verifica la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di risoluzione viene posta in votazione ed approvata all'unanimità.

*La seduta, sospesa alle ore 14,20, riprende alle ore 14,25.*

*CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA DELLA COMMISSIONE*

Il presidente VALLARDI comunica che una nuova seduta della Commissione è convocata alle ore 15,15.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

## **OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 242**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di competenza,

premessi che lo schema di decreto è diretto a definire l'apparato sanzionatorio per le ipotesi di violazione delle norme del regolamento n. 528/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

considerata la natura squisitamente tecnica dello schema di decreto, incentrato sulla disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni del citato regolamento europeo sulla commercializzazione e sull'uso dei biocidi;

rilevato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alle tematiche di interesse della Commissione;

esprime osservazioni favorevoli.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 147  
(Doc. XXIV, n. 34)**

La Commissione,

a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare sulle problematiche del fenomeno della cosiddetta «moria del kiwi»,

richiamato l’ampio ciclo di audizioni svolto con i soggetti istituzionali competenti e gli esperti nonché il materiale acquisito;

premesso che:

l’actinidia, o kiwi, è un frutto coltivato con successo a partire dagli anni ’70, ed è da subito diventata una coltura in grado di apportare una importante componente di reddito, di ampliamento di offerta commerciale e di allungamento della stagione produttiva e della distribuzione del lavoro per moltissime aziende del comparto frutticolo nazionale;

nel quadro di una produzione mondiale di kiwi di circa 3,5 milioni di tonnellate, quasi la metà della quale realizzata in Cina, l’Italia risultava fino a pochi anni or sono, dopo la Cina stessa, il secondo produttore mondiale, davanti alla Nuova Zelanda, arrivando a produrre oltre mezzo milione di tonnellate annue, con una produzione media purtroppo in calo negli ultimi anni, ed essendo comunque l’Italia il primo esportatore mondiale (davanti alla Nuova Zelanda ed alla Cina la quale assorbe il proprio prodotto interno), rimanendo un *player* mondiale, anche con approvvigionamento del prodotto da commercializzare da fuori Paese (con uscita di risorse e di *know-how*);

la «moria del kiwi» è una sindrome che colpisce l’actinidia e comporta l’appassimento delle piante per morte dell’apparato radiale, con conseguente perdita della produzione e il disseccamento delle stesse, fino a compromettere in maniera irreversibile, anche nel giro di una sola stagione, l’intero frutteto. Gli apparati radicali delle piante sintomatiche appaiono compromessi e caratterizzati da marcescenza diffusa con capillizio radicale assorbente assente;

ad oggi la «moria del kiwi» rimane la più grave malattia dell’actinidia; rispetto ad altre, presenta numerosi aspetti che la rendono estremamente complessa: non è stato identificato un chiaro ed unico agente eziologico ed è multifattoriale, ovvero si manifesta in concomitanza di diversi fattori presenti contemporaneamente, peraltro ancora non completamente definiti;

non esiste allo stato attuale né una cura né prevenzione efficace nonostante si sia cercato di controllare i fattori predisponenti, come gli eccessi idrici nel suolo. Anche a causa della difficile individuazione delle cause, non è stato al momento possibile trovare soluzioni efficaci per contrastarla, e a partire dal 2012, si è diffusa in tutti gli areali di coltivazione in Italia;

la moria è attualmente in continua espansione in tutti gli areali di coltivazione, arrivando a colpire oltre il 25 per cento della superficie nazionale (6.560 ettari su un totale di 25.000 ettari): apparsa a Verona nel 2012 (dove ha colpito, ad oggi, circa 2.000 ettari su un totale di 2.500 ettari prima presenti), si è poi diffusa in Friuli nel 2014 (interessando attualmente oltre 80 ettari su un totale di 650 ettari), in Piemonte nel 2015 (dove attualmente interessa 4.000 ettari su un totale di 5.500), nel Lazio nel 2017 (dove si stima una perdita di almeno 2000 ettari, in forte aumento); vi sono altresì alcune segnalazioni in Calabria, in Basilicata e in Romagna a partire dal 2018;

per il 2020, è stato stimato un danno diretto agli agricoltori di oltre 300 milioni di euro (senza considerare l'indotto); va altresì considerato che il danno arrecato alle superfici è permanente, a differenza di molte altre calamità per le quali, nell'anno successivo, è possibile tornare alla piena produzione: nel caso della moria del kiwi, invece, si devono sommare ogni anno le mancate produzioni delle superfici colpite alle nuove, per cui la perdita di produzione è quasi esponenziale. In tale senso, si stima che la perdita economica cumulata sfiori ormai il miliardo di euro;

al momento non sono emerse valide alternative di coltivazione, soprattutto in determinati areali, sia per motivi di mercato sia per motivi agronomici e pedoclimatici;

premesso altresì che:

dal 2013, data la gravità del problema, alcuni enti locali del veronese e altri enti pubblici (Provincia di Verona e Camera di Commercio, Comuni di Sommacampagna, Valeggio sul Mincio, Villafranca e Sona; Consorzio kiwi del Garda) hanno iniziato a finanziare le prime ricerche, ad opera di CREA ed AGREA Centro Studi, per indagare il fenomeno e cercare di individuarne le cause; la problematica si è rivelata fin da subito estremamente complessa; successivamente, la regione Veneto dal 2015 e la regione Piemonte dal 2017 hanno finanziato altri ulteriori progetti, rispettivamente il progetto relativo alla «Individuazione di idonee strategie di contrasto alla moria del kiwi nel veronese», condotto in collaborazione tra Veneto Agricoltura (PD), Consorzio di tutela del kiwi del Garda (VR), AGREA Centro studi (VR) e CREA di Fiorenzuola (PC), e il progetto «Kimor», condotto da Agrion (CN), Università di Torino, Servizio fitosanitario e CREA di Torino. In tutti i progetti sono stati indagati gli aspetti agronomici legati alla struttura del terreno, alla sostanza organica ed alla regimazione delle acque;

le ricerche portate avanti, pur avendo permesso di approfondire la conoscenza del fenomeno, non riescono purtroppo ancora a fornire risul-

tati risolutivi: non si è potuto infatti chiarire in modo completo le cause del fenomeno, e di conseguenza individuare i rimedi più efficaci. Le evidenze preliminari ottenute indicano sì un legame della moria con la sistemazione del terreno e l'acqua, ma non permettono ancora di trarre conclusioni univoche, in grado di orientare in modo chiaro scelte su materiali vegetali, trattamenti fitosanitari, irrigazione e pratiche agronomiche;

rilevato che:

i cambiamenti climatici in atto stanno determinando una variazione della piovosità, sia in termini di frequenza che di intensità, e delle temperature, influenzando l'evapotraspirazione delle piante e comportando modificazioni significative sul fabbisogno di apporto idrico, anche alla luce del fatto che gli studi effettuati sulla fisiologia e sull'anatomia del kiwi hanno reso evidente la significativa richiesta di acqua ma anche la estrema sensibilità al ristagno idrico e a condizioni anossiche del suolo;

è stato evidenziato che la sommersione sia uno dei fattori importanti nell'eziologia della moria del kiwi, e come essa possa portare, anche rapidamente, a condizioni di anossia in grado di compromettere lo stato fisiologico e le capacità di difesa della pianta; tuttavia, una gestione agronomica delle colture che provvedesse al miglioramento dell'aerazione del suolo ed evitasse i ristagni di acqua non è stata sufficiente a prevenire l'insorgenza del fenomeno;

peraltro, prove in ambiente controllato svolte dall'Università degli Studi di Udine hanno dimostrato che la moria del kiwi non può essere semplificabile come una mera risposta fisiologica della pianta ai periodi di sommersione, dal momento che la sola applicazione di periodi di sommersione in terreni sterilizzati non ha indotto la comparsa dei sintomi, che si sono manifestati invece laddove i terreni erano stati prelevati in siti con moria;

anche l'alta temperatura del suolo, è stata ipotizzata come possibile causa, o concausa, del fenomeno;

i cambiamenti climatici potrebbero non solo influenzare la risposta fisiologica del kiwi, ma anche l'attività e l'equilibrio delle popolazioni microbiche del suolo: ad oggi mancano analisi su un'ampia casistica per poter ipotizzare quali fattori possano aver agito in favore di microrganismi patogeni;

negli areali e nelle coltivazioni colpite è stata riscontrata la presenza di diversi microrganismi patogeni, anche non presenti contemporaneamente ad indicare un legame con la moria. Ad oggi sono state riscontrate diverse specie di oomiceti, di funghi e di batteri;

l'impiego di portainnesti idonei potrebbe essere un approccio ipoteticamente risolutivo al fenomeno: per tutte le specie frutticole e orticole l'impiego dei portainnesti ha permesso spesso di superare problemi legati al terreno, sia di origine fisica che patologica. Si è iniziato a testare questa ipotesi con alcuni portainnesti recentemente apparsi sul mercato: questo studio deve essere approfondito ed ampliato con nuovi materiali e con una osservazione pluriennale. Per l'actinidia questo percorso è appena ini-

ziato, ma vi sono grandi potenzialità dato l'ampio germoplasma esistente (soprattutto in Cina) da valutare per la tolleranza alla moria oltre che per il comportamento agronomico e produttivo con le varietà coltivate;

considerato che:

il fenomeno della moria del kiwi è un problema di estrema gravità, che ha già messo in ginocchio un comparto strategico dell'agricoltura nazionale; esso tuttavia, fino ad oggi, è stato studiato ed affrontato in maniera prevalentemente «locale», con azioni promosse da enti territoriali e di ricerca che hanno interessato specifici areali e talvolta senza sostegno economico finalizzato;

il quadro complessivo delle cause della moria è ancora in attesa di una completa definizione: come si è visto, la struttura del terreno, l'acqua ed i microorganismi appaiono avere un ruolo importante, così come i cambiamenti climatici in atto, con le conseguenti variazioni di piovosità e temperature; anche l'impiego di portainnesti idonei rappresenta una via da perseguire, ma i riscontri sperimentali necessari in tale prospettiva richiedono l'introduzione di nuovi materiali ed osservazioni pluriennali;

rilevato che:

per trovare una soluzione concreta e duratura al problema bisogna conoscere meglio le cause e testare varie ipotesi, e questo è possibile esclusivamente con un apposito programma di ricerca nazionale pluriennale che consenta uno studio multidisciplinare del fenomeno, per indagarne ed approfondirne molti aspetti;

le conoscenze di cui oggi disponiamo sono di fatto riconducibili al lavoro che alcuni enti ed istituzioni dei territori maggiormente colpiti hanno messo in campo in termini di ricerca, studio e sperimentazione in questi anni sul tema, dai servizi fitosanitari di Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Friuli Venezia Giulia, al Laboratorio di biotecnologie microbiche applicate all'agricoltura e all'agroindustria di Torino, il CREA-Centro Genomica e Bioinformatica di Fiorenzuola d'Arda, il CREA-Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura di Roma, al Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali ed Alimentari AGROINNOVA e di Chimica del suolo dell'Università di Torino, il Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali dell'Università di Udine, ad Agrea Centro Studi di Verona, l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale della regione Friuli Venezia Giulia, Veneto Agricoltura e la Fondazione AGRION per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura di Cuneo;

tutti questi soggetti si sono dati, proprio per ottenere una maggiore efficacia nel loro lavoro, un coordinamento spontaneo, che ha dovuto però scontare carenze dovute alle ridotte risorse disponibili;

rilevato in conclusione che:

presso il MIPAAF è stato istituito nel mese di settembre 2020, su indicazione del Comitato Fitosanitario Nazionale, un «Gruppo di lavoro

tecnico-scientifico per contrastare la problematica della sindrome della «moria di kiwi», con l'obiettivo di «coordinare le attività di ricerca e definire linee guida per la gestione di questa emergenza» di cui faranno parte il Servizio fitosanitario centrale, il CREA-DC e CREA-GB, e i Servizi fitosanitari regionali interessati, con diversi esperti, coinvolgendo anche le istituzioni di ricerca dei territori, i Servizi fitosanitari di Lazio, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Calabria e Basilicata, oltre a degli *stakeholder* (OP e rappresentanti del commercio nazionale ed internazionale);

il gruppo di lavoro ha avuto il mandato di «definire i criteri di indagine per determinare le aree in cui si manifesta il fenomeno; indicare le misure utili a rallentarlo; stabilire le linee di ricerca multidisciplinari che affrontino gli aspetti legati alla relazione clima – suolo, alla fisiologia della pianta, nonché agli organismi nocivi secondari»;

per quanto premesso, considerato e rilevato, si impegna il Governo:

1. a dedicare la massima attenzione e mettere in campo risorse economiche adeguate al grave fenomeno della «moria del Kiwi», al fine di giungere ad identificarne le reali cause e di trovare soluzioni adeguate, tutelando gli impianti ancora efficienti ed in essere e salvaguardando le prospettive della coltura dell'actinidia, proprio per il ruolo così importante assunto nella frutticoltura del nostro paese e per la tutela della forza lavoro e del patrimonio di competenza esistente;

2. a prevedere in particolare il coinvolgimento degli Enti e delle Istituzioni che stanno lavorando sul tema nei molti territori colpiti da questa problematica in questi anni nel «Gruppo di lavoro tecnico-scientifico per contrastare la problematica della sindrome della «moria di kiwi», al fine di coordinare le attività di ricerca e definire le linee guida per una gestione efficiente ed efficace dell'emergenza;

3. a sostenere previo reperimento delle risorse un adeguato progetto complessivo, dotato delle risorse necessarie, un programma di ricerca dedicato, valorizzando il lavoro fatto finora dai diversi soggetti interessati (campi prova, impianti commerciali monitorati ed esperimenti messi a punto in condizioni controllate) quale punto di partenza per un progetto nuovo, con linee di ricerca che dovrebbero indagare quanto meno i seguenti aspetti:

a) agronomico, gestione del suolo, dell'acqua e dell'irrigazione, interazione pianta-suolo e pianta-acqua;

b) microbiologico, analisi degli agenti biotici (singoli e come consorzi microbici, patogeni e agenti utili) presenti nel terreno e nelle radici in diverse condizioni, con approcci ad ampio spettro quali l'analisi metagenomica per evidenziare microrganismi presenti e loro comunità;

c) fitopatologico, con approfondimenti eziologici: principalmente studi sui patogeni e sulle dinamiche che portano alla degradazione radicale (interazione ospite/patogeni, valutazione delle condizioni ambientali favorevoli/sfavorevoli per l'aggressività dei patogeni più comuni, stu-

dio sul rinnovo degli apparati radicali), e lavoro sui portainnesti resistenti al fine di fornire risposte reali per la lotta contro la malattia;

d) pedologico, ovvero analisi della tessitura e della struttura del suolo, per correlare tutte le osservazioni con le condizioni chimico-fisiche del terreno, analisi chimica e metabolomica, per evidenziare la presenza di sostanze tossiche o metaboliti rilasciate dai microorganismi o dalle piante in condizioni di stress;

e) fisiologico, mediante analisi della fotosintesi, traspirazione, efficienza d'uso dell'acqua, nutrizione, bilancio ormonale, crescita epigea (analisi multispettrale puntuale e aerea) ed ipogea (apparati radicali), produzione e qualità;

f) genomico, ovvero studio della risposta agli stress mediante analisi dei geni chiave implicati nelle diverse vie metaboliche in situazioni di moria *vs* sano;

g) genetico, ovvero valutazione del germoplasma per la ricerca di portainnesti tolleranti e relativa affinità, portamento, produzione quali-quantitativa, e miglioramento genetico;

h) climatologico, ovvero analisi climatiche (storiche e monitoraggio *real-time*) dell'ambiente e del suolo, mitigazione degli eventi che causano stress nelle piante;

4. nell'ambito delle risorse del Ministero disponibili, dotare il tavolo di coordinamento nazionale «Gruppo di lavoro tecnico-scientifico per contrastare la problematica della sindrome della «moria di kiwi»» di adeguate risorse, valorizzando le sperimentazioni territoriali in atto nelle varie regioni colpite, per permettere una completa mappatura della diffusione, il monitoraggio e la valutazione di nuovi prodotti o soluzioni, per la definizione di linee guida e protocolli di coltivazione, prevedendo la più ampia divulgazione dei risultati raggiunti nei territori, nelle realtà aziendali e a livello tecnico.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 227**

*Presidenza del Presidente*  
VALLARDI

*Orario: dalle ore 14,35 alle ore 14,55*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE SOSTENITORI E AMICI DELLA POLIZIA STRADALE (A.S.A.P.S.), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 337 (DANNI CAUSATI ALL'AGRICOLTURA DALL'ECESSIVA PRESENZA DELLA FAUNA SELVATICA)*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 228**

*Presidenza del Presidente*  
VALLARDI

*Orario: dalle ore 15 alle ore 15,05*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Plenaria****163<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> pomeridiana)***Presidenza del Presidente***VALLARDI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(Doc. XXVII, n. 18) Proposta di «Piano nazionale di ripresa e resilienza»**

(Parere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

Il relatore TARICCO (PD) presenta ed illustra una proposta parere favorevole con condizioni, già condivisa con il rappresentante del Governo, in cui sono state recepite diverse proposte ed osservazioni pervenute dai componenti della Commissione.

Il sottosegretario BATTISTONI esprime parere favorevole sulla proposta del relatore.

Il senatore DE BONIS (Europeisti-MAIE-CD) chiede il motivo per cui la Commissione abbia deciso di procedere nella seduta odierna alla votazione del parere sul documento in esame, dal momento che nella Conferenza dei Capigruppo svoltasi ieri il rappresentante della Lega aveva chiesto, a nome del proprio Gruppo, di avere più tempo a disposizione per approfondire l'esame del PNRR. Ritiene che l'improvvisa accelerazione decisa in Commissione diretta alla conclusione dell'esame del documento risulti irrispettosa nei confronti di coloro che abbiano presentato in data odierna proposte di modifica non prese in considerazione dal Governo per la limitatezza del tempo disponibile.

Il presidente VALLARDI fa presente che la tempistica di esame del documento è stata decisa dai componenti della Commissione e che non rilevano a tal fine eventuali affermazioni fatte da singoli partecipanti alla Conferenza dei Capigruppo.

Stante l'assenza di interventi in discussione generale, si passa alla fase delle dichiarazioni di voto.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*) ringrazia il relatore per l'ottimo lavoro svolto che ha consentito alla Commissione di disporre di un quadro assai dettagliato delle proposte contenute nel PNRR. Ricorda che il documento in esame è stato presentato più di due mesi fa da un altro Governo che era appoggiato da una diversa maggioranza rispetto a quella odierna. Fa presente che con il parere la Commissione fornisce una serie di indicazioni dirette alla predisposizione di un nuovo documento, senza sapere tuttavia l'*iter* che questo nuovo testo andrà a percorrere, in particolare se sarà sottoposto o meno ad un vaglio del Parlamento. Di sicuro il PNRR relega l'agricoltura in una posizione di secondo piano destinandole risorse limitate nonostante la riconosciuta centralità del settore. Preannuncia il proprio voto di astensione restando in fiduciosa attesa del nuovo Piano che sarà presentato in sede europea dal Governo, con l'auspicio che in esso saranno presenti maggiori risorse in favore dell'agricoltura e, più in generale, maggiore considerazione ed attenzione per l'intera filiera. Ricorda in conclusione che l'attuazione del PNRR si andrà sviluppando di pari passo con la nuova PAC, altro strumento in cui saranno previste risorse limitate in favore dell'agricoltura italiana.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) ringrazia il relatore Taricco per il lavoro certosino svolto nonché il sottosegretario Battistoni per l'apporto fornito. Preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo ponendo in evidenza come nel parere vengano rimarcate diverse tematiche non adeguatamente considerate e valutate nel documento originariamente presentato dal Governo.

La senatrice BITI (*PD*) ringrazia il relatore e il rappresentante del Governo per aver portato a termine un lavoro particolarmente complesso, così come è complesso il tema affrontato. Sottolinea la necessità da parte della Commissione e del Parlamento di intervenire rapidamente in modo da recuperare il tempo perduto a seguito delle dimissioni del precedente Esecutivo. Rileva come la Commissione con il parere in discussione fornisca un impulso significativo al Governo riguardo al futuro ruolo dell'agricoltura nella prospettiva dello sviluppo del Paese e preannuncia in conclusione il voto favorevole del proprio Gruppo.

La senatrice NATURALE (*M5S*) pone in evidenza la qualità del documento finale posto in votazione che, grazie soprattutto al lavoro del relatore, affronta tantissime tematiche già affrontate e discusse da parte della Commissione. Sottolinea come nella proposta di parere siano state recepite anche progetti ed idee caratterizzanti l'azione del Movimento 5 Stelle.

Preannuncia in conclusione il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ringrazia il relatore e il Governo per l'ampia disponibilità dimostrata e preannuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver ringraziato relatore e rappresentante del Governo per l'ottimo lavoro svolto, sottolinea come il parere che viene posto in votazione è diretto a migliorare l'azione dell'Esecutivo come delineata nel documento a suo tempo presentato all'esame del Parlamento. Pone in evidenza come diverse indicazioni segnalate dal proprio Gruppo, riferite a tutte le linee di azione del PNRR, siano state recepite nel parere. Preannuncia infine il voto favorevole del proprio Gruppo dopo aver invitato i colleghi a monitorare l'effettivo recepimento di quanto stabilito dalla Commissione nel testo definitivo del Piano.

Il relatore TARICCO (*PD*) ringrazia tutti coloro che hanno collaborato per raggiungere l'obiettivo, a partire dai componenti della Commissione sino al rappresentante del Governo ed agli uffici, di un testo condiviso in cui fossero raccolte le molteplici indicazioni e osservazioni pervenute.

Il presidente VALLARDI sottolinea in conclusione come l'ampia condivisione con cui la Commissione si appresta a votare il parere dimostra la positività del lavoro svolto, in cui si è badato agli interessi dell'agricoltura lasciando da parte gli interessi dei singoli.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori la proposta di parere favorevole con condizioni viene posta in votazione ed approvata.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DOCUMENTO XXVII, n. 18**

La Commissione, esaminata la Proposta di «Piano nazionale di ripresa e resilienza», per quanto di competenza,

premessi che:

il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è un programma di investimenti che l'Italia deve presentare entro il prossimo 30 aprile, nell'ambito del piano finanziario straordinario – denominato Next Generation EU (NGEU) – approntato dall'Unione europea per sostenere gli Stati membri nel fronteggiare la crisi dovuta all'emergenza sanitaria da Covid-19, che integra il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

con il Piano il Governo intende affrontare, insieme alle conseguenze immediate – sanitarie, sociali ed economiche – della crisi pandemica (Piano di Ripresa), anche i nodi strutturali dell'economia e della società. In particolare, si intende avviare quei processi che consentano alla struttura economica del Paese di gestire eventi estremi (Piano di Resilienza) anche attraverso l'adozione di riforme in linea con le Raccomandazioni specifiche al Paese (Country Specific Recommendations – CSR) della Commissione europea e i Piani nazionali di riforma (PNR) adottati dal Governo negli ultimi anni;

premessi inoltre che:

per il mondo e per il settore agricolo oltre alla sostenibilità ambientale è fondamentale una sostenibilità economica e sociale quali premesse per preservare presenza ed attività soprattutto nelle aree più marginali e che quindi è centrale una equa distribuzione dei valori (anche economico) su tutti gli attori della filiera per garantire una salvaguardia ed una stabilizzazione del reddito dei «produttori», l'anello più debole della filiera;

rilevato che:

il Piano si concentra sui tre assi di intervento condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale. Individua, inoltre, tre priorità trasversali: parità di genere, giovani e Sud e riequilibrio territoriale, perseguite in tutte le sei missioni in cui è articolato il Piano;

il Piano si articola quindi in sei missioni, che a loro volta raggruppano sedici componenti funzionali a realizzare gli obiettivi economico-so-

ciali definiti nella strategia del Governo. Tali componenti si articolano poi in 48 linee di intervento per progetti omogenei e coerenti;

le sei missioni del PNRR sono: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute;

rilevato inoltre che:

– la prima missione del Piano in esame, dedicata alla «Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura», assume importanza decisiva per migliorare radicalmente la competitività dell'economia e la qualità del lavoro e per rendere il Paese protagonista della competizione tecnologica globale; tale missione, per la quale sono complessivamente stanziati 46,30 miliardi, caratterizzando ogni politica di riforma del Piano stesso, dal fisco alla pubblica amministrazione, costituisce la necessaria premessa per l'attuazione del processo di transizione ecologica, che pure rappresenta uno degli assi portanti e strategici del «Recovery Plan»;

1.1 nello specifico, la componente «Digitalizzazione e modernizzazione della pubblica amministrazione», cui sono assegnate risorse per 11,75 miliardi, si propone di: favorire l'innovazione e la trasformazione digitale del settore pubblico, dotandolo di infrastrutture moderne, interoperabili e sicure; accelerare i tempi della giustizia; promuovere la diffusione di piattaforme, servizi digitali e pagamenti elettronici presso le pubbliche amministrazioni e i cittadini;

argomenti di interesse della Commissione sono presenti laddove viene ricordata la necessità di un continuo aggiornamento tecnologico nell'agricoltura e si prevede anche la digitalizzazione e reingegnerizzazione del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e dei relativi sistemi informativi degli Organismi Pagatori Regionali/Provinciali;

1.2 la componente relativa alla «Digitalizzazione, Innovazione e Competitività del sistema produttivo», cui sono assegnate risorse per complessivi 26,55 miliardi, mira a sostenere la transizione digitale e l'innovazione del sistema produttivo attraverso stimoli agli investimenti in tecnologie all'avanguardia e 4.0, ricerca, sviluppo e innovazione e cybersecurity;

tale componente è altresì diretta a realizzare reti ultraveloci in fibra ottica, 5G e satellitari, e a favorire lo sviluppo delle filiere produttive, in particolare quelle innovative e del «Made in Italy», aumentando la competitività delle imprese italiane sui mercati internazionali e utilizzando a tale scopo anche strumenti finanziari innovativi;

alcune delle linee di intervento previste dalla componente in esame dovrebbero essere implementate; in particolare: *a*) nell'ambito del «Progetto Transizione 4.0», per il quale sono stati stanziati complessivamente 18,8 miliardi, cui si aggiungono risorse complementari per 6 miliardi e 760 milioni dagli stanziamenti della legge di Bilancio per il 2021, dovrebbero essere introdotte, per le imprese del comparto agricolo,

della pesca e dell'acquacoltura, misure specifiche per promuovere e favorire l'innovazione tecnologica, il trasferimento di «know how» dai centri di ricerca alle aziende, l'ammodernamento di macchinari e impianti; *b*) nel progetto «Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione», per il quale sono stanziati 2 miliardi, dovrebbe essere previsto uno specifico stanziamento in favore delle imprese che operano nel settore agroalimentare; *c*) nel progetto « Banda larga, 5g e monitoraggio satellitare», cui sono assegnati 4,2 miliardi, di cui 1,1 già stanziati per progetti in essere, specifica attenzione andrebbe riservata alle aree rurali e a quelle interne, con particolare riferimento alla totale copertura delle aree bianche e grigie e di montagna, per promuoverne lo sviluppo socio-economico;

1.3 la componente «Turismo e cultura 4.0», cui sono assegnate risorse per 8 miliardi, si propone di incrementare il livello di attrattività del Paese, migliorando il sistema turistico e culturale attraverso la modernizzazione delle infrastrutture materiali e immateriali, supportando la transizione verde e digitale e favorendo la rigenerazione economica dei territori;

nel «Piano Nazionale Borghi», che rappresenta una delle linee di investimento di tale componente, dovrebbe essere esplicitamente previsto il coinvolgimento delle strutture agrituristiche e delle locali filiere nate intorno alle produzioni locali di qualità, anche al fine di promuovere il rilancio delle aree interne e rurali e di contrastarne lo spopolamento;

rilevato altresì che:

– la seconda missione, relativa alla «Rivoluzione verde e transizione ecologica», cui sono assegnate risorse complessive per 69,8 miliardi, concerne i grandi temi dell'agricoltura sostenibile, dell'economia circolare, della transizione energetica, della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica degli edifici, delle risorse idriche e dell'inquinamento; come precisato nel Piano, le azioni di investimento della missione saranno accompagnate da specifiche riforme volte a favorire la transizione energetica e la svolta ecologica, fra le quali spicca la definizione di una strategia nazionale in materia di economia circolare;

per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione agricoltura, la missione 2 (rivoluzione verde e transizione ecologica) concerne i grandi temi dell'agricoltura sostenibile, dell'economia circolare, della transizione energetica, della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica degli edifici, delle risorse idriche e dell'inquinamento;

gli investimenti in cui si concretizzano le quattro componenti di questa missione sono distribuiti su diverse linee progettuali per un ammontare complessivo di risorse pari a 69,8 miliardi di euro; tali linee progettuali verranno più puntualmente definite, con le relative concrete iniziative di investimento, in coerenza con la strategia nazionale complessiva in corso di definizione e alla capacità di raggiungere gli obiettivi del Piano nazionale integrato energia clima (PNIEC);

2.1 la componente «Agricoltura sostenibile, impresa verde ed economia circolare» ha come obiettivi prioritari la promozione della sostenibilità ambientale nella filiera dell'agricoltura, il sostegno a progetti innovativi di decarbonizzazione tramite processi di economia circolare, nonché la definizione di un piano nazionale per l'economia circolare.

In particolare la prima linea d'azione, «agricoltura sostenibile», prevede iniziative per la competitività, la riqualificazione energetica e la capacità logistica del comparto agroalimentare italiano, in un'ottica di transizione verde dell'intero settore produttivo primario. Le altre due linee di azione concernono invece, rispettivamente: l'economia circolare e la valorizzazione del ciclo integrato dei rifiuti; i progetti di economia circolare per la riconversione di processi industriali;

per quanto concerne in particolare la linea progettuale «Agricoltura sostenibile», avente un costo complessivo di 2,5 miliardi, questa risulta articolata in tre progetti:

– il primo, denominato «contratti di filiera», prevede incentivi per progetti nei settori agroalimentari, ittici, forestali e florovivaistici che prevedano investimenti in beni materiali ed immateriali finalizzati alla riconversione delle imprese verso modelli di produzione sostenibile. L'individuazione delle priorità di intervento è prevista entro il secondo trimestre del 2021, la pubblicazione del bando per la selezione dei programmi di investimento entro il quarto trimestre e l'approvazione delle graduatorie definitive dei bandi pubblici per la concessione degli aiuti entro il secondo trimestre del 2023. La realizzazione degli investimenti avverrà entro il 2026;

– il secondo progetto, denominato «parchi agricoli», prevede incentivi per l'ammodernamento dei tetti degli immobili ad uso produttivo nel settore agricolo, zootecnico e agroindustriale (quali installazione di pannelli solari, isolamento termico, sostituzione di coperture in eternit/amianto ecc.) per incrementare la sostenibilità e l'efficienza energetica del comparto, realizzando inoltre sistemi decentrati di produzione di energia. Il programma sarà attuato tramite bandi e la procedura per la presentazione delle domande sarà avviata entro il quarto trimestre del 2021;

– il terzo progetto è denominato «logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, forestale, florovivaistica» ed opererà tramite incentivi agli investimenti per il miglioramento della capacità di stoccaggio delle materie prime agricole e loro prodotti lavorati, il potenziamento delle infrastrutture dei mercati agricoli e per lo sviluppo di un sistema logistico integrato per le filiere dei comparti coinvolti. La realizzazione degli interventi avverrà entro il 2026;

2.2 la componente «Energia rinnovabile, idrogeno e mobilità sostenibile», per cui sono stanziati complessivi 18,22 miliardi, svolge, nell'ambito del Piano in esame, un ruolo strategico per il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale e transizione ecologica;

come precisato nel documento in discussione, essa interviene innanzitutto sulla produzione e la distribuzione di energia, favorendo il ri-

corso alle fonti rinnovabili e predisponendo le infrastrutture necessarie per la loro integrazione nel sistema elettrico nazionale e le infrastrutture per alimentare veicoli elettrici e per lo sfruttamento dell'idrogeno liquido;

nell'ambito di tale componente, si colloca la linea di investimento dedicata alla «Produzione e distribuzione di rinnovabili e sostegno alla filiera industriale», alla quale sono assegnate risorse per 4 miliardi, cui vanno aggiunti 300 milioni provenienti dai progetti PON;

con riguardo al sopra citato progetto, occorrerebbe precisare che tra gli interventi ivi previsti i progetti on-shore realizzati su siti di proprietà della PA o a basso consumo di suolo o abbinati a tecnologie di stoccaggio non potranno essere realizzati su terreni destinati alla produzione agricola o comunque a vocazione agricola; dovrebbero altresì essere definite, conseguentemente, le aree compatibili con tali tipologie di intervento;

*2.3 la componente «Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici»*, cui sono destinati 29,55 miliardi di euro, persegue obiettivi di efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico e privato, con contestuale messa in sicurezza e digitalizzazione delle strutture nonché di rilancio dell'edilizia in chiave di sostenibilità ambientale e performance antisismica;

in particolare, la linea progettuale dedicata all'«Efficientamento energetico e sismico dell'edilizia residenziale privata», cui sono assegnate risorse per 18,51 miliardi, prevede una detrazione d'imposta pari al 110 per cento per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, come quelli di isolamento termico degli involucri edilizi, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e di riduzione del rischio sismico degli edifici, includendovi, nel caso di tali interventi, anche l'installazione di impianti solari fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;

la suddetta agevolazione fiscale andrebbe estesa anche agli interventi effettuati dalle aziende agrituristiche, attualmente escluse dal perimetro di applicazione della disposizione di cui all'articolo 119, comma 9, lettera *b*) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 («Decreto Rilancio»);

*2.4 la componente «Tutela del territorio e della risorsa idrica»*, mira a migliorare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e all'incremento degli stress conseguenti, migliorando lo stato di qualità ecologica e chimica dei corpi idrici, la gestione a livello di bacino e l'allocazione efficiente della risorsa idrica tra i vari usi/settori, tra cui quello agricolo;

si prevede che per la mitigazione dei rischi dal dissesto vadano realizzate misure di tipo estensivo nelle superfici forestali nell'ambito delle quali si collocano alcune linee progettuali relative ad interventi sul dissesto idrogeologico, tra le quali, quelle concernenti, in particolare: il «Rimboschimento e la tutela dei boschi», finanziata con le risorse FEASR per 1 miliardo; la realizzazione di «Infrastrutture idriche primarie per la sicurezza nell'approvvigionamento», per cui si prevede un finanziamento

di 4,38 miliardi; la «Resilienza dell'agro sistema irriguo (compresa digitalizzazione e monitoraggio delle reti)», cui sono assegnate risorse per 0,52 miliardi;

relativamente alla prima delle citate linee di investimento (Rimboschimento e tutela dei boschi), finanziata esclusivamente attraverso il FEASR, appare necessario destinarvi una parte delle complessive risorse della Missione, dal momento che non è stato ancora definito il processo programmatorio con le Regioni e le Province Autonome;

quanto alla seconda linea progettuale richiamata (Invasi e gestione sostenibile delle risorse idriche), gli interventi di manutenzione straordinaria ivi previsti, riguardanti l'intero territorio nazionale, dovrebbero estendersi anche al sistema irriguo;

si afferma a questo riguardo che per il raggiungimento degli obiettivi in tale ambito sia indispensabile accompagnare i progetti di investimento con un'azione di riforma che – tra le altre cose – dovrà essere volta a potenziare la capacità progettuale dei consorzi di bonifica e dei consorzi di miglioramento fondiario anche mediante centrali di progettazione regionali, promuovendo la revisione e il rafforzamento dei consorzi in particolare nelle regioni del Mezzogiorno;

in merito, infine, alla terza azione di investimento tra quelle menzionate (Resilienza dell'agrosistema irriguo), lo stanziamento previsto appare del tutto insufficiente ed andrebbe incrementato da 0,52 a 0,8 miliardi, come originariamente previsto dalle Linee Guida relative al PNRR;

– la terza missione, relativa alla «Infrastrutture per una mobilità sostenibile», cui sono assegnate risorse complessive per 32 miliardi, punta a completare entro il 2026 un sistema infrastrutturale moderno, digitalizzato e sostenibile;

nell'ambito della predetta missione la componente «Intermodalità e logistica integrata» cui è destinato un finanziamento complessivo di 3,7 miliardi, sviluppa due linee di intervento e la prima «Progetto integrato porti d'Italia» ha tra i suoi obiettivi la sostenibilità ambientale e l'efficientamento energetico dei porti (*Green ports*);

la sostenibilità ambientale dei porti dovrebbe affrontare anche lo smaltimento dei rifiuti recuperati in mare e portati a terra dai pescherecci per incentivare il massimo impegno di tutte le flotte nel miglioramento e nella pulizia delle acque;

– la missione n. 4, dedicata a «Istruzione e ricerca», alla quale sono assegnate risorse per 28,50 miliardi, persegue gli obiettivi di: colmare il deficit di competenze che limita il potenziale di crescita del Paese e la sua capacità di adattamento alle sfide tecnologiche e ambientali; migliorare i percorsi scolastici e universitari degli studenti, agevolandone le condizioni di accesso; rafforzare i sistemi di ricerca e la loro interazione con il mondo delle imprese e delle istituzioni;

4.1 nell'ambito della predetta missione, la componente «Potenziamento delle competenze e diritto allo studio», cui è destinato un finan-

ziamento complessivo di 16,72 miliardi, prevede, tra le varie linee di intervento, l'incremento degli asili nido e il potenziamento dei servizi per la prima infanzia, per il quale sono previste risorse per 1 miliardo;

nella linea progettuale in questione dovrebbe essere esplicitamente inclusa la realizzazione agrisilo e fattorie didattiche, in modo da favorire anche il conseguimento dell'obiettivo di incremento del tasso di occupazione e di sostegno all'imprenditoria femminile nelle aree rurali;

in riferimento, inoltre, alla linea di intervento dedicata all'istruzione professionalizzante e agli istituti tecnici superiori (ITS), pure prevista dalla componente in discussione, dovrebbe essere ulteriormente potenziata l'offerta formativa attraverso il ricorso a contratti di apprendistato con le aziende del settore agroalimentare; dovrebbero altresì essere espressamente previste forme di interazione e sinergia tra il mondo universitario e gli enti di ricerca dedicati alle filiere agroalimentari,;

4.2 la componente «Dalla ricerca all'impresa», pure ricompresa nella Missione, delinea interventi, per complessivi 16,72 miliardi, volti a promuovere la crescita del sistema economico, agendo in maniera sistematica sulla leva degli investimenti in ricerca e sviluppo e favorendo una più stretta interazione enti pubblici di ricerca e mondo imprenditoriale;

nello specifico, nell'ambito della linea di intervento relativa al trasferimento di tecnologia e sostegno all'innovazione, cui sono assegnate risorse per 4,48 miliardi, è prevista la creazione di sette centri di ricerca nazionali, dotati di personale altamente qualificato, tra i quali il Polo Nazionale Agri-Tech di Napoli, di cui dovrebbe essere meglio esplicitata la sinergia con altri enti pubblici che si occupano di ricerca in agricoltura;

– la missione n. 5, relativa a «Inclusione e coesione», cui sono assegnate risorse per complessivi 27,63 miliardi, persegue gli obiettivi, trasversali a tutto il piano in esame, di sostegno all'empowerment femminile e al contrasto alle discriminazioni di genere, di incremento delle competenze e delle prospettive occupazionali dei giovani, di riequilibrio territoriale e sviluppo del Mezzogiorno e delle aree interne, con prioritaria attenzione dedicata alle politiche di sostegno alle transizioni occupazionali e alla qualità dei posti di lavoro creati;

5.1 in particolare, la componente della Missione dedicata alle «Politiche per il lavoro», per la quale sono stanziati 12,62 miliardi, prevede linee di intervento a sostegno dell'occupazione, in particolare giovanile, nonché in favore dell'imprenditoria femminile;

all'interno di tali linee di investimento non sono previsti specifici interventi diretti promuovere la parità di genere e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura né diretti a favorire l'accesso dei giovani ai terreni agricoli;

lo sviluppo di progetti per aziende agricole a conduzione femminile e il sostegno all'imprenditoria agricola giovanile dovrebbero invece rappresentare, trasversalmente, criteri prioritari di assegnazione dei finanziamenti previsti dal Piano;

dovrebbero altresì essere introdotte specifiche linee di azione atte a favorire, in modo rapido, trasparente e semplificato, l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro agricolo, anche attraverso la costituzione di un'unica banca dati;

5.2 la componente riguardante « Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore », cui sono assegnati 10,83 miliardi, si propone di orientare le politiche sanitarie, urbanistiche, abitative e i servizi per l'infanzia per gli anziani per soggetti più vulnerabili, quelle della formazione, del lavoro, del sostegno alle famiglie, della sicurezza, della multiculturalità, dell'equità tra i generi;

nello specifico, la suddetta componente, come evidenziato nel Piano, mira ad intercettare e supportare situazioni di fragilità sociale ed economica nonché a sostenere le famiglie e la genitorialità, dedicando, inoltre, una particolare linea d'intervento in favore di minori, persone con disabilità o non autosufficienti;

in tale linea di intervento, potrebbe essere opportunamente previsto il coinvolgimento delle strutture che svolgono funzioni di « agricoltura sociale »;

un'ulteriore linea progettuale contemplata dalla componente in esame è quella dedicata alla « rigenerazione urbana », nell'ambito della quale dovrebbero essere specificamente previsti interventi volti alla riqualificazione del « verde urbano », posto che tali investimenti, oltre a sostenere la filiera del florovivaismo, duramente colpita dalla pandemia in corso, consentirebbero di migliorare le condizioni ambientali delle città;

5.3 la componente « Interventi speciali di coesione territoriale », alla quale sono destinati 4,18 miliardi, persegue l'obiettivo di ridurre l'impatto della crisi e di creare le condizioni per uno sviluppo equo e resiliente in ambiti territoriali particolari, quali le aree interne del Paese, i territori colpiti dai terremoti e i contesti urbani da rigenerare mediante l'innovazione tecnologica e sociale nelle Regioni del Mezzogiorno;

nelle linee di intervento previste dalla componente in questione, dirette promuovere nuove politiche territoriali per colmare il divario esistente tra le diverse aree del Paese, dovrebbero essere incluse anche le strutture agrituristiche, che potrebbero, soprattutto nei centri più piccoli, diventare dei veri e propri hub multiservizi;

quanto alla valorizzazione dei beni confiscati alle mafie, che costituisce un'ulteriore linea di investimento inclusa nella componente, dovrebbe essere rafforzata, relativamente ai terreni agricoli, l'interazione tra l'Agenzia nazionale per i beni confiscati e l'Ismea, presso la quale è istituita, ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154, la « Banca delle terre agricole »;

– la missione n. 6, dedicata alla « Salute », cui sono assegnati 18,01 miliardi, oltre le risorse REACT-EU per 1,71 miliardi, è volta a rafforzare e a rendere più sinergica, all'interno di un unico progetto di riforma, la risposta territoriale e ospedaliera, nonché l'attività di ricerca del Servizio Sanitario Nazionale;

– essa si articola in due principali componenti, quali «Assistenza di prossimità e telemedicina», per complessivi 7,9 miliardi, e «Innovazione, ricerca e digitalizzazione dell'assistenza sanitaria», per 11,82 miliardi;

– nella missione in esame dovrebbero essere previste specifiche linee di intervento concernenti la sanità animale, in linea con l'approccio *One Health* e con le più recenti indicazioni programmatiche della Commissione europea in materia di sostenibilità dei processi produttivi, di antimicrobica resistenza e di benessere animale, e il potenziamento dei servizi veterinari sul territorio nazionale;

– in tale contesto, particolarmente rilevanti sono gli investimenti finalizzati alla condivisione delle informazioni ed all'integrazione delle banche dati esistenti, nel settore agricolo e sanitario, al fine di imprimere una decisa accelerazione al piano nazionale di contrasto dell'antimicrobica resistenza, attraverso l'attuazione di specifici piani di sorveglianza e prevenzione sanitaria, il miglioramento del benessere animale, il potenziamento delle interconnessioni tra salute umana e salute animale, anche in ragione del fatto che tutte le epidemie hanno avuto un'origine animale;

– tra le riforme da attuare, merita altresì attenzione la proposta di istituzione di un'Agenzia nazionale sulla sanità circolare che veda protagonista anche la ricerca in campo agroalimentare;

per quanto di competenza esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

I) alla Missione 1 («Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura»), siano introdotte le seguenti modifiche:

a) al fine di offrire un servizio completo e più efficiente agli operatori del settore agricolo, sia inserito uno specifico piano di investimenti diretto a potenziare il «Sistema Informativo Agricolo Nazionale» (SIAN) e dei relativi sistemi informativi degli Organismi Pagatori Regionali/Provinciali, anche favorendone: *i*) la sinergia con gli interventi previsti nell'ambito del Piano straordinario per la space-economy; *ii*) il potenziamento degli strumenti a tutela delle produzioni agroalimentari di qualità e la tracciabilità degli alimenti; *iii*) la istituzione di un inventario forestale nazionale al fine di attivare strumenti e superare l'eccessiva frammentazione della proprietà; *iv*) sostenere progetti per sviluppare mappe tematiche a partire da dati satellitari, in grado di rilevare la presenza di zone fortemente eutrofizzate, di microalghe dannose, di cianobatteri tossici, di idrocarburi e di altri tipi di contaminanti al fine di monitorare acque marino costiere e interne dislocate sul territorio italiano; *v*) favorire lo sviluppo di nuove tecnologie in campo analitico ed informatico volte alla tutela dell'agroalimentare nazionale.

b) nell'ambito del «Progetto Transizione 4.0», siano introdotte, per le imprese del comparto agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, misure specifiche dirette a promuovere e a favorire l'innovazione tecnologica, il trasferimento di *know how* dai centri di ricerca alle aziende, l'ammmodernamento di macchinari e impianti con strumenti di incentivazione

che permettano il pieno accesso delle imprese agricole ai medesimi sistemi, con un capitolo particolare per il comparto della pesca anche finalizzato a sviluppare una o più piattaforme commerciali o poli ittici tecnologicamente avanzati finalizzate al mercato;

c) valutare la possibilità di sostenere gli investimenti sull'innovazione ed al miglioramento della competitività delle aziende stesse anche garantendo l'accesso al credito istituendo presso ISMEA un fondo di garanzia rotativo, per garanzie a favore delle aziende;

d) nel progetto «Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione», sia previsto uno specifico stanziamento in favore delle imprese che operano nel settore agroalimentare, anche prevedendo risorse dedicate alle filiere afferenti alle D.O.;

e) nel progetto «Banda larga, 5G e monitoraggio satellitare», sia riservata specifica attenzione alle aree rurali e interne, assicurando la piena copertura del servizio nelle aree bianche e grigie, e delle aree di montagna, per promuoverne lo sviluppo socioeconomico;

f) nel «Piano Nazionale Borghi», anche al fine di promuovere il rilancio delle aree rurali e contrastarne lo spopolamento, sia esplicitamente previsto il coinvolgimento delle strutture agrituristiche;

II) alla Missione 2 («Rivoluzione verde e transizione ecologica»), siano apportate le seguenti modifiche:

a) alla linea di azione «Agricoltura sostenibile», sia congruamente incrementato lo stanziamento di risorse ivi previsto, pari a 2,5 miliardi di euro; siano, inoltre, introdotti i seguenti ulteriori piani di investimento:

– interventi diretti a promuovere lo sviluppo del biometano agricolo secondo criteri di promozione dell'economia circolare, anche attraverso la riconversione degli impianti biogas esistenti, prevedendo unicamente l'utilizzo di matrici di input rappresentate da reflui zootecnici e scarti agricoli e agroindustriali;

– misure volte a favorire, attraverso la combinazione di incentivi a fondo perduto e agevolazioni di carattere fiscale, il rinnovo del parco mezzi agricoli circolanti, puntando su meccanizzazione verde, agricoltura di precisione e sull'immissione di macchinari di nuova generazione che consentano di incrementare la sostenibilità ambientale e climatica delle produzioni agricole e ridurre il rischio infortuni sul lavoro;

– interventi volti a promuovere l'impiego della biomassa per la produzione di energia;

– misure dirette a promuovere la bioeconomia circolare e la chimica verde per aumentare la sostenibilità delle pratiche agricole;

– interventi volti al recupero di aree incolte finalizzati ad accrescere la produzione nazionale di cereali, legumi, produzioni biologiche, nel rispetto del divieto di riduzione dei pascoli;

– interventi per strutture adeguate (serre o altro) per valorizzare gli apporti energetici naturali e proteggere le coltivazioni dai cambiamenti climatici;

b) alla componente «Energia rinnovabile, idrogeno e mobilità sostenibile»:

– relativamente alla linea di investimento «Produzione e distribuzione di rinnovabili e sostegno alla filiera industriale», sia precisato gli interventi ivi previsti non potranno essere realizzati su terreni destinati alla produzione agricola o comunque vocazione agricola e siano definite, conseguentemente, le aree compatibili con tali tipologie di intervento;

c) alla componente «Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici», relativamente alla linea progettuale «Efficientamento energetico e sismico dell'edilizia residenziale privata», sia estesa la detrazione di imposta del 110 per cento ivi prevista agli interventi effettuati dalle aziende agricole e agrituristiche, attualmente escluse dal perimetro di applicazione della disposizione di cui all'articolo 119, comma 9, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

d) alla componente «Tutela del territorio e della risorsa idrica»:

– sia previsto uno specifico stanziamento per la linea di investimento «Rimboschimento e tutela dei boschi», attualmente finanziata solo attraverso il FEASR, posto che non è stato ancora definito il relativo processo programmatico con le Regioni e le Province Autonome, anche per promuovere interventi per la manutenzione, ordinaria e straordinaria, al fine di garantire la gestione sostenibile delle foreste;

– relativamente alla linea progettuale «Invasi e gestione sostenibile delle risorse idriche», sia disposta l'estensione degli interventi di manutenzione straordinaria ivi previsti anche al sistema irriguo;

– relativamente alla linea progettuale «Invasi e gestione sostenibile delle risorse idriche», prevedere interventi per incentivare la riconversione irrigua e interventi di ammodernamento della rete;

– in merito alla linea di investimento «Resilienza dell'agrosistema irriguo», sia incrementato il relativo stanziamento da 0,52 a 0,8 miliardi, come originariamente previsto dalle Linee Guide relative al PNRR;

– prevedere la introduzione di un quadro normativo finalizzato alla conservazione e tutela del suolo agricolo;

e) prevedere infine tra le riforme connesse:

– per il settore apistico, che è strategico non solo per il comparto agricolo ma come importantissima risorsa ambientale, avviare un procedimento di riforma che porti alla riduzione dell'aliquota ordinaria (attualmente al 22 per cento) per il servizio di impollinazione al 4 per cento, compatibilmente con le condizionalità previste dal PNRR e con le risorse disponibili a legislazione vigente;

– per la filiera legata alle foreste e alla lavorazione del legno effettuata dalle imprese boschive, avviare un procedimento di riforma che

porti ad una defiscalizzazione anche parziale per riattivare una valorizzazione della filiera del legname proveniente dai boschi nazionali, compatibilmente con le condizionalità previste dal PNRR e con le risorse disponibili a legislazione vigente;

III) alla Missione 3 («Infrastrutture per una mobilità sostenibile»), siano:

– stanziare opportune risorse affinché vengano realizzati interventi di modernizzazione o sostituzione delle imbarcazioni da pesca tecnologicamente più avanzate al fine anche di un minor impatto ambientale;

– realizzati nei diversi porti di pesca interventi di ammodernamento in termini funzionali, anche al fine di garantire l'entrata e l'uscita in condizioni di sicurezza, di apparecchiature e di mezzi in modo da accrescere la sicurezza degli equipaggi, ma anche architettonici in virtù del valore culturale dei porti;

– introdotte integrazioni finalizzate allo smaltimento dei rifiuti recuperati in mare e portati a terra dai pescherecci per incentivare il massimo impegno di tutte le flotte nel miglioramento e nella pulizia delle acque;

IV) alla Missione 4 («Istruzione e ricerca»), siano introdotte le seguenti modifiche:

a) alla componente «Potenziamento delle competenze e diritto allo studio»:

– relativamente alla linea progettuale riguardante l'incremento degli asili nido e il potenziamento dei servizi per la prima infanzia, sia esplicitamente prevista la realizzazione di agrisilo e fattorie didattiche, in modo da favorire anche il conseguimento dell'obiettivo di incremento del tasso di occupazione femminile nelle aree rurali;

– in riferimento alla linea di intervento dedicata all'istruzione professionalizzante e agli istituti tecnici superiori (ITS), sia ulteriormente potenziata l'offerta formativa attraverso il ricorso a contratti di apprendistato con le aziende del settore agroalimentare;

– siano, inoltre, previste forme di interazione e sinergia tra il mondo universitario e gli enti di ricerca specificamente dedicati alle filiere agroalimentari, anche per sviluppare nuove iniziative di formazione in campo agroalimentare;

– sia prevista la realizzazione di progetti che coinvolgano le associazioni di agricoltori e apicoltori, i comuni e le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado sull'intero territorio nazionale, finalizzati alla diffusione: 1) di conoscenze sul ruolo fondamentale e vitale che le api rivestono e sul lavoro dell'apicoltore in qualità di custode di questa importantissima risorsa ambientale; 2) di conoscenza del valore della dieta mediterranea come elemento di salute e di qualità di vita;

b) alla componente «Dalla ricerca all'impresa»:

– con riguardo alla linea di intervento inerente «Trasferimento di tecnologia e sostegno all'innovazione», sia meglio esplicitata la sinergia del costituendo Polo Agri-Tech di Napoli con gli altri enti pubblici che si occupano di ricerca nel settore agricolo;

– sia prevista un'ulteriore linea di intervento, che veda coinvolti gli enti di ricerca nel settore agricolo, volta a favorire il collegamento tra ricerca e applicazioni «in campo», al fine di consentire la diffusione di pratiche, metodi e strumenti, inclusi quelli digitali, per la transizione verde e digitale dell'agricoltura;

V) alla Missione 5 («Inclusione e coesione»), siano apportate le seguenti modifiche:

a) alla componente «Politiche per il lavoro»:

– siano introdotte specifiche linee di azione atte a favorire, in modo rapido, trasparente e semplificato, l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro agricolo, anche attraverso la costituzione di un'unica banca dati;

– siano, inoltre, esplicitati, quali criteri prioritari di assegnazione dei finanziamenti previsti dal Piano, lo sviluppo di progetti per aziende agricole a conduzione femminile e il sostegno all'imprenditoria agricola giovanile;

b) alla componente «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore»:

– relativamente alla linea di intervento dedicata ai servizi socio assistenziali, disabilità e marginalità, sia previsto espressamente il coinvolgimento delle strutture che svolgono funzioni di «agricoltura sociale»;

– siano previste linee di intervento specificamente dedicate al sostegno delle imprenditrici e delle donne che lavorano nel settore agricolo, anche attraverso servizi innovativi che possano favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

– con riguardo alla linea di investimento inerente la rigenerazione urbana, siano inseriti specifici interventi volti alla riqualificazione del «verde urbano», posto che tali investimenti, oltre a sostenere la filiera del florovivaismo, duramente colpita dalla pandemia in corso, consentirebbero di migliorare notevolmente le condizioni ambientali delle città;

c) alla componente «Interventi speciali di coesione territoriale»:

– sia esplicitato il coinvolgimento, nell'attuazione delle varie linee di intervento ivi previste, delle strutture agrituristiche, che potrebbero diventare dei veri e propri hub multiservizi;

– quanto alla valorizzazione dei beni confiscati alle mafie, sia previsto il potenziamento, relativamente ai terreni agricoli, delle modalità di interazione tra l'Agenzia nazionale per i beni confiscati e l'Ismea, presso la quale è istituita, ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154, la «Banca delle terre agricole»;

VI) alla Missione 6 («Salute»):

– alla componente «Innovazione, ricerca e digitalizzazione dell'assistenza sanitaria»:

– siano introdotte linee di intervento concernenti la sanità animale, in linea con l'approccio «One Health» e con le più recenti indicazioni programmatiche della Commissione europea in materia di sostenibilità dei processi produttivi, contrasto all'antimicrobico resistenza, miglioramento del benessere animale;

– sia previsto un piano di investimenti diretto al potenziamento dei servizi veterinari sul territorio nazionale;

– sia prevista l'istituzione di un'Agenzia nazionale sulla sanità circolare che veda protagonista anche la ricerca in campo agroalimentare;

– sia previsto il potenziamento dell'agricoltura biologica come strumento di prevenzione sanitaria, sempre fatti salvi i criteri di allocazione delle risorse indicate dall'Unione europea.

## INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)

Mercoledì 17 marzo 2021

**Plenaria**

**135<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GIROTTO**

*La seduta inizia alle ore 11,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(Doc. XXVII, n. 18) Proposta di «Piano nazionale di ripresa e resilienza»**  
(Parere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il presidente relatore GIROTTO (*M5S*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, *pubblicato in allegato*, che tiene conto sia delle audizioni svolte, sia delle indicazioni avanzate in via informale dai senatori fino alla giornata di ieri.

Considerata tuttavia l'esigenza, manifestata da alcuni senatori, di disporre di un tempo più ampio per sottoporre ulteriori ipotesi di integrazione, propone quindi di fissare alle ore 15 di domani, giovedì 18 marzo, il termine per presentare eventuali altri suggerimenti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 11,15.*

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL *DOC. XXVII, N. 18***

La 10<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminata, per le parti di competenza, la Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (*Doc. XXVII, n. 18*),

premessi che:

per far fronte alle ripercussioni economiche e sociali della pandemia da COVID-19, la Commissione europea ha presentato nel mese di maggio 2020 «Il piano per la ripresa dell'Europa», con la creazione di nuovi e incisivi strumenti di intervento e il potenziamento, rispetto al Quadro finanziario pluriennale (QFP) precedente, di alcuni programmi chiave. L'accordo raggiunto dal Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 ha confermato il lancio del Piano, con alcune modifiche rispetto a quello proposto dalla Commissione a maggio. Dopo alcuni mesi di negoziati che hanno condotto a ulteriori modifiche, un accordo sul Piano è stato raggiunto a dicembre scorso tra Consiglio della UE e Parlamento europeo. I relativi regolamenti attuativi entrano in vigore dopo l'approvazione definitiva da parte del Parlamento europeo;

nel mese di febbraio 2021 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF); il Dispositivo sarà lo strumento chiave al centro di *Next Generation EU*, il piano dell'Unione europea per uscire rafforzati dalla pandemia di COVID-19. Il suo ruolo sarà fondamentale per aiutare l'Europa a riprendersi dall'effetto economico e sociale della pandemia e concorrerà a migliorare la resilienza delle economie e società dell'UE e a garantire la transizione verde e digitale;

per ottenere le risorse loro assegnate, gli Stati membri dovranno predisporre dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza, in cui sarà definito il programma di riforme e investimenti per il periodo 2021-2026, che saranno valutati dalla Commissione europea e approvati dal Consiglio dell'UE. Secondo quanto previsto dalle linee guida della Commissione europea, il Piano deve «riflettere uno sforzo sostanziale di riforma e investimento. Il Piano dovrà essere trasmesso, anche in un unico documento integrato insieme al Programma nazionale di riforma, in via ufficiale entro il 30 aprile. Una volta presentato, il Piano sarà valutato dalla Commissione europea entro due mesi e successivamente approvato dal Consiglio dell'UE, a maggioranza qualificata entro 4 settimane dalla proposta della Commissione. La valutazione positiva da parte della Commissione delle richieste di pagamento sarà subordinata al raggiungimento di pertinenti traguardi e obiettivi. I criteri di valutazione adottati dalla Commissione

sono la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza, la coerenza. È altresì prevista la possibilità di ottenere prefinanziamenti che verrebbero versati nel 2021, previa approvazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, per un importo pari al 13 per cento;

i Piani dovranno individuare la struttura di governo degli interventi, specificando gli organi responsabili della loro realizzazione e le modalità di coordinamento delle diverse autorità coinvolte. I Paesi dovranno impegnare i fondi ricevuti attraverso il Dispositivo entro il 2023 (il 70 per cento dei trasferimenti va impegnato già entro il 2022); gli interventi dovranno essere conclusi entro il mese di agosto del 2026;

il Dispositivo è articolato in sei pilastri: 1) transizione verde; 2) trasformazione digitale; 3) coesione economica, occupazione, produttività e competitività; 4) coesione sociale e territoriale; 5) salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; 6) politiche per la prossima generazione;

l'importanza della transizione ecologica e digitale è testimoniata dalla previsione di vincolare a interventi *green* e *digital* una quota non inferiore rispettivamente almeno al 37 e al 20 per cento delle risorse complessive erogate attraverso il Dispositivo. Va indicato in modo esplicito il contributo delle singole misure al raggiungimento degli obiettivi verde e digitale; deve essere inoltre specificato quali aree di intervento contribuiscono alle sette iniziative-faro identificate nella strategia annuale per la crescita sostenibile 2021. Il Piano non può prevedere progetti dannosi per l'ambiente (secondo il principio «*do no significant harm*») in termini di cambiamenti climatici, uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, economia circolare, prevenzione e riduzione dell'inquinamento, nonché protezione e ripristino di biodiversità ed eco-sistemi. La compatibilità dei singoli interventi con la normativa europea sugli aiuti di Stato è un prerequisito per l'approvazione del Piano;

preso atto che:

il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è il programma di riforme ed investimenti che l'Italia ha proposto per il periodo 2021-2023 e rappresenta l'opportunità più significativa di rispondere alla crisi pandemica provocata dal Covid-19;

nella proposta di PNRR, presentata alle Camere il 15 gennaio 2021, vengono individuate le risorse destinate alle finalità NGEU in un approccio che integra tale nuovo strumento con una parte del QFP e con la programmazione nazionale. Secondo le informazioni contenute nella bozza del Piano italiano trasmessa al Parlamento, tenendo conto anche del programma *React-EU* (13,5 miliardi) e del Fondo per una transizione giusta (0,5 miliardi), l'importo massimo che potrà essere destinato al nostro Paese ammonta a quasi 211 miliardi; di questi, quasi 197 sarebbero gestiti mediante il Dispositivo. I prestiti ammonterebbero a quasi 128 miliardi e i trasferimenti a circa 83, di cui 69 relativi al Dispositivo. Complessivamente, su un arco temporale di sei anni (2021-26), si prefigurano interventi per oltre 310 miliardi (circa il 17 per cento del PIL del 2019):

circa 224 miliardi fanno riferimento a interventi legati a *Next generation EU*, 80 riguardano i fondi dell'attuale ciclo della programmazione di bilancio europea (e dovrebbero includere il cofinanziamento nazionale) e 8 quelli del ciclo precedente;

è necessario rivedere le debolezze che sono emerse dall'esame della proposta di PNRR italiano, anche alla luce dei contributi proposti dalle parti sociali e delle indicazioni fornite dalla Commissione europea nella «*Guidance to Member States- Recovery and Resilience Plans*», pubblicata il 22 gennaio 2021, basata sui contenuti del regolamento del Dispositivo per la ripresa e la resilienza;

in generale, occorre intervenire su alcune parti rilevanti del quadro finanziario, al fine di definirle più compiutamente e, in particolare, di delineare una dettagliata e circoscritta esposizione degli interventi che consenta una valutazione complessiva dell'utilizzo delle risorse e dei suoi effetti sul sistema economico. Come evidenziato dall'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) in sede di audizione presso le Commissioni riunite 5<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup>, la frammentazione delle iniziative che emerge dal PNRR rischia di diluire la potenzialità del Piano di incidere in modo strutturale sulla realtà del Paese, con una dispersione di risorse che potrebbe non consentire di realizzare gli obiettivi di *policy* dichiarati. Nell'ambito del percorso di rafforzamento del Piano a cui sta lavorando il nuovo Governo, sarebbe opportuno indicare le informazioni di dettaglio dei singoli investimenti, in particolare il cronoprogramma, gli indicatori sullo stato di avanzamento, nonché gli obiettivi qualitativi e quantitativi che si vogliono raggiungere attraverso gli interventi;

come sottolineato nelle linee guida della Commissione europea, le riforme dovrebbero avere un «impatto significativo ed effetti durevoli» su specifici obiettivi, come ad esempio il miglioramento delle istituzioni, la crescita o la creazione di occupazione. Tuttavia con l'eccezione delle misure sulla giustizia, gli interventi di riforma preannunciati nel documento, pur coprendo aree coerenti con le raccomandazioni della Commissione, non sembrano ancora sufficientemente articolati, il che ostacola una valutazione del loro potenziale impatto;

appaiono inoltre poco sviluppati i dettagli degli interventi volti a favorire una maggiore efficienza della pubblica amministrazione. Come affermato anche dalla Banca d'Italia in sede di audizione presso le Commissioni riunite 5<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup>, «pur prevedendo un deciso investimento nella digitalizzazione e un miglioramento della selezione del personale delle amministrazioni, la bozza del Piano non delinea ancora una strategia per favorire una ricomposizione delle risorse umane che asseconi il cambiamento tecnologico, né offre indicazioni sufficientemente dettagliate sulla revisione delle procedure amministrative e sugli interventi di semplificazione»;

considerato che:

risulta, dunque, di fondamentale importanza che il Governo informi il Parlamento in merito alle modifiche che verranno apportate alla

proposta di PNRR in esame, nonché, successivamente, ai risultati dell'attività di monitoraggio e di controllo nella fase di attuazione;

in linea con le priorità politiche dell'Unione europea il Dispositivo per la ripresa e la resilienza è stato pensato per incoraggiare una ripresa economica che sia sostenibile ed inclusiva, promuovendo allo stesso tempo la transizione ad un'economia «green»: si richiede, infatti, agli Stati membri di spiegare quali strategie verranno poste in atto per contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici entro il 2030 e della neutralità climatica entro il 2050. Appare pertanto essenziale che si individuino con precisione le soluzioni ambientalmente sostenibili e immediatamente realizzabili, anche al fine di favorire il rilancio economico e sociale e di supportare determinati comparti produttivi;

le carenze più rilevanti riguardano proprio le riforme relative al primo, indispensabile, pilastro del *Next Generation EU*: la transizione verde. In particolare, manca l'applicazione dei criteri di sostenibilità previsti dal cosiddetto regolamento Tassonomia (regolamento (UE) 2020/852) per quanto riguarda l'analisi degli investimenti, con i conseguenti impatti, climatici e ambientali; non viene esplicitato quali riforme siano necessarie e quali misure devono essere finanziate per raggiungere il nuovo e impegnativo *target* di riduzione del 55 per cento delle emissioni al 2030, né quali impatti sulla riduzione delle emissioni di gas serra, sull'efficienza energetica e sull'integrazione del sistema energetico con le nuove tecnologie energetiche pulite producano le riforme e gli investimenti previsti dal Piano; la quantificazione degli investimenti necessari per l'azione climatica appare inferiore al 37 per cento richiesto dall'Europa;

dall'ultima analisi trimestrale del sistema energetico italiano svolta dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) è emerso un aumento del 27 per cento (per un valore di 2,2 miliardi di euro) delle importazioni di tecnologie *low carbon*, soprattutto veicoli elettrici, ibridi e batterie che sono arrivati a coprire il 56 per cento di questo segmento di *import*, rispetto al 33 per cento del 2019; il disavanzo commerciale per le tecnologie *green* è stato di 1,1 miliardi di euro, il 60 per cento in più rispetto al 2019, a fronte di una riduzione del 14 per cento dell'*import* totale di merci;

nel 2020 si è registrato un calo del 10 per cento dei consumi di energia, rispetto al 2019, e delle emissioni di CO<sub>2</sub>. La riduzione dei consumi energetici totali ha comportato anche un aumento di 2 punti percentuali rispetto al 2019 della quota di energie rinnovabili (FER) sui consumi finali, che ad oggi è pari al 20 per cento circa mentre il *target* UE è del 17 per cento al 2020. Tuttavia tale crescita è dovuta alle misure adottate per contrastare la crisi pandemica. I dati mostrano come, su un consumo energetico analogo a quello del 2019, la quota di FER si sarebbe fermata poco oltre il 18,1 per cento, ben lontano quindi dal *target* del 32 per cento stabilito dall'Europa (direttiva (UE) 2018/2001) e recepito nel PNIEC per il 2030, considerando che il 2020 ha visto un ulteriore rallentamento delle installazioni di nuova capacità elettrica rinnovabile, ferme a circa un quarto di quanto sarebbe necessario per raggiungere gli obiettivi 2030;

il PNRR rappresenta lo strumento principale che l'Italia potrà utilizzare per affrontare le nuove sfide richieste dalla decarbonizzazione e per creare nuovi modelli energetici sempre più sostenibili, ponendo le basi e le condizioni per un percorso di transizione che, partendo dall'attuale situazione del sistema energetico nazionale, potrà contribuire fattivamente alla riduzione delle emissioni climalteranti;

il settore siderurgico costituisce un elemento imprescindibile delle attività produttive del nostro Paese ed è per questo considerato un *asset* strategico su cui si è costruita la competitività del sistema industriale italiano in settori di straordinaria importanza per la produzione e l'occupazione del Paese, cuore pulsante dell'intera manifattura, dalla meccanica all'auto, dagli elettrodomestici all'edilizia, dalla difesa alle ferrovie, con un fatturato totale delle imprese della sola parte alta della filiera siderurgica (utilizzatori esclusi) che si aggira tra i 60 e i 70 miliardi di euro (prima della pandemia);

lo sviluppo del Mezzogiorno deve essere un grande obiettivo del Piano, anche per motivi di efficienza economica: gli investimenti nel Mezzogiorno hanno un moltiplicatore più elevato e determinano impatti sull'attività produttiva dell'intero sistema nazionale. Il recupero del ritardo accumulato dall'Italia in Europa si supera tenendo insieme le parti del Paese in una strategia di sviluppo comune. Come nella logica del *Next Generation EU*, il Piano deve valorizzare le complementarità e le interdipendenze produttive e sociali tra i Nord e i Sud, riconoscendo che i risultati economici e il progresso sociale dei Nord dipendono dal destino dei Sud e viceversa;

occorre rendere esplicito il ruolo del Sud nelle Missioni e il contributo che dal Sud può venire alla crescita del Paese, con particolare riferimento alla transizione *green*, alla logistica, alle nuove attività manifatturiere, al ruolo delle aree urbane anche nella trasformazione digitale, al rafforzamento del sistema della ricerca e delle filiere scolastica e formativa e dei servizi socio-sanitari, definendo, inoltre, un chiaro indirizzo politico verso la produzione di beni pubblici per la coesione e la competitività nell'intero Paese, e quindi verso la riduzione dei divari civili, a partire da scuola, sanità e assistenza sociale, anche attraverso un concreto riconoscimento del ruolo del terzo settore, e delle disparità nelle dotazioni infrastrutturali materiali (mobilità di lungo e breve raggio) e immateriali (reti digitali, istruzione, ricerca);

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni, con le quali si suggerisce alle Commissioni di merito di:

- 1) invitare il Governo a sottoporre nuovamente all'esame del Parlamento il PNRR aggiornato a seguito delle analisi e delle valutazioni sulle singole misure, effettuate a seguito della Comunicazione della Commissione del 12 febbraio 2021 – Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul Dispositivo per la ripresa e la resilienza;

2) suggerire al Governo a mettere in atto le misure idonee a rafforzare celermente le strutture amministrative, tecniche ed operative che saranno preposte all'attuazione dei progetti del Piano, al fine di migliorare la capacità di attuazione delle politiche pubbliche e di evitare che l'ottenimento e l'allocazione delle risorse sia ritardato o bloccato, come troppo spesso accaduto con altri fondi strutturali europei;

3) aprire un tavolo unitario per lo sviluppo di un piano strategico per la siderurgia, che definisca nel dettaglio il fabbisogno di acciaio nel nostro Paese, le condizioni di mercato su cui i produttori devono muoversi, prevedendo la ristrutturazione del comparto, in un'ottica di maggiore competitività, ma anche per una specializzazione sugli acciai di qualità a beneficio di filiere ad alto valore aggiunto, come l'industria elettrotecnica e la meccanica di precisione, di cui l'Italia è *leader*;

con riferimento alla Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura), seconda componente (Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo):

4) prevedere una strategia coordinata a livello nazionale per digitalizzare l'intero Paese, condizione indispensabile per garantire l'efficace e efficiente attuazione della seconda componente che riguarda più specificamente il sistema produttivo e industriale;

5) nell'ambito delle politiche industriali di filiera, prevedere interventi di digitalizzazione specifici per il settore manifatturiero, ambito in cui l'Italia ha una *leadership* internazionale e che, nel corso della crisi epidemiologica da COVID-19, ha registrato il più ampio calo di produzione, scesa del 28,7 per cento nei primi dieci mesi del 2020, una intensità più che doppia rispetto al calo del 13,8 per cento della media del manifatturiero;

6) valutare il potenziamento del Piano «Transizione 4.0» in ossequio al principio *Think Small First*, al fine di renderlo davvero fruibile per le micro, piccole e medie imprese, anche prevedendo misure specifiche ad esse destinate in modo da valorizzare le loro capacità creative ed adattive, in particolare premiando la propensione agli investimenti attraverso l'aumento della percentuale del credito di imposta riconosciuto per investimenti in beni strumentali nuovi, compresi quelli connessi, quale presupposto e pre-condizione per il rilancio di investimenti in tempi di incertezza;

7) dedicare una parte del Piano «Transizione 4.0» alla riconversione industriale;

8) rafforzare le competenze delle imprese per la transizione digitale e verde e gli investimenti strumentali, nonché prevedere misure di sostegno alla formazione e all'inserimento di giovani con alta specializzazione;

9) proteggere ed incentivare la ripresa della produzione e dell'*export* dei prodotti *Made in Italy*, anche sollecitando l'introduzione, nel diritto europeo, di norme che consentano di valorizzare i prodotti presso il

consumatore mediante l'indicazione di origine per tutti i prodotti fabbricati sia in area UE sia per quelli *extra* UE;

10) nell'ambito delle misure volte a sostenere il *Made in Italy*, adottare misure economico-finanziarie a sostegno di tutta l'industria creativa italiana, purché i prodotti siano espressione di artigianalità, eccellenza qualitativa e sappiano esprimere la diversificazione territoriale, artigianale e culturale tipica della nostra penisola, nonché a sostegno della filiera agroalimentare, con particolare riferimento alla digitalizzazione del *Made in Italy* agroalimentare, nonché di provvedere alla creazione di Centri di Ricerca e Sviluppo per l'Innovazione dei prodotti alimentari;

11) valutare l'opportunità di introdurre meccanismi di sostegno all'internazionalizzazione e all'*export*, in particolare attraverso la partecipazione ad eventi fieristici, specialmente per le micro e piccole imprese, ricorrendo ad agevolazioni per la copertura integrale o parziale dei costi, nonché al rifinanziamento del fondo per l'*export* artigiano per progetti di internazionalizzazione di raggruppamenti di imprese anche multiregionali;

12) prevedere azioni finalizzate all'attrazione di investimenti esteri e al *reshoring*, come agevolazioni a programmi di investimenti, interventi di sostegno allo sviluppo in aree di crisi industriale e definizione di programmi di ristrutturazione di aziende in crisi, compresi i marchi storici;

13) valorizzare il ruolo delle comunità italiane nel mondo, con particolare riferimento alla rete delle camere di commercio italiane all'estero, mediante le quali favorire la promozione dell'Italia e l'*export* di beni e servizi *Made in Italy*, esplorare possibilità di investimento e nello stesso tempo stimolare investimenti dall'estero verso l'Italia;

14) valutare un importante incremento delle risorse destinate al Fondo di garanzia, attualmente pari a 800 milioni di euro tratti dai fondi REACT-EU, individuando ulteriori destinatari, anche tra i soggetti privati, e definendo gli utilizzi prioritari, in particolare in relazione ai progetti di decarbonizzazione ed efficientamento energetico, al fine di proseguire il raggiungimento di tali obiettivi, anche a seguito della scadenza della misura dell'agevolazione al 110 per cento per le detrazioni per interventi di efficientamento energetico (cosiddetto *superbonus* 110 per cento);

15) promuovere e facilitare l'utilizzo di canali di finanziamento alternativo al credito bancario, come gli strumenti di finanza territoriale maggiormente orientati alle PMI, nonché valutare la costituzione di un intermediario bancario dedicato a garantire l'erogazione di finanziamenti, anche in conto capitale, al sistema delle micro e piccole imprese;

16) intervenire sul sistema delle agevolazioni per le imprese femminili, prevedendo uno strumento specificamente finalizzato;

17) prevedere un capitolo *ad hoc* sul rilancio del settore del commercio, finalizzato a rendere competitive le aziende del settore attraverso il miglioramento del livello di digitalizzazione, incoraggiando fra l'altro le piattaforme di promozione, vendita e distribuzione di attività e servizi nel settore commerciale, nella prospettiva di organizzare una parte di economia italiana che potrebbe essere sottratta ai grandi *player* esteri;

18) sostenere le *start-up* di qualsiasi settore, individuate da incubatori o acceleratori verticali, al fine di irrobustire le diverse filiere anche attraverso una integrazione delle *start-up* medesime nell'organizzazione di aziende più grandi e strutturate, sia da un punto vista organizzativo, sia da un punto di vista finanziario;

19) adottare una specifica disciplina volta a regolamentare e sostenere le *start-up* della moda che rappresentano il motore dell'innovazione sostenibile dell'industria, anche prevedendo l'accesso al credito garantito dal Fondo di garanzia nazionale;

20) aumentare la quota destinata ad investimenti consistenti mirati al rilancio delle imprese del turismo, aumentandone la concorrenzialità a livello internazionale. In tale ottica è necessario prevedere nel Piano: politiche di intervento più mirate ad elevare gli *standard* qualitativi delle strutture, in particolare alberghiere e *extra* alberghiere, e ad assistere le piccole e medie imprese turistiche nell'elaborazione di progetti finalizzati allo sviluppo aziendale; interventi volti alla ristrutturazione, riqualificazione ed ampliamento delle strutture esistenti in chiave sostenibile, anche attraverso l'estensione degli incentivi relativi alla messa in sicurezza e alla riqualificazione energetica degli edifici che ospitano strutture turistico-ricettive; recupero di una parte significativa del patrimonio immobiliare a scopo ricettivo, soprattutto nei borghi, attraverso sia gli investimenti strutturali, sia un *reskilling/upskilling* del personale, che ha perso molte competenze di base oltre a quelle digitali, divenute imprescindibili; iniziative per incentivare il cosiddetto turismo di ritorno, dato, fra l'altro, il forte interesse all'estero per i piccoli borghi;

21) inserire interventi dedicati nello specifico al turismo termale, attraverso il ricorso a progetti di riqualificazione delle strutture e dei territori e l'introduzione di strumenti agevolativi dedicati per favorire la ripresa degli investimenti e al turismo congressuale;

22) attivarsi presso le competenti sedi al fine di creare un'infrastruttura europea dei dati, sostenendo la costituzione e lo sviluppo di un *cloud* federato UE, anche al fine di riportare l'informazione ed il dato all'interno dei confini nazionali;

23) garantire lo sviluppo di un sistema di *cloud computing* italiano per favorire la realizzazione di *Data Center* nazionali opportunamente collegati da infrastrutture in fibra ottica così da rendere i dati in essi immagazzinati fruibili per i cittadini italiani;

24) valutare l'inserimento di una sezione specifica sulla necessaria transizione dell'industria *automotive*, stanziando risorse adeguate;

con riferimento alla Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica):

25) adottare misure di semplificazione per la procedura di accesso al Conto Termico, nonché prevedere la possibilità di integrare le risorse del Conto Termico con le risorse comunitarie derivanti dal *Recovery Fund* in relazione agli interventi di efficienza energetica proposti nel settore pubblico, al fine sia di favorire in maniera più efficace il conseguimento

mento degli obiettivi di efficientamento energetico degli edifici delle Pubbliche Amministrazioni sia di ridurre l'onere che grava sui cittadini, attraverso gli oneri pagati attraverso le tariffe del gas, in virtù della copertura delle spese d'incentivazione;

26) prevedere l'estensione – operando al contempo una semplificazione delle procedure burocratiche – del cosiddetto *superbonus* 110 per cento almeno fino al 30 giugno 2023, dall'attuale scadenza del 30 giugno 2022, nonché la possibilità di adottare un'estensione più consistente della misura, confermando la possibilità di cessione del credito, almeno pari ad anni 5, ovvero fino al 30 giugno 2027, così da garantire un utilizzo il più possibile diffuso della stessa e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni, ai sensi degli accordi europei e internazionali;

27) rendere strutturali, sino ad almeno il 2025, le agevolazioni fiscali, quali cosiddetti *bonus* ristrutturazione edilizia, *ecobonus*, *sismabonus*, *bonus verde*, *bonus arredi*, *bonus facciate*, *bonus idrico* e *bonus colonnine*, per gli interventi su tutte le tipologie di immobili;

28) valutare, da un lato, attentamente i costi della costruzione di parchi eolici e fotovoltaici *offshore*, anche rispetto all'impatto che questi avranno direttamente in bolletta; dall'altro, aumentare in modo rilevante il previsto incremento di produzione di energia da impianti fotovoltaici, attualmente stimata a 4,5-5 GW al 2026, che rappresenta una quantità assolutamente insufficiente per raggiungere gli obiettivi fissati per il 2030, soprattutto in caso di aumento degli stessi fino al 40 per cento, come proposto dalla Commissione europea. Ai fini di tale incremento, si ritiene centrale incentivare l'installazione diffusa di impianti fotovoltaici attraverso una sostanziale semplificazione dell'*iter* autorizzativo;

29) con riferimento ai singoli progetti previsti dal Piano, prevedere misure volte a garantire un più diffuso riutilizzo dei materiali prima del loro smaltimento, quali, a mero titolo esemplificativo, pale eoliche e dispositivi di accumulo, nell'ottica di una sempre più estesa diffusione delle buone prassi dell'economia circolare;

30) adottare una disciplina specifica volta a regolamentare e favorire le attività di impresa di *recycling* e *upcycling*, nonché il recupero di prodotti di scarto per il riciclo sia tessile che di scarti alimentari utilizzati da *start up* che provvedono alla successiva trasformazione in tessuti sostenibili;

31) coordinare, promuovere, controllare e monitorare, anche attraverso la definizione di uno specifico piano, gli interventi previsti nell'ambito dell'economia circolare, rafforzando le competenze professionali, il trasferimento tecnologico e il supporto alle PMI;

32) permettere la piena partecipazione delle fonti di energia rinnovabile al mercato dei servizi dell'energia, anche tramite l'impiego di sistemi di accumulo e prediligendo modalità quali quelle dell'autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche, prevedendo il graduale superamento dello scambio sul posto;

33) promuovere lo sviluppo dei nuovi strumenti di flessibilità, quali i sistemi di accumulo mediante pompaggio idroelettrico, in grado

di migliorare la gestione dei carichi sulla rete di trasmissione nazionale e favorire la penetrazione delle fonti rinnovabili nel sistema;

34) promuovere ed incrementare l'efficienza energetica e la generazione di energia da fonti rinnovabili, sostenendo l'autoconsumo di energia attraverso l'incentivazione per la realizzazione di sistemi di autoconsumo collettivo sugli edifici e nelle aree sia del settore civile che produttivo quali i distretti industriali, commerciali ed artigianali;

35) adottare ogni opportuna misura finalizzata a garantire ed incentivare un elevato livello di sostenibilità ambientale nella filiera dell'agricoltura e prevedere incentivi finalizzati non solamente all'ammodernamento dei tetti degli immobili a uso produttivo nel settore agricolo, zootecnico e agroindustriale, ma anche nei casi in cui l'installazione di sistemi fotovoltaici avvenga in area agricola, purché non ostacoli la formazione di reddito agricolo da parte delle imprese;

36) inserire interventi di riqualificazione e riconversione industriale, in ottica di produzione di energie rinnovabili, di diversi siti di produzione termoelettrica; di rendere prioritaria l'individuazione tempestiva delle cosiddette «aree idonee» per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, nonché di incentivare la produzione di energia elettrica da impianti eolici *on shore*, solari fotovoltaici e idroelettrici, in particolare semplificandone le procedure, prolungandone la durata, aumentandone il corrispettivo per la sostituzione delle coperture in amianto, prevedendo aiuti per installazione accumuli e misure *ad hoc* per *repowering*;

37) promuovere la revisione della disciplina del *Capacity Market*, con la finalità di perseguire un mercato equo e trasparente, che tenga anche conto della domanda di energia e del contributo che possono fornire gli impianti alimentati a fonti rinnovabili, i sistemi di accumulo e di *demand response*;

38) riformare il sistema elettrico, prevedendo che coloro i quali operano in regime di concessione monopolistica nella gestione delle reti non possano anche detenere quote di controllo di aziende di produzione o vendita di energia, o che risultino attive nei servizi *post-contatore*;

39) prevedere una riforma dell'organizzazione del mercato elettrico che faciliti, o almeno non ostacoli, l'inclusione e lo sfruttamento delle fonti rinnovabili e della generazione distribuita, nonché l'assegnazione a un ente indipendente, totalmente separato da TSO (*Transmission System Operator*) e DSO (*Distribution System Operator*), del compito di individuare le reali necessità di sviluppo delle reti, oltre che della potenza e capacità aggiuntive necessarie in differenti zone;

40) nel condividere pienamente la scelta di limitare gli investimenti sul cosiddetto idrogeno verde, ovvero prodotto da fonti rinnovabili, valutare, rispetto alla prevista creazione della rete di rifornimento, la possibilità di installare distributori promiscui, ovvero utilizzabili non solo per i mezzi pesanti, come attualmente previsto, ma anche per veicoli leggeri;

41) favorire una adeguata programmazione e realizzazione degli investimenti volti alla riqualificazione energetica e alla messa in sicurezza del patrimonio immobiliare pubblico;

42) superare la carenza infrastrutturale sia del comparto del trattamento sia di quello del recupero dei rifiuti;

43) relativamente al settore dell'autotrasporto, sviluppare un piano strutturato di riconversione ambientale e ammodernamento delle flotte, affiancando anche strategie di sviluppo di una filiera nazionale a basso impatto ambientale, dedicata a tutte le tipologie di mezzi pubblici, inclusi tram e treni, agli autoveicoli e ai motocicli elettrici, nonché l'utilizzo del *retrofit* elettrico per quanto riguarda i veicoli;

44) al fine di incentivare la diffusione della mobilità elettrica nell'ambito delle flotte aziendali, dei veicoli di trasporto merci e del parco mezzi della pubblica amministrazione, procedere ad una revisione del trattamento fiscale delle flotte aziendali a zero emissioni, includendo i veicoli in uso ai liberi professionisti e agli agenti di commercio, anche rivedendo i meccanismi di deducibilità del costo di acquisto o noleggio dei mezzi e l'imponibile sul *fringe benefit* dei dipendenti per le sole auto a zero emissioni;

45) nell'ambito dei progetti per il rinnovo e ammodernamento tecnologico del TPL, del trasporto privato e delle merci, segnalare la mancanza di iniziative volte a comprendere anche ai veicoli destinati al trasporto turistico, che rivestono fondamentale importanza nell'offerta turistica nazionale ed internazionale del Paese, per cui occorre prevedere un adeguato investimento per il rinnovo della flotta del settore dei bus turistici, anche nell'ottica di utilizzarli a supporto del TPL e del trasporto scolastico, come già sta avvenendo in alcune regioni a causa delle nuove esigenze di mobilità dovute alla crisi pandemica;

46) proseguire il percorso, già avviato, di sostegno ed incentivazione alla sostenibilità con riferimento al settore dei trasporti privati, incoraggiando, da un lato, l'elettrificazione degli stessi e conseguentemente garantendo un rapido sviluppo della rete nazionale di ricarica elettrica, dall'altro, l'utilizzo del *car sharing* e di forme di mobilità dolce e micromobilità;

47) a supporto del processo di evoluzione del settore dei trasporti privati, prevedere misure quali l'uniformazione dei differenti divieti di circolazione nelle grandi e medie città, la definizione di una data per il divieto di commercializzazione di veicoli endotermici, la progressiva trasformazione dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD), riferiti ai combustibili fossili, in sussidi ambientalmente favorevoli;

48) aumentare le risorse per l'infrastrutturazione elettrica per la ricarica dei veicoli, prevedendo una voce adeguata per lo sviluppo di una rete nazionale di ricarica elettrica per la mobilità pubblica e privata, passeggeri e merci, collegata alla *Flagship* europea *Recharge e Refuel*;

49) favorire la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi al fine di velocizzare l'*iter* per il rilascio di autorizzazioni per la costruzione di un impianto a fonte rinnovabile;

50) a partire dal 2022, promuovere un meccanismo di riconoscimento diretto di incentivi ai clienti finali domestici e alle PMI per la quota parte di energia verde acquistata direttamente o tramite proprio fornitore dall'Acquirente Unico, anche prevedendo una riduzione in bolletta dal pa-

gamento della componente ASOS (Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione) per la parte di consumo *green*. Per la tracciabilità dell'energia e lo stimolo alla costruzione di nuovi impianti rinnovabili l'Acquirente Unico si dovrà unicamente approvvigionare di energia *green* sulla piattaforma di mercato per la negoziazione di lungo termine di energia pulita creata e gestita da GME e GSE, ai sensi dell'articolo 18 del decreto ministeriale 4 luglio 2019;

51) promuovere un piano industriale di *ri-design* degli imballaggi per l'immissione in commercio dei prodotti finiti, favorendo la progressiva riduzione della quantità di materiali utilizzati, in particolar modo di poliaccoppiati formati da strati di materiali che difficilmente riciclabili;

52) nelle more dell'adozione del Piano per la Transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PITESAI) adottare una disciplina specifica volta a mitigare gli impatti ambientali dovuti alla ricerca di fonti fossili nel periodo di transizione verso la decarbonizzazione;

con riferimento alla Missione 3 (Infrastrutture per una mobilità sostenibile):

53) rimodulare l'allocazione delle risorse attualmente previste, privilegiando la mobilità urbana sostenibile e una capillare diffusione delle linee ferroviarie e tramviarie e destinando le risorse relative alle linee ad alta velocità ai collegamenti con le Regioni che risultano maggiormente carenti rispetto a simili connessioni, in particolare nel Mezzogiorno;

54) adottare ulteriori riforme e interventi che, in coordinamento con le misure già previste, consentano il concreto sviluppo di una completa filiera nazionale della logistica improntata ai più alti *standard* di qualità ambientali e diretta a uno sviluppo realmente sostenibile, che possa incidere anche a livello internazionale, su differenti aspetti del settore;

55) prevedere interventi di riforma volti ad affrontare e risolvere la problematica che penalizza ingiustificatamente gli operatori della logistica nazionale con riferimento ai provvedimenti adottati a livello locale dai grandi operatori internazionali di *shipping* a cui vengono concesse in esclusiva una serie importante di esenzioni fiscali (cosiddetta *tonnage tax*), che consentono loro un consistente vantaggio economico;

56) nell'ambito del programma nazionale di investimenti per un sistema portuale competitivo e sostenibile dal punto di vista ambientale, prevedere interventi volti a promuovere lo sviluppo dei porti verdi ed in particolare del cosiddetto *cold ironing*;

57) promuovere interventi di riduzione dei consumi energetici legati alle attività di movimentazione merci e agli edifici portuali, con particolare attenzione ai sistemi di illuminazione e sostituzione di impianti non efficienti dal punto di vista energetico, nonché di efficientamento, produzione di energia da fonti rinnovabili e monitoraggio ambientale delle aree portuali.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 168**

*Presidenza del Presidente*  
**GIROTTO**

*Orario: dalle ore 11,15 alle ore 11,20*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

Mercoledì 17 marzo 2021

**Plenaria**

**230<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**MATRISCIANO**

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(Doc. XXVII, n. 18) Proposta di «Piano nazionale di ripresa e resilienza»**

(Parere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice FEDELI (*PD*) presenta una nuova versione dello schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato), risultante dall'integrazione di ulteriori suggerimenti pervenuti dai Gruppi, di cui sottolinea comunque la coerenza rispetto all'impianto originario della proposta; ciò può, a suo avviso, consentire un'ampia condivisione, particolarmente significativa in considerazione dei contenuti innovativi del testo.

La presidente MATRISCIANO ringrazia la relatrice per il paziente ed efficace lavoro di coordinamento e sintesi svolto. Avverte quindi che si passerà alla votazione dello schema di parere.

La senatrice CATALFO (*M5S*) osserva che i contenuti dello schema di parere si integrano efficacemente nelle stesse linee programmatiche individuate dalla Commissione europea, a partire dal rafforzamento dell'impegno riguardante la formazione e la riqualificazione dei lavoratori, che riveste particolare importanza nell'attuale contesto italiano. Richiama poi con particolare favore quanto espresso in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché relativamente all'intervento sul fronte della non

autosufficienza, che rappresenta un punto di contatto nevralgico tra le missioni concernenti la salute e la coesione sociale. Prosegue richiamando l'importanza della valorizzazione della partecipazione femminile e, più in generale, la centralità del lavoro, in quanto punto qualificante delle politiche orientate al rilancio. Conclude dichiarando il voto favorevole del proprio Gruppo.

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) riconosce il valore dell'operato della relatrice, che è riuscita a valorizzare il contributo delle varie componenti politiche della Commissione, richiamando in primo luogo l'attenzione sui temi della flessibilità, della semplificazione normativa e del potenziamento della formazione, finalizzato ad agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro e della sicurezza. Richiama quindi il cambiamento culturale necessario a favorire la presenza femminile nei ruoli di responsabilità delle imprese, insieme al conseguimento di un più equo sistema di retribuzione. Si sofferma poi sulla questione delle politiche attive, da valorizzare attraverso una maggiore autonomia rispetto alla questione del reddito di cittadinanza e nell'ottica di una rinnovata attenzione all'incontro con le esigenze effettive del mercato del lavoro nei territori. Preannuncia infine il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*), nel dichiarare il voto favorevole del proprio Gruppo, osserva la rilevanza del complesso delle osservazioni contemplate dallo schema di parere al fine del miglioramento della proposta del Governo in merito al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Fa riferimento quindi in modo specifico alla questione della non autosufficienza e alla tutela dei lavoratori fragili, nonché all'attuale necessità di un contesto idoneo all'attivazione degli strumenti per la flessibilità e il lavoro agile. Fa poi presente l'impatto particolarmente grave della pandemia sull'occupazione femminile, tale da porre l'urgenza di una riflessione sugli strumenti di conciliazione tra lavoro e impegno familiare, per cui risulta indispensabile tenere conto degli esempi virtuosi forniti da alcune realtà aziendali capaci di attuare politiche particolarmente efficaci a tale riguardo.

Richiama poi l'attenzione sulla centralità della questione della formazione, che deve investire il settore pubblico, allo scopo di consentire un complessivo adeguamento della burocrazia alle necessità di certezza ed efficienza delle imprese, anche per mezzo dell'opportuno ricorso alla digitalizzazione. Nota quindi che un'adeguata integrazione tra pubblico e privato è strategica rispetto al bisogno di approntare progetti meritevoli di ricevere i finanziamenti a valere sui fondi europei.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore LAFORGIA (*Misto-LeU*), il quale, apprezzata l'elevata qualità dell'opera di sintesi compiuta dalla relatrice, sottolinea l'elemento strategico della tutela della dignità del lavoro da ottenere attraverso il contrasto alla precarizzazione e lo stimolo alla creazione di occupazione di qualità, anche per

mezzo degli opportuni interventi di aiuto al sistema imprenditoriale. Osserva inoltre favorevolmente l'accordo nell'ambito della Commissione rispetto alla questione femminile, particolarmente rilevante nella situazione attuale, caratterizzata dall'impatto estremamente sfavorevole della pandemia sull'occupazione femminile, anche in conseguenza dell'ampio ricorso alla didattica a distanza. Si sofferma successivamente sulla necessità della valorizzazione del pubblico impiego e del rilancio dell'amministrazione pubblica, che non possono prescindere dalla revisione delle tendenze all'esternalizzazione e al ricorso al precariato, così da porre le condizioni necessarie al potenziamento delle strutture pubbliche attraverso forme di lavoro stabile e di qualità.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo ha la parola il senatore LAUS (*PD*), il quale individua nello schema di parere una dimostrazione della possibilità della Commissione di risultare particolarmente incisiva nel contesto del confronto nelle Istituzioni sulle questioni maggiormente significative, particolarmente in ragione della pervasività delle questioni del lavoro in ogni ambito di intervento della politica.

La presidente MATRISCIANO esprime apprezzamento in relazione ai contenuti della proposta di parere riguardanti la questione femminile. Ricorda inoltre che il senatore Maffoni ha anticipato nella seduta di ieri il voto di astensione del Gruppo FdI. Verificata quindi la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere, che è approvato.

La Commissione conviene quindi di conferire alla relatrice Fedeli l'incarico di comunicare personalmente il parere approvato alle Commissioni di merito, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del Regolamento.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DOCUMENTO XXVII, N. 18**

L'11<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminata la proposta,

premesso che essa si sviluppa secondo tre assi strategici – digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale – e si articola in sei missioni – digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute – che mirano anche a tre grandi obiettivi «orizzontali»: parità di genere; accrescimento delle competenze, della capacità e delle prospettive occupazionali dei giovani; riequilibrio territoriale e coesione sociale, con particolare attenzione al Mezzogiorno;

sottolineato che la competenza della Commissione si radica nella missione 5, inclusione e coesione, finalizzata principalmente alla riduzione dei divari infrastrutturali, occupazionali e di servizi e beni pubblici fra Nord e Sud e tra aree urbane e aree interne del Paese;

considerato che tale missione ha come obiettivi il rafforzamento delle politiche attive del lavoro e della formazione di occupati e disoccupati; l'incremento dell'occupazione giovanile di qualità attraverso il rafforzamento del sistema duale; il sostegno dell'imprenditoria femminile; il potenziamento della quantità e qualità delle infrastrutture sociali, in favore di minori, anziani non autosufficienti e persone con disabilità; la ristrutturazione di abitazioni da destinare a percorsi di vita indipendente di anziani non autosufficienti e persone con disabilità, nonché interventi speciali per la coesione territoriale mirati alla riduzione dell'impatto della crisi e alla creazione delle condizioni per uno sviluppo equo e resiliente in ambiti territoriali specifici;

vista la distribuzione dei fondi della missione, nonché le proposte di riforma e gli investimenti in cui si articolano le linee di intervento previste dal documento nell'ambito della componente relativa alle politiche per il lavoro;

esaminata in particolare la componente «infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore», composta da un intervento di riforma – che implica una non precisata attuazione della riforma del terzo settore, sia in termini di implementazione che di valutazione di impatto – e tre investimenti ricadenti nelle materie di interesse della Commissione;

considerata, in ordine alla missione 1, «digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura» e con riferimento alle materie di interesse

della Commissione, la previsione delle destinazioni di spesa a valere sulle risorse del programma *Next Generation EU*;

preso atto che, riguardo agli effetti economici e sull'occupazione del complesso dei programmi ed investimenti previsti dalle sei missioni, la proposta di piano, premesso che una valutazione precisa potrà essere effettuata quando tutti i dettagli dei progetti e delle relative riforme saranno pienamente definiti, opera alcune stime, secondo le quali una riforma del lavoro capace di elevare il tasso di partecipazione di tutte le categorie di lavoratori e di determinare un miglioramento qualitativo delle competenze e una riduzione delle frizioni presenti nel mercato del lavoro accrescerebbe il PIL di almeno un punto percentuale e le riforme individuate in materia di pubblica amministrazione, giustizia e fisco potrebbero portare nello spazio di un quinquennio ad un incremento ampiamente superiore a un punto percentuale del medesimo PIL;

considerato che, riguardo all'impatto degli investimenti previsti dalla proposta di Piano, il documento stima che già alla fine del primo triennio (cioè, alla fine del 2023) il PIL nelle regioni del Mezzogiorno aumenterebbe in una misura significativa, «compresa fra quasi 4 punti percentuali e quasi 6 punti percentuali», mentre l'incremento del tasso di occupazione si collocherebbe «in un intervallo fra i 3 e i 4 punti percentuali»;

considerato il quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020 e la strategia europea 2020, che tra le sfide principali per raggiungere un livello elevato di salute e sicurezza sul lavoro indica il rafforzamento delle capacità delle microimprese e delle piccole imprese di mettere in atto misure di prevenzione dei rischi efficaci ed efficienti e alle priorità definite nel dicembre 2019 dalla Commissione europea nell'*Annual Sustainable Growth Strategy (AGS)* e in linea con gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile;

considerato altresì che gli investimenti tesi a creare occupazione devono essere accompagnati da un rigoroso rispetto da parte delle imprese della disciplina lavoristica e in tema di prevenzione, al fine di non vanificare gli attesi sviluppi in termini di qualità del lavoro e di evitare che la repentinità della crescita vada a scapito della salute e della sicurezza dei lavoratori;

preso atto che il documento segnala che sono in corso valutazioni sull'impatto relativo al contrasto delle disuguaglianze di genere e su quello in favore delle nuove generazioni e dell'occupazione giovanile, sottolineando che gli effetti positivi per le donne e per i giovani conseguiranno sia dal complesso delle misure contemplate sia da alcune misure più specifiche e mirate,

formula in linea generale apprezzamento per lo sforzo compiuto nell'articolazione del Piano, nei confronti della quale esprime preliminare condivisione con le seguenti osservazioni.

La Commissione richiama innanzitutto le considerazioni contenute nel parere da essa espresso il 5 ottobre scorso sull'Atto n. 572 (Proposta di Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

a proposito della necessità ineludibile di considerare l'equità di genere come un tema trasversale a tutti gli altri, in un'ottica di *empowerment* femminile e *mainstreaming*, quale condizione per consentire all'Italia di compiere un vero e proprio salto culturale, che le permetta altresì di superare l'emergenza e ricominciare a crescere.

A questo scopo, la Commissione individua delle linee di intervento ulteriori e specifiche, di cui auspica l'adozione a completamento e implementazione delle proposte già contenute nel Piano.

In primo luogo, la Commissione ritiene urgente e indispensabile la creazione di un Osservatorio per la valutazione *ex ante*, il monitoraggio *in itinere* e la valutazione *ex post* dell'impatto di genere degli atti legislativi: una struttura *ad hoc*, incardinata presso la Presidenza del Consiglio e dotata di tutte le necessarie competenze professionali e di adeguata dotazione finanziaria, al fine di garantirle lo svolgimento efficace delle proprie funzioni. La struttura è finalizzata a supportare l'attività di disegno delle politiche, affinché ciascun progetto, anche al di fuori del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, indichi chiaramente l'impatto previsto su determinati indicatori quantitativi e qualitativi relativi alle differenze di genere.

Con specifico riguardo agli obiettivi di flessibilità di cui alle note tecniche analitiche trasmesse dal Ministro dell'economia e delle finanze e riferite alla Missione 5 – *Inclusion and cohesion*, la Commissione ritiene opportuno che si introduca altresì il concetto di flessibilità dovuta ad esigenze aziendali, a stili di vita dei lavoratori e alla profonda crisi in atto, che non rende sempre possibile stipulare contratti a tempo indeterminato. Ciò con il preciso obiettivo di incrementare il tasso di occupazione e consentire a lavoratrici e lavoratori di conciliare al meglio attività professionale e vita personale e familiare. In particolare, in tema di conciliazione tra attività lavorativa e vita familiare, la Commissione ritiene opportuno valorizzare il lavoro agile e il lavoro a tempo parziale in favore dei lavoratori che abbiano documentate esigenze familiari, garantendo agevolazioni nei confronti dei datori di lavoro che adottino particolari programmi di conciliazione in favore dei propri dipendenti.

È altresì importante predisporre incentivi che possano favorire il rientro nel mondo del lavoro delle donne che hanno perso l'occupazione a causa della crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica, o che hanno lasciato il lavoro per accudire i figli o altri soggetti facenti parte del nucleo familiare, o che comunque sono particolarmente esposte al rischio di restare escluse dal mercato del lavoro.

La Commissione ritiene altresì urgente e necessario l'inserimento dei lavori di cura tra le attività cui è riconosciuto valore sociale ed economico e il ripensamento degli strumenti di conciliazione, in chiave non più di politiche di genere, ma di politiche pubbliche di *welfare*. A questo scopo, giudica fondamentale la stesura di un piano nazionale di asili nido e scuole dell'infanzia, ampliando l'organizzazione del sistema integrato di educazione e istruzione con particolare riferimento alla gestione pubblica, in primo luogo con l'incremento della costituzione di Poli per l'infanzia innovativi, e lo stanziamento di adeguate risorse economiche che ne con-

sentano la piena e capillare diffusione sull'intero territorio. Come è stato infatti calcolato da un recente studio, in Italia la disponibilità di nidi è ancora bassa (25 per cento) e fortemente sperequata sul territorio, tanto che nel Sud solo il 10 per cento dei bambini ha l'opportunità di frequentare il nido. Arrivare in 5 anni al 60 per cento di bambini con possibilità di accesso al nido darebbe luogo alla creazione di 100mila posti di lavoro, dei quali 90 per cento circa femminili, e innescherebbe inoltre un effetto positivo di condivisione e percorsi virtuosi, contribuendo alla diminuzione del fenomeno, tutto a carico delle donne, dell'interruzione forzosa dei rapporti di lavoro. La situazione pandemica in cui viviamo ha visto attribuire alle attività di cura, ai servizi socio-educativi, ai servizi sanitari, all'assistenza sociale, alla scuola e ai servizi per l'infanzia il titolo di attività di servizi «essenziali»; pertanto l'utilizzo delle risorse del *Next Generation EU* sarebbe un'opportunità unica per la progettazione e il potenziamento dei servizi di cura. Ciò produrrebbe impatti positivi, come l'incremento della domanda femminile nel settore socio-educativo e assistenziale, l'aumento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, grazie a una politica di conciliazione i tempi di vita e tempi di lavoro e la riduzione delle disuguaglianze sociali, economiche e territoriali. In tema di asili nido, si potrebbe anche valorizzare l'iniziativa dei datori di lavoro privati, attraverso la previsione a loro favore di incentivi o sgravi fiscali, che possano sostenerli nell'avviamento di iniziative a ciò finalizzate, o comunque di sgravi dai relativi costi.

Inoltre, da ciò discenderebbe l'ulteriore positivo effetto di garantire a tutte le bambine e i bambini il diritto a un'educazione e istruzione di qualità fin dai primi mesi di vita: una leva fondamentale per il superamento delle disuguaglianze di partenza e la costruzione di un futuro basato su competenze e saperi necessari alla crescita di tutto il Paese. Tali investimenti sono necessari al fine di migliorare e riqualificare l'edilizia scolastica, allo scopo di adeguare le strutture alla sostenibilità ambientale e garantire l'adeguamento alle innovazioni didattiche, anche ai fini della programmazione del tempo pieno sul territorio nazionale e in particolare nelle regioni del Sud.

Un ulteriore obiettivo di cui la Commissione sottolinea la centralità riguarda il potenziamento dei servizi per la non autosufficienza attraverso lo stanziamento di risorse aggiuntive rispetto a quelle già previste. In questo senso, sottolinea la necessità, anche tramite l'applicazione ai livelli di competenza statale e regionale delle indicazioni del secondo Programma d'Azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, di un irrobustimento sull'intero territorio nazionale, in un'ottica di *welfare* di prossimità, delle infrastrutture dedicate all'assistenza sociale e all'assistenza domiciliare nei confronti delle persone più fragili, degli anziani e delle persone fisicamente o mentalmente non autosufficienti, che comprenda la promozione della riabilitazione e dell'assistenza domiciliari e riduca la dimensione dell'assistenza residenziale a piccoli gruppi di convivenza, anche attraverso progetti di vita indipen-

dente, così da garantire sostegni adeguati per la cittadinanza, la qualità della vita e la partecipazione.

La Commissione ritiene inoltre che vada attribuita particolare rilevanza all'inclusione lavorativa e che vada dunque garantito maggiore sostegno alle aziende che prevedano di attuare politiche di inclusività nei confronti dei soggetti più fragili. In tale ottica, sostiene l'opportunità di una tutela legislativa dei diritti dei *caregiver*, garantita da uno stanziamento finanziario adeguato e certo, prevedendo anche incentivi destinati ai datori di lavoro privati, finalizzati a migliorare le condizioni di lavoro dei soggetti che esercitano le funzioni di cura; ciò allo scopo di riconoscere un adeguato sostegno al *caregiver* non solo durante l'espletamento delle sue funzioni di assistenza, ma anche favorendone il reinserimento lavorativo attraverso incentivi alle aziende che attivino tali percorsi.

Anche in merito all'importante sfida della transizione digitale, la Commissione evidenzia l'importanza di prestare la massima attenzione affinché non si creino nuovi divari e nuovi ostacoli di accessibilità e fruibilità proprio per le persone con disabilità.

In diretta connessione con l'esigenza di irrobustire le infrastrutture dedicate all'assistenza sociale e ai lavori di cura, la Commissione rileva inoltre l'esigenza di un ampliamento della rete dei Centri antiviolenza e delle case rifugio, allo scopo di raggiungere lo *standard* definito dalla Convenzione di Istanbul.

Ritiene altresì necessario programmare congiuntamente l'utilizzo delle risorse per «Infrastrutture sociali nei Comuni e coinvolgimento del terzo settore» (M5C2) e quelle per «Potenziamento assistenza sanitaria e rete territoriale (M6C1), al fine di dar vita a un piano nazionale per lo sviluppo dell'assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti, definito in base ad alcuni criteri nazionali e rispettoso dell'autonomia degli enti locali nella loro traduzione in pratica.

A tal fine il progetto dovrebbe essere guidato dal modello di intervento proprio della non autosufficienza, quello del *care* multidimensionale, costruendo progetti personalizzati che partano da uno sguardo globale sulla condizione dell'anziano, sui suoi molteplici fattori di fragilità, sul suo contesto di vita e di relazioni e che organizzino le risposte di conseguenza e prevedendo l'utilizzo congiunto da parte di Asl e comuni delle risorse destinate alla domiciliarità. In concreto, ciò significa offrire non solo gli interventi di natura medico-infermieristica, ma anche quelli di aiuto nelle attività fondamentali della vita quotidiana.

In diretta connessione con tali ultimi obiettivi, la Commissione ritiene che gli interventi di rigenerazione urbana indicati nella missione 5 – *inclusione e coesione*, obiettivo 5.2 *infrastrutture sociali famiglie comunità e terzo settore* – debbano tenere in considerazione la distinzione tra *cohousing* intergenerazionale, *cohousing* sociale e *silver cohousing*. Quest'ultimo è un approccio innovativo e sistemico alle nuove forme di socialità tra anziani autosufficienti, attraverso la realizzazione di comunità residenziali nelle quali i singoli soggetti collaborano, coabitano, condividono e cooperano per il vivere comune e lo fanno ottimizzando l'uso del patri-

monio immobiliare esistente (case di proprietà che possono ospitare da un minimo di 3 ad un massimo di 8 anziani). Si tratterebbe di redigere un vero e proprio «Piano Marshall» che parta dalla realtà, cioè dal patrimonio immobiliare esistente, utilizzandolo al meglio e di conseguenza liberando risorse per investimenti e riammodernamenti, anche attraverso l'uso di strumenti quali *SuperBonus* 110 per cento, in linea con gli obiettivi climatici dell'Unione Europea per il 2030 e della neutralità climatica dell'UE entro il 2050.

La Commissione ritiene inoltre fondamentale garantire robusti investimenti nella formazione, nella riqualificazione e nel miglioramento delle competenze, sia nel settore pubblico che in quello privato, mediante azioni di *upskilling* e di *reskilling*, concentrandosi sulle competenze digitali e sulla formazione scolastica e professionale per tutte le età, dando una particolare attenzione alla formazione duale e incrementando gli ITS, in modo da conseguire maggiore interconnessione tra il settore formativo della scuola e le esigenze aziendali del territorio. A tale scopo, la Commissione ritiene altresì indispensabile l'incremento degli stanziamenti mirati alla formazione e all'educazione permanente degli adulti. Tale sostegno alle competenze deve essere compiuto anche in ottica di rafforzare l'imprenditoria femminile e di incentivare la scelta di percorsi universitari scientifici, tecnologici, ingegneristici e matematici, strade che sono ancora considerate di appannaggio tendenzialmente maschile. Gli investimenti dovranno essere orientati anche a percorsi di potenziamento delle competenze per accompagnare non solo le transizioni occupazionali, ma anche quelle generazionali, considerando strutturali percorsi di staffetta generazionale accompagnati da progetti di *formal mentoring*.

A tale proposito, giudica opportuno prevedere fondi specifici espressamente dedicati alla formazione di coloro che risiedono in aree di crisi complessa e aree terremotate, in cui la disoccupazione ha un'incidenza maggiore, ovvero sono presenti vertenze industriali o che stanno vivendo situazioni di considerevole recessione economica. Personale altamente qualificato e formato con competenze aggiornate permetterebbe una ripresa più rapida e fiorente di queste aree, che stanno subendo più di altre la crisi economica dovuta all'emergenza COVID-19. Particolare attenzione andrà inoltre posta specificamente alla formazione delle donne, soprattutto nel Mezzogiorno, dove il tasso di disoccupazione è maggiore.

Un altro tema che la Commissione pone è quello dei lavoratori stagionali, particolarmente colpiti dall'emergenza epidemiologica e dalle restrizioni alle attività economiche, i quali sono peraltro soggetti a condizioni di lavoro irregolare e per i quali occorre introdurre forme contrattuali flessibili, che possano coniugare occupazione e tutela dei diritti, anche previdenziali.

La Commissione sottolinea altresì la necessità di individuare azioni di accompagnamento alla ripresa che favoriscano lo sviluppo del tessuto imprenditoriale con la garanzia di un rigoroso rispetto della disciplina lavoristica e in tema di prevenzione, al fine di non vanificare in tutto o in parte gli investimenti effettuati a tale scopo, a detrimento della qualità del

lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori. A tale scopo, sottolinea la necessità di rafforzare il ruolo dell'Ispettorato nazionale del lavoro e di dotarlo di risorse strumentali adeguate.

Tra le azioni da perseguire si inserisce la sfida di accelerare la digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e delle imprese, per incrementarne produttività ed efficienza, per una gestione più efficace degli strumenti di prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro e per la diffusione di modelli innovativi. L'obiettivo è migliorare stabilmente le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ridurre l'esposizione ai rischi professionali, migliorando al contempo l'organizzazione aziendale e le competenze digitali del sistema produttivo italiano; accrescere i livelli di salute e sicurezza attraverso il supporto alle imprese dell'intero territorio nazionale per l'implementazione di modelli di organizzazione e gestione e di tecnologie innovative; rafforzare le capacità dei datori di lavoro e delle imprese di adottare misure adeguate per la prevenzione e la riduzione dei rischi per la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro, in attuazione dei principi e *standard* europei e internazionali; potenziare un sistema istituzionale in grado di sostenere i datori di lavoro e le imprese nell'elaborazione e applicazione di modelli organizzativi e gestionali finalizzati alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, che tengano anche conto delle diverse dimensioni e specificità dei contesti lavorativi. Parimenti, è da prendere in considerazione un ricorso più ampio a forme di partenariato pubblico-privato.

Con riferimento specifico al settore pubblico, la Commissione prende atto con soddisfazione dei contenuti del *Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale*, recentemente sottoscritto tra i sindacati dei lavoratori CGIL, CISL e UIL e il Governo. Sottolinea tuttavia a tale proposito l'esigenza che il processo di costruzione del nuovo modello di lavoro pubblico risulti efficacemente preceduto e accompagnato da robuste azioni di individuazione dei nuovi fabbisogni, di selezione mirata dei nuovi ingressi e di valorizzazione e crescita delle competenze esistenti attraverso percorsi disegnati e guidati di formazione e riqualificazione che coinvolgano non solo l'amministrazione centrale, ma anche gli enti locali a tutti i livelli, valorizzando ed efficientando anche forme di lavoro a distanza e in modalità *smart*, nonché introducendo nel settore pubblico percorsi di formazione e di crescita del dipendente, che consentano di farne emergere il merito e la competenza. Un nuovo modello che revisioni i percorsi di reclutamento delle persone con disabilità, considerando dei piani specifici per le persone con disabilità intellettiva, anche valorizzandone gli *stage* effettuati all'interno della PA.

La Commissione ritiene altresì vada incentivato il ricorso al lavoro agile, che ha consentito a moltissime imprese e a moltissimi lavoratori di continuare ad esercitare la propria attività nel periodo della pandemia, affinché diventi sempre più una modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa, tenendo però in considerazione che in alcune attività che erogano servizi essenziali il lavoro in presenza consente una erogazione più efficiente dei medesimi servizi.

In diretta connessione con tali ultimi obiettivi, la Commissione sottolinea l'importanza che vengano tracciati e garantiti percorsi di invecchiamento attivo, che consentano la valorizzazione delle esperienze professionali e lavorative anche successivamente all'uscita dal mondo del lavoro, prevenendo il *dropout* generazionale e garantendo un prezioso trasferimento delle competenze nei confronti dei più giovani.

In via generale, la Commissione richiama conclusivamente l'opportunità di addivenire a una semplificazione normativa attraverso un testo unico sul lavoro, al fine di evitare il contenzioso dovuto alla complessità delle norme. Tale obiettivo di semplificazione può peraltro essere conseguito già attraverso la contrattazione di prossimità, che tenga conto delle diversità e delle specificità aziendali e dei lavoratori.

Infine, la Commissione segnala la necessità di garantire un'effettiva conoscenza dei contenuti del *Next Generation EU* attraverso una campagna di informazione e comunicazione massiccia e capillare, che coinvolga, accanto alle istituzioni centrali, anche gli enti locali e tutti i soggetti comunque coinvolti nei processi attuativi.

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

Mercoledì 17 marzo 2021

### Plenaria

### 204<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza della Presidente*  
PARENTE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.*

*La seduta inizia alle ore 11,35.*

#### AFFARI ASSEGNATI

#### **Affare relativo al tema della terapia del dolore e delle cure palliative (n. 741)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV n. 33*)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 marzo.

La PRESIDENTE ricorda che è stata presentata e illustrata una proposta di risoluzione (pubblicata in allegato al resoconto della seduta anzidetta) e che è stato svolto il dibattito.

Quindi, preso atto che le relatrici rinunciano allo svolgimento della replica, invita il rappresentante del Governo a esprimere il parere sulla proposta in questione.

Il sottosegretario SILERI si esprime partitamente sui singoli punti della parte dispositiva, premettendo che questi ultimi dovrebbero essere introdotti dalla formula «valutare l'opportunità di».

Il parere è favorevole sui punti da 1 a 3.

Favorevole, subordinatamente a una riformulazione, sul punto 4 (introduzione della formula «nel rispetto dei vincoli di bilancio»).

Favorevole sul punto 5.

Favorevole, subordinatamente a una riformulazione, sul punto 6 (introduzione della formula «nel rispetto dei vincoli di bilancio»).

Favorevole sul punto 7.

Favorevole sul punto 8, senza la necessità di riformulazioni ma con l'avvertenza che sono da considerare come valide tutte le iniziative già avviate in materia di informazione e sensibilizzazione.

Favorevole sui punti da 9 a 11.

Favorevole sul punto 12, senza la necessità di riformulazioni ma con l'avvertenza che l'impegno è da considerare già attuato con il recente Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2020.

Favorevole, subordinatamente a una riformulazione, sul punto 13 (introduzione della formula «nel rispetto dei vincoli di bilancio»).

Favorevole, subordinatamente a una riformulazione, sul punto 14 (introduzione della formula «nel rispetto dei profili di competenza»).

Favorevole sul punto 15.

Favorevole sul punto 16, senza la necessità di riformulazioni ma con l'avvertenza che sono da considerare come valide tutte le iniziative già avviate dal Ministero della salute per la realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale ed informazione destinate alla popolazione.

Favorevole sul punto 17.

Favorevole, subordinatamente a una riformulazione, sul punto 18 (introduzione della formula «nel rispetto dei vincoli di bilancio»).

Favorevole sul punto 19.

Favorevole, subordinatamente a una riformulazione, sul punto 20 (introduzione della formula «nel rispetto dei profili di competenza»).

Favorevole sul punto 21, subordinatamente alla seguente riformulazione: «nel rispetto dei profili di competenza, promuovere iniziative volte a rafforzare i servizi di assistenza domiciliare, anche per i soggetti con bisogni di cure palliative, al fine di rispondere ai bisogni dei malati COVID-19 e non COVID-19, in attuazione di quanto previsto nell'ambito del documento ministeriale dell'11 agosto 2020, citato in premessa, con riferimento alla Sezione 3 area territoriale, assicurando che i piani di intervento, a livello regionale e locale, prevedano l'integrazione delle cure palliative specialistiche nei contesti ospedalieri e territoriale, per i malati COVID-19 e per l'utenza ordinaria».

Favorevole, subordinatamente a una riformulazione, sui punti 22, 23 e 24 (introduzione della formula «nel rispetto delle vigenti disposizioni»).

Favorevole, subordinatamente a una riformulazione, sul punto 25 (introduzione della formula «nel rispetto dei vincoli di bilancio e nel rispetto dei profili di competenza»).

La relatrice BINETTI (*FIBP-UDC*), nel dichiarare accoglibili le proposte di riformulazione avanzate dal Governo, esprime l'auspicio che il ripetuto riferimento ai vincoli di bilancio non sia di ostacolo alla piena attuazione dell'atto di indirizzo. Sottolinea che, come ricordato anche dal Ministro della salute nell'audizione di stamane sulle linee programmatiche, l'attenzione per le cure palliative è indice del livello di civiltà di un Paese.

La relatrice CASTELLONE (*M5S*) dichiara a sua volta di accettare le riformulazioni richieste dal Governo.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore DORIA (*L-SP-PSd'Az*) dichiara che il suo Gruppo, in coerenza con l'impegno assunto in questa fase della legislatura e nella consapevolezza dell'importanza del dialogo tra le forze politiche, esprimerà un voto favorevole.

Il senatore Giuseppe PISANI (*M5S*) annuncia a sua volta il voto favorevole del proprio Gruppo, rimarcando la necessità di un impegno concreto per assicurare l'uniforme erogazione delle cure palliative e una effettiva presa in carico dei pazienti, a partire da quelli oncologici.

La senatrice BOLDRINI (*PD*), ringraziata le relatrici per il lavoro svolto, dichiara che anche il proprio Gruppo esprimerà voto favorevole. Ritene che l'atto di indirizzo che sta per essere posto ai voti rappresenti anche un importante segnale di attenzione per i servizi sanitari territoriali, che da tempo invocano interventi per assicurare la piena e omogenea attuazione della normativa in materia di terapia del dolore e cure palliative.

Non essendovi altri iscritti a parlare, previa verifica del numero legale, lo schema di risoluzione è posto in votazione e risulta approvato (nel testo riformulato pubblicato in allegato).

La PRESIDENTE rileva che la Commissione ha deliberato in maniera unanime.

#### *CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

La PRESIDENTE avverte che al termine della seduta si terrà una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 11,50.*

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 741  
(Doc. XXIV, n. 33)**

La 12<sup>a</sup> Commissione,

premessi che:

le cure palliative sono definite dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) «un approccio che migliora la qualità della vita dei malati e delle loro famiglie che si trovano ad affrontare le problematiche associate a malattie inguaribili, attraverso la prevenzione e il sollievo della sofferenza per mezzo di una identificazione precoce e di un ottimale trattamento del dolore e delle altre problematiche di natura fisica, psicofisica e spirituale»;

le cure palliative in Italia sono un diritto di tutti, come dispone la legge 15 marzo 2010, n. 38, recante «Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore», che garantisce «l’accesso alle cure e alla terapia del dolore da parte del malato al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell’autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l’equità nell’accesso all’assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze»;

a distanza di 11 anni dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 38 del 2010 esistono notevoli disparità di attuazione sul territorio nazionale che gli stessi medici definiscono inaccettabili;

alla base del sapere del palliativista c’è una concezione della medicina fortemente personalizzata, che non prende in considerazione soltanto la malattia nella sua specificità, ma la persona che soffre nella sua profonda unità. Le cure devono riguardare sia i bisogni fisici del paziente che quelli psicologici, spirituali e sociali. Per questo al palliativista si chiede un’ampia cultura medica di base e una profonda attitudine al lavoro d’*équipe*, in una squadra che coinvolge infermieri, psicologi, medici, assistenti spirituali e sociali;

i malati che hanno bisogno di cure palliative nel loro ultimo periodo di vita sono tra il 70 e l’80 per cento delle persone che muoiono ogni anno in Italia; si tratta di 400.000-500.000 persone e, di queste, il 40 per cento è costituito da malati di cancro e il 60 per cento da persone con altre malattie, come Alzheimer, patologie respiratorie croniche o malattie neurologiche come la Sclerosi lateraleamiotrofica (SLA) o morbo di Parkinson. Un fenomeno che aumenterà ancora nei prossimi anni, con l’incremento dell’aspettativa di vita della popolazione; questa situazione richiede una concreta riflessione sull’organizzazione stessa dei servizi e

rende necessario investire su due piani di intervento: potenziare i servizi specialistici e al tempo stesso implementare le competenze dei medici di famiglia, perché possano far fronte ai bisogni dei pazienti;

i servizi sanitari e il *Welfare State*, pertanto, devono confrontarsi con la necessità di fornire risposte adeguate ai bisogni di una crescente popolazione di malati anziani e di malati affetti da patologie cronicodegenerative in fase avanzata o terminale, in condizioni cliniche di estrema fragilità e di grave sofferenza, che necessitano di cure palliative, ovvero di adeguate cure dei sintomi, dei problemi psicologici, sociali e spirituali e, non ultimo, della cura e del controllo del dolore che sono di importanza fondamentale;

le cure palliative comportano un'attenzione particolare e costante ai bisogni fisici, psicologici, sociali e spirituali dei malati e dei loro familiari e, per questi motivi, richiedono un approccio multi-professionale e interdisciplinare, attraverso un'attività assistenziale che si concretizza nella compilazione e nella condivisione dei piani assistenziali individuali (PAI) e che deve essere erogata, ove possibile, a domicilio del paziente da parte di una adeguata *équipe* di cura;

i servizi residenziali di cure palliative (*hospice*) sono stati previsti dal decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che ha sancito il diritto del cittadino ad accedere all'assistenza fornita da tali strutture e ha avviato un programma nazionale con una disponibilità finanziaria pari a circa 206 milioni di euro;

la successiva legge 15 marzo 2010, n. 38, ha sancito il diritto a tale tipologia di cure e al sollievo dalla sofferenza del dolore di questi malati fragili, affetti sia da neoplasie che da patologie croniche; in tale contesto normativo i sistemi sanitari regionali hanno dovuto adeguarsi a un nuovo assetto organizzativo per la strutturazione delle reti di cure palliative;

le cure palliative, se erogate in modo adeguato e coordinato, non soltanto fanno diminuire gli accessi ai servizi di emergenza, riducendo ricoveri ospedalieri e cure intensive inappropriate ma, soprattutto, contribuiscono più efficacemente a ridurre le sofferenze legate ai sintomi, migliorando la qualità di vita dei pazienti che, in numero sempre maggiore, scelgono di vivere con dignità la parte finale della loro vita nella propria casa; le cure palliative, se ben somministrate, con umanità e con competenza, permettono di stare lontano da due errori gravi, anche se di segno opposto: l'accanimento terapeutico, che spesso assume carattere di accanimento diagnostico, e l'abbandono terapeutico. Dare al paziente tutto ciò di cui ha bisogno nel pieno rispetto della sua volontà, intercettando anche bisogni inespressi è compito del palliativista esperto;

il dolore che si manifesta nei pazienti affetti da patologie oncologiche o non guaribili ha dimensioni diverse da quelle abituali perché è aggravato dal particolare stato di fragilità psicologica e coinvolge tutti gli aspetti della persona, difatti è definito «dolore totale», il suo trattamento non può essere affrontato con la sola terapia farmacologica e rende necessario un approccio multidimensionale, che tenga conto anche degli aspetti

psicologici, spirituali e sociali. Ciò contribuisce all'aumento del livello di complessità assistenziale e l'offerta di cure palliative deve avvenire, preferibilmente, presso il domicilio del paziente, nel suo ambiente quotidiano di vita. In alternativa all'assistenza domiciliare, dove impossibile per circostanze, contingenti, le cure possono essere prestate in ospedale, in residenze sanitarie assistenziali (RSA) o in *hospice*;

con riferimento alla terapia del dolore, la citata legge n. 38 del 2010 non ha ancora trovato piena attuazione. Per affrontare il «dolore totale» provato dalla singola persona nel proprio contesto socio-culturale e familiare, il medico deve porre in atto un approccio globale, ma secondo il Rapporto al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38: «Al momento attuale, è difficile fornire evidenze in merito all'effettiva attuazione della legge n. 38 del 2010 in materia di terapia del dolore. I flussi informativi in uso, infatti, non consentono di selezionare ed estrarre l'attività specificamente finalizzata al controllo del dolore in ambito ospedaliero o ambulatoriale»;

a oggi, l'unica informazione significativa sulla terapia del dolore attiene al consumo territoriale di farmaci oppioidi, registrato tramite il flusso, di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e tramite il flusso della distribuzione diretta e per conto, di cui al decreto del Ministro della salute 31 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 2 ottobre 2007; gli ostacoli che impediscono un corretto trattamento del dolore sono stati identificati nel corso degli anni e la *Agency for health care policy and research* (AHRQ), nelle sue linee guida nazionali di pratica clinica per il trattamento del dolore, le ha classificate in tre categorie: barriere legate al sistema, barriere legate ai professionisti e barriere legate ai pazienti e ai loro familiari. Fra le barriere di sistema si possono annoverare la bassa priorità data al trattamento del dolore e gli ostacoli normativi e regolatori all'utilizzo degli oppioidi per il dolore oncologico, sebbene, nel corso degli anni, nel nostro Paese, proprio grazie alla legge n. 38 del 2010, ci sia stata una concreta facilitazione nella prescrizione degli oppioidi;

nel contesto del trattamento del dolore e della sofferenza nelle cure palliative si inserisce la sedazione continua profonda, trattamento da non confondere con l'eutanasia e il suicidio assistito, perché non comporta e non porta alla morte del paziente e ha il solo fine precipuo di sollevare il paziente dalla sofferenza provocata da uno o più sintomi refrattari ed incoercibili;

proprio con riferimento alle cure palliative e alla sedazione profonda, il 29 gennaio 2016 è stato pubblicato il parere del Comitato nazionale di bioetica su «Sedazione palliativa profonda continua nell'imminenza della morte». Nel documento, il Comitato critica l'espressione «sedazione terminale», usata in letteratura, perché ambigua e imprecisa, e propone la terminologia «sedazione palliativa profonda continua nell'imminenza della morte» per indicare la somministrazione intenzionale di farmaci, alla dose necessaria richiesta, per ridurre il livello di coscienza fino

ad annullarla, allo scopo di alleviare o abolire la percezione di un sintomo refrattario, fisico o psichico, altrimenti intollerabile per il paziente, in condizione di imminenza della morte;

la sedazione palliativa non provoca la morte. Al contrario è un atto di cura, il cui obiettivo è esclusivamente calmare il dolore quando la persona è giunta al termine della vita e i farmaci non hanno più effetto contro la sofferenza. È il primo dei punti fermi che la Società italiana di cure palliative (SICP) ha posto per diradare la confusione nata intorno al rapporto tra sedazione profonda ed eutanasia. I destinatari della sedazione profonda sono malati giunti agli ultimi giorni di vita, che presentano sintomi ormai refrattari al trattamento farmacologico. La sedazione non è sempre indispensabile nel fine vita; occorre grande competenza per somministrare la sedazione profonda, che va personalizzata con «scienza e umanità», come disse Cecily Saunders, fondatrice della cultura della palliazione;

considerato che:

con l'accordo della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono state definite le linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali nell'ambito delle cure palliative e della terapia del dolore, identificando, per la prima volta, la cornice organizzativa delle reti di cure palliative e delle reti di terapia del dolore, articolate in strutture regionali e aziendali, principi poi ripresi e ampliati nell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 25 luglio 2012;

dal 2012 sono stati approvati altri provvedimenti in tema di cure palliative: individuazione delle figure professionali operanti nelle reti di cure palliative con l'accordo della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 10 luglio 2014, che ha dato attuazione al comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 38 del 2010; certificazione professionale in cure palliative per i medici non in possesso di specializzazione, attraverso il decreto del Ministero della salute 4 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 1° luglio 2015, che ha previsto che i medici che hanno svolto la loro attività professionale per almeno tre anni, a partire dalla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in una struttura pubblica o privata accreditata dalla regione, possano chiedere la certificazione dell'esperienza professionale alla regione o alla provincia autonoma di riferimento; l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 19 febbraio 2015, in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) che ha completato il quadro dei principali provvedimenti normativi in materia di cure palliative recependo la normativa pro-

gressivamente adottata e definendo diversi livelli di assistenza nell'ambito della rete locale di cure palliative;

anche le cure palliative in età pediatrica, relativamente alle quali è stato accertato che in Italia, nel 2017, circa 11.000 bambini in Italia soffrivano di malattie inguaribili o terminali, di cui almeno un terzo di tipo oncologico, hanno necessità di reti assistenziali specifiche, comprendenti *team* di cure pediatriche di terzo livello, e di servizi territoriali e ospedalieri più vicini al luogo di vita del minore; questo diritto non deve essere limitato dall'età, dalla patologia, dal luogo di vita e dalle condizioni economiche e organizzative della famiglia perché la rete assistenziale deve garantire a ciascun minore, bisognoso di cure palliative pediatriche, la risposta adeguata sia ai suoi bisogni di salute attuali ed evolutivi, sia a quelli della famiglia;

in Italia, seppure a fronte di un discreto miglioramento della qualità delle cure, di una lenta crescita dell'offerta assistenziale nei regimi domiciliare e residenziale e di un progressivo sviluppo delle reti regionali e locali, sia di cure palliative sia di terapia del dolore, si rileva un quadro dello stato di attuazione della legge caratterizzato da luci e ombre, con rilevanti disomogeneità interregionali e intraregionali;

per molti malati adulti, ancora oggi, le cure vengono assicurate in modo frammentario e non coordinato, con ripetute ospedalizzazioni, che si traducono in trattamenti talvolta inappropriati e costosi, con scarsa soddisfazione da parte dei malati stessi e dei loro familiari; lo sviluppo delle reti locali di cure palliative e l'utilizzo di requisiti minimi per l'accreditamento erano obiettivi non ancora raggiunti, perché alcune regioni come Abruzzo, Molise e Valle d'Aosta non avevano ancora recepito la citata intesa del 25 luglio 2012; nelle altre regioni l'adozione di modelli organizzativi uniformi e omogenei su tutto il territorio non si poteva affatto considerare un obiettivo raggiunto;

dal documento si evince come prevalga ancora in Italia la mortalità in ospedale per l'insufficiente sviluppo delle alternative offerte dalle reti locali di cure palliative; ciò soprattutto per quanto riguarda l'istituzione delle unità di cure palliative domiciliari indicate, dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 sui LEA, come unità di offerta distinta dalla tradizionale assistenza domiciliare integrata;

l'offerta formativa specifica per gli operatori sanitari di cure palliative, sia per gli aspetti relativi alla formazione universitaria che per quelli concernenti i crediti in educazione continua in medicina (ECM), è ancora abbastanza disomogenea sul territorio nazionale e urge attivare la scuola di specializzazione in cure palliative;

gli aspetti relativi a una corretta ed efficace comunicazione e informazione dei cittadini da parte delle strutture istituzionalmente preposte, sia a livello centrale, statale, che a livello periferico, regionale e aziendale, sono insufficienti e ancora lontani da quegli *standard* di accettabilità considerati indispensabili per affrontare i nuovi bisogni assistenziali e per promuovere una consapevole e partecipata aderenza ai programmi sanitari;

considerato infine che:

dall'inizio della pandemia da COVID-19 a oggi, a livello globale, secondo i dati dell'OMS aggiornati al 25 gennaio 2021, sono 97.831.595 i casi confermati nel mondo e 2.120.877 i morti. In Italia i casi confermati sono 2.381.277 e i morti 82.177;

uno degli aspetti più dolorosi che caratterizza questa pandemia è l'isolamento umano di tutte le persone più fragili, sia con patologia da COVID-19 sia con altre patologie; la solitudine per i pazienti più fragili e anziani causa disorientamento cognitivo e sofferenza psicologica, anche a causa dell'impossibilità di comunicare con i propri familiari;

la legge 15 marzo 2010, n. 38 garantisce l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell'autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze. La legge n. 38 del 2010 tutela all'articolo 1 «il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore» e individua tre reti di assistenza dedicate alle cure palliative, alla terapia del dolore e al paziente pediatrico;

la pandemia ha modificato il lavoro delle reti di cure palliative: le attività di assistenza domiciliare sono state spesso caratterizzate da visite brevi, talora sostituite da contatti telefonici, barriere indotte dalla necessità di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), distanziamento sociale e anche divieto o drastiche limitazioni all'ingresso dei congiunti nelle strutture. Le misure di isolamento e le limitazioni per i visitatori portano a un forte senso di separazione da parte dei pazienti che si avvicinano alla fine della vita;

tali considerazioni preliminari sono alla base anche del documento «Le cure palliative durante una pandemia» elaborato, nel mese di ottobre 2020, dalla Società italiana di cure palliative e dalla Federazione italiana cure palliative. Il documento fornisce un utile strumento di lavoro per elaborare politiche sanitarie finalizzate a dare risposte adeguate ai bisogni di cure palliative e alle necessità assistenziali di chi affronta l'ultimo tratto della propria vita nel contesto dell'emergenza pandemica;

nel documento si legge: «Una crisi umanitaria, come ad esempio una pandemia, complica in modo sostanziale alcuni elementi che identificano e definiscono i bisogni di cure palliative della popolazione colpita a partire dalla individuazione dei pazienti vulnerabili e a rischio di morte. Si amplia, innanzitutto, lo spettro dei pazienti che necessitano di cure palliative, naturalmente in modo dipendente dal contesto socio-economico e di sviluppo di un sistema sanitario: quest'ultimo, oltre ai malati, adulti e bambini, già in carico classicamente alle cure palliative, deve fornire palliazione anche a persone che prima della pandemia erano altamente dipendenti da trattamenti intensivi (e.g: ventilazione, dialisi), a persone affette da patologie croniche la cui salute si deteriora a causa delle restrizioni e delle misure di isolamento (riduzione degli accessi ospedalieri o ambu-

latoriali per visite ed esami di controllo) ma soprattutto anche a persone precedentemente sane le quali a causa dell'infezione vengono sottoposte a trattamenti di supporto vitale ma necessitano di un adeguato controllo sintomatologico o, ancora, a pazienti non suscettibili di tali trattamenti o che non possono accedervi per scarsità di risorse o loro stesso rifiuto»;

nonostante le difficoltà, laddove la rete di cure palliative era sufficientemente organizzata prima dell'inizio della pandemia, il sistema di cure palliative ha retto alla pressione delle nuove sfide emergenziali. Nella fase emergenziale le *équipe* specialistiche di cure palliative sono, infatti, state coinvolte con diverse modalità: attività di consulenza in favore di pazienti affetti da patologia da COVID-19 ricoverati presso le strutture ospedaliere o in carico alla medicina generale; disponibilità di personale palliativista a supportare direttamente le unità ospedaliere impegnate nel contrasto alla pandemia (*briefing* quotidiani, formazione sul campo, collaborazione al *triage*, eccetera); assistenza a malati di COVID-19 con bisogno di cure palliative tramite ricovero in *hospice* o reparti ospedalieri convertiti allo scopo (reparti COVID-19); prosecuzione o attivazione di assistenza domiciliare palliativa a malati di COVID-19 e non con bisogno di cure palliative;

il Ministero della salute ha pubblicato l'11 agosto 2020 il documento recante «Elementi di preparazione e risposta a COVID-19 nella stagione autunno-invernale», che descrive le principali azioni attuate dal Sistema sanitario nazionale (SSN) in risposta alla pandemia. Le cure palliative sono genericamente citate una sola volta nell'ambito della sezione 3, «area territoriale», che prevede: «Incremento delle azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare, per rafforzare i servizi di assistenza domiciliare integrata per i soggetti affetti da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, come convertito nella legge n. 77 del 2020»;

il documento inserisce, inoltre, il tema delle cure palliative in termini di un più ampio «rafforzamento dei servizi di assistenza domiciliare». L'emergenza sanitaria ha, infatti, reso ancora più evidente la necessità di forti investimenti sulla gestione territoriale e anche la carenza di operatori di cure palliative rappresenta una problematica già evidente in tempi di gestione ordinaria, acuitizzata dalla pandemia;

il diffondersi dell'epidemia da COVID-19 ha evidenziato la carenza di personale sanitario con competenze specialistiche per gestire la sofferenza dei pazienti, nonché la necessità di fornire risposte adeguate ai bisogni di una popolazione crescente di malati sempre più anziani, affetti da patologie cronico-degenerative in fase avanzata o terminale, in condizioni cliniche di estrema fragilità e di grave sofferenza e offrire assistenza ai bambini affetti da malattie incurabili;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

1. promuovere una piena attuazione della legge n. 38 del 2010 attraverso nuove politiche sanitarie per le cure palliative, funzionali a «un cambiamento di paradigma, che prevede una cura della persona, non una cura della malattia». In particolare, a tenere presenti i tre obiettivi previsti nell'articolo 1 della legge: tutela della dignità e dell'autonomia del malato, senza alcuna discriminazione; tutela e promozione della qualità della vita fino al suo termine; adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale alla persona malata e alla famiglia;

2. rendere operativa la «terapia del dolore» su tutto il territorio nazionale, considerando, alla luce della legge n. 38 del 2010, l'insieme di interventi diagnostici e terapeutici volti a individuare e applicare, alle forme morbose croniche, idonee e appropriate terapie farmacologiche, chirurgiche, strumentali, psicologiche e riabilitative, tra loro variamente integrate, allo scopo di elaborare adeguati percorsi diagnostico-terapeutici per la soppressione e il controllo del dolore;

3. promuovere per le cure palliative e la terapia del dolore una forma organica di «assistenza domiciliare», in cui si garantisca l'insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali che consentono l'erogazione di cure palliative e di terapia del dolore presso il domicilio della persona malata, con interventi di base, coordinati dal medico di medicina generale, e interventi dell'*équipe* specialistica di cure palliative, di cui il medico di medicina generale sia in ogni caso parte integrante, garantendo una continuità assistenziale ininterrotta;

4. nel rispetto dei vincoli di bilancio, incrementare in tutti i bilanci regionali le risorse per la diffusione delle cure palliative a favore di adulti e di bambini, per assicurare entro tre anni gli *standard* minimi di assistenza domiciliare indicati dal decreto del Ministro della salute 22 febbraio 2007, n. 43 e di assistenza integrata, con le relative strutture a rete e di ospedalizzazione specializzata (*hospice*), compresi i «luoghi di sollievo» pediatrico;

5. approvare protocolli e percorsi formativi, attualmente assenti, nella programmazione nazionale, per la partecipazione del terzo settore e dei volontari, nonché delle famiglie nelle reti ospedaliere e domiciliari della palliazione, come previsto dalla legge n. 38 del 2010;

6. nel rispetto dei vincoli di bilancio, promuovere presso le autorità ministeriali e la Conferenza Stato-Regioni nuove linee guida e un piano tariffario specifico (DGR) per le cure palliative, stabilendo adeguati criteri di ripartizione del fondo sanitario nazionale fra le regioni;

7. sollecitare presso le facoltà di Medicina e chirurgia una rimodulazione di tutti i corsi di laurea per le professioni sanitarie, a cominciare dagli studenti di medicina, per un sensibile incremento dei crediti dedicati alle cure palliative, estendendoli anche alle scuole di specializzazione e istituendo appositi *master* di primo e secondo livello;

8. avviare già dal corrente anno campagne informative e di sensibilizzazione della popolazione e dei medici in ordine all'accesso alle cure palliative;

9. riconoscere, visti i contenuti della sentenza n. 242 del 22 novembre 2019 della Consulta, il valore delle cure palliative;

10. caratterizzare e valorizzare percorsi di cura globalmente considerati, dalla diagnosi ai diversi *iter* terapeutici, includendo anche le cure palliative, a fronte di eventi intercorrenti lungo le traiettorie di malattie complesse (cancro, insufficienze d'organo, malattie degenerative);

11. istituire presso il Ministero della salute, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità e con la Società di cure palliative, l'osservatorio multidisciplinare sulle cure palliative;

12. individuare nell'ambito della Conferenza Stato-regioni una quota parte definita di risorse nell'ambito delle cure palliative e terapie del dolore da dedicare all'organizzazione e al mantenimento della rete di cure palliative e terapie del dolore (sia in ambito domiciliare che residenziale);

13. nel rispetto dei vincoli di bilancio, sollecitare le regioni, anche attraverso la proposta di progetti di ricerca finalizzati, a lavorare sull'implementazione dei dati nei flussi ministeriali, specie di quelli pediatrici;

14. nel rispetto dei profili di competenza, sollecitare le regioni che ancora non hanno dato attuazione alla legge n. 38 del 2010 a farlo nel più breve tempo possibile, dando piena realizzazione e dignità alle reti di cure palliative pediatriche e di terapia del dolore;

15. garantire, soprattutto durante il percorso curricolare delle professioni sanitarie, un'adeguata e competente formazione nell'ambito delle cure palliative e terapie del dolore, prevedendo anche percorsi abilitativi in ambiti clinici specifici;

16. attuare campagne di informazione sociale capillari, sia del personale medico che dei cittadini, in modo tale da fornire tutte le informazioni sulle possibili soluzioni e sull'offerta assistenziale messa a disposizione dal SSN;

17. proporre percorsi di formazione sul concetto di «salute» nelle scuole di ogni livello e grado, con progetti e obiettivi formativi adeguati all'età e all'indirizzo scolastico;

18. nel rispetto dei vincoli di bilancio, destinare ulteriori risorse per la ricerca nel campo delle cure palliative, considerando ambiti particolari come la *art therapy*, la musicoterapia, la psicoterapia individuale e di gruppo;

19. valorizzare percorsi di cura globalmente considerati, dalla diagnosi ai diversi *iter* terapeutici, includendo anche le cure palliative, a fronte di eventi intercorrenti lungo le traiettorie di malattie complesse (cancro, insufficienze d'organo, malattie degenerative);

20. nel rispetto dei profili di competenza, adottare iniziative volte a implementare ulteriormente l'integrazione delle cure palliative tra i servizi sanitari offerti in corso di pandemia, sviluppare connessioni e integrazioni con le branche specialistiche ospedaliere, rafforzare i modelli di rete e i

percorsi assistenziali di cure palliative, nonché fornire risorse e indicazioni operative alle strutture attive nei diversi contesti assistenziali;

21. nel rispetto dei profili di competenza, promuovere iniziative volte a rafforzare i servizi di assistenza domiciliare, anche per i soggetti con bisogni di cure palliative, al fine di rispondere ai bisogni dei malati COVID-19 e non COVID-19, in attuazione di quanto previsto nell'ambito del documento ministeriale dell'11 agosto 2020, citato in premessa, con riferimento alla Sezione 3 area territoriale, assicurando che i piani di intervento, a livello regionale e locale, prevedano l'integrazione delle cure palliative specialistiche nei contesti ospedalieri e territoriale, per i malati COVID-19 e per l'utenza ordinaria;

22. nel rispetto delle vigenti disposizioni, garantire lo svolgimento delle visite da parte dei familiari, secondo regole prestabilite consultabili dai familiari ovvero, in subordine, in caso di impossibilità oggettiva di effettuare la visita o come opportunità aggiuntiva, l'adozione di strumenti alternativi alla visita in presenza, come ad esempio le videochiamate organizzate dalla struttura sanitaria;

23. nel rispetto delle vigenti disposizioni, individuare, quanto meno per i pazienti che non siano affetti da COVID-19, ambienti dedicati che, in condizioni di sicurezza, siano adibiti all'accesso di almeno un familiare e, nel caso di minore, all'accesso di entrambi i genitori;

24. nel rispetto delle vigenti disposizioni, adattare al nostro sistema sanitario modelli tecnico-organizzativi già applicati in altri Paesi, che consentano anche ai pazienti affetti da COVID-19 di ricevere visite da parte dei familiari in totale sicurezza;

25. nel rispetto dei vincoli di bilancio e dei profili di competenza, assicurare, all'interno della rete ospedaliera e territoriale, la disponibilità di personale dedicato all'assistenza psicologica, sociale e spirituale, con preparazione idonea a gestire le esigenze psicosociali e spirituali dei pazienti affetti da COVID-19 e delle loro famiglie.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 185**

*Presidenza della Presidente*  
**PARENTE**

*Orario: dalle ore 11,50 alle ore 12*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Mercoledì 17 marzo 2021

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 70**

*Presidenza della Presidente*  
**MORONESE**

*Orario: dalle ore 10,40 alle ore 11,10  
(sospensione dalle ore 10,50 alle ore 11)*

#### *PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

### **Plenaria**

**193<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
**MORONESE**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica  
Vannia Gava.*

*La seduta inizia alle ore 11,10.*

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1131) FERRAZZI ed altri. – Misure per la rigenerazione urbana**

**(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici**

(985) *Nadia GINETTI ed altri. – Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici*

(1302) *Luisa ANGRISANI ed altri. – Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

(1943) *Paola NUGNES. – Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

(1981) *BRIZIARELLI ed altri. – Norme per la rigenerazione urbana*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 marzo.

La presidente MORONESE dà conto delle risultanze dell'Ufficio di Presidenza appena conclusosi, facendo presente che in quella sede è stato deliberato di svolgere la discussione generale sui disegni di legge in titolo nel corso della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(Doc. XXVII, n. 18) Proposta di «Piano nazionale di ripresa e resilienza»**

(Parere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 marzo.

La presidente MORONESE informa la Commissione che, entro il termine previsto per le ore 10 di oggi, sono pervenute, da parte dei Gruppi, le osservazioni ai fini della predisposizione di una proposta di parere da rendere alle Commissioni Bilancio ed Affari Europei.

Nel constatare che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale, rinvia quindi l'esame del documento in titolo.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DI UN ULTERIORE UFFICIO DI PRESIDENZA*

La presidente MORONESE comunica che l'Ufficio di Presidenza è ulteriormente convocato per la giornata odierna, alle ore 15.

Resta convocata la seduta plenaria, già prevista per le ore 15,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 11,15.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 71**

*Presidenza della Presidente*  
**MORONESE**

*Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,40*  
*(sospensione dalle ore 15,20 alle ore 15,30)*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Plenaria**

**194<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
**MORONESE**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica  
Vannia Gava.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1131) FERRAZZI ed altri. – Misure per la rigenerazione urbana**

**(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici**

**(985) Nadia GINETTI ed altri. – Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. – Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

(1943) Paola NUGNES. – *Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

(1981) BRIZIARELLI ed altri. – *Norme per la rigenerazione urbana*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

La presidente MORONESE comunica che nell'Ufficio di Presidenza testé conclusosi, accogliendo una richiesta unanime di tutti i Gruppi, la Presidenza della Commissione ha deciso di procedere alla nomina di un ulteriore relatore per l'esame dei disegni di legge in titolo, nella persona del senatore Bruzzone, che quindi d'ora in poi svolgerà tali funzioni unitamente ai relatori già nominati, senatore Mirabelli e senatrice Nugnes.

La Presidente comunica altresì che in allegato al resoconto della seduta odierna verrà pubblicata una versione corretta del testo unificato predisposto per i disegni di legge in titolo e assunto come testo base per il prosieguo esame nella seduta del 10 marzo scorso.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(Doc. XXVII, n. 18) Proposta di «Piano nazionale di ripresa e resilienza»**

(Parere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> riunite. Rinvio del seguito dell'esame.)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Non essendoci interventi in sede di discussione generale, la PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE**  
**N. 1131, 985, 970, 1302, 1943 E 1981**  
**(Misure per la rigenerazione urbana) (testo corretto)**

**NT1**  
I RELATORI

CAPO I  
FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.

*(Finalità e obiettivi)*

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione e della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, e degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nell'ambito della normativa nazionale in materia di governo del territorio, al fine di garantire la tutela dell'ambiente e del paesaggio, nonché la sovranità agroalimentare e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo, individua nella rigenerazione urbana lo strumento fondamentale di trasformazione, sviluppo e governo del territorio senza consumo di suolo con i seguenti obiettivi:

*a)* contribuire all'arresto del consumo di suolo e migliorare la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano, tramite il principio del riuso e della invarianza idraulica, anche al fine della mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici nelle città, favorendo il riequilibrio ambientale, la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e il rimboschimento, l'attuazione di soluzioni tecnologiche, architettoniche ed ingegneristiche per la resilienza urbana ed il contenimento di fenomeni quali isole di calore, bombe d'acqua ed il dissesto, la sicurezza sismica, nonché l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;

*b)* favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati, in stato di degrado o di abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di di-

smissione o da rilocalizzare, incentivandone la riqualificazione fisico-funzionale, la sostenibilità ambientale, la sostituzione e il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo;

c) favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita sostenendo l'integrazione sociale, culturale e funzionale mediante la formazione di nuove centralità urbane, nonché la interconnessione funzionale promuovendo la concezione di quartieri residenziali integrati e «compatti», secondo i criteri dimensionali e spaziali dell'unità di vicinato l'interrelazione di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, tecnologie e spazi dedicati al *Coworking* ed al lavoro agile, servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici promossi da soggetti pubblici e privati, nonché spazi ed attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze dei soggetti con disabilità;

d) favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale allo scopo di soddisfare la domanda abitativa e la coesione sociale;

e) favorire, nelle aree oggetto di rigenerazione urbana, elevati *standard* di efficienza idrica ed energetica degli edifici al fine di ridurre i consumi idrici ed energetici mediante l'efficientamento delle reti pubbliche e la riqualificazione del patrimonio edilizio;

f) tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie e dalle distorsioni causate dalla pressione turistica e dall'abbandono;

g) tutelare i centri urbani dal degrado causato dai processi di desertificazione delle attività produttive e commerciali;

h) favorire l'accessibilità e l'integrazione delle infrastrutture della mobilità e dei percorsi pedonali e ciclabili con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana e, più in generale, con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi anche promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi d'interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata;

i) favorire la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e alla gestione dei programmi di rigenerazione urbana.

## Art. 2.

### (Definizioni)

1. Ai fini di cui alla presente legge, si intendono per:

a) «ambiti urbani»: le aree ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, caratterizzati da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi;

b) «rigenerazione urbana»: un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti urbani su aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-econo-

mico, che non determinino consumo di suolo e secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi, tramite la deimpermeabilizzazione, la bonifica, nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;

c) «aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico edilizio»: aree già urbanizzate e i complessi edilizi connotati da un impianto urbano con scarsa qualità sotto il profilo architettonico e urbanistico, associato alla carenza o al degrado di attrezzature e di servizi negli spazi pubblici; le aree caratterizzate da attività produttive, attrezzature e infrastrutture dismesse o interessate da problematiche ambientali; i fabbricati che, oltre a presentare scarsa qualità architettonica, risultano non congruenti con il contesto paesaggistico-ambientale o urbanistico sotto il profilo igienico-sanitario e inadeguati da un punto di vista della sicurezza statica, dell'anti-sismicità, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale;

d) «aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado socio-economico»: le aree e i complessi edilizi connotati da condizioni di abbandono, di pericolosità sociale, di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili esistenti, o comunque di impropria o parziale utilizzazione degli stessi, o con presenza di strutture non compatibili, dal punto di vista paesaggistico, ambientale, sociale o funzionale, con il contesto urbano di riferimento;

e) «aree e complessi edilizi connotati da condizioni di degrado ambientale»: le aree e i complessi edilizi connotati da condizioni di naturalità compromesse da inquinanti, antropizzazioni, squilibri degli *habitat* e altre incidenze anche dovute a mancata manutenzione del territorio ovvero da situazioni di rischio individuabili con la pianificazione generale e di settore.

f) «consumo di suolo»: variazione da una copertura non artificiale del suolo o «suolo non consumato» a una copertura artificiale del suolo o «suolo consumato»; trasformazione mediante la realizzazione, dentro e fuori terra, di costruzioni, infrastrutture e servizi, o provocata da azioni quali l'escavazione, l'asportazione, il compattamento o l'impermeabilizzazione; modifica o perdita della superficie agricola, naturale, semi-naturale o libera, a seguito di contaminazione, inquinamento o depauperamento; resta ferma la distinzione fra consumo di suolo permanente e consumo di suolo reversibile;

g) «impermeabilizzazione»: cambiamento della natura del suolo mediante interventi antropici di copertura artificiale, tali da eliminarne o ridurre la permeabilità, anche per effetto della compattazione;

h) «servizi ecosistemici del suolo»: benefici forniti dal suolo al genere umano e a supporto della biodiversità, così come definiti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

i) «pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici»: recupero dei servizi ecosistemici persi a causa di opere che hanno deter-

minato consumo di suolo, attraverso il ripristino delle funzioni ecologiche di un'altra porzione di suolo o della stessa, in maniera pari o superiore, con obbligo dell'invarianza idraulica e idrogeologica;

l) «centri storici e agglomerati urbani di valore storico»: i nuclei e i complessi edilizi identificati nell'insediamento storico quale risulta dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n.1249, che costituiscono la più ampia testimonianza, materiale e immateriale, avente valore di civiltà, del patrimonio culturale della Nazione e la cui tutela è finalizzata a preservare la memoria della comunità nazionale nelle plurali identità di cui si compone e ad assicurarne la conservazione e la pubblica fruizione anche al fine di valorizzare e promuovere l'uso residenziale, sia pubblico che privato, per i servizi e per l'artigianato;

m) «cintura verde»: un'area, individuata dai comuni, con funzioni agricole, ecologico-ambientali e ricreative, coerenti con la conservazione degli ecosistemi, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, finalizzata ad impedire il consumo di suolo e a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica e l'assorbimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l'effetto «isola di calore», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane.

## CAPO II

### COMPITI DELLO STATO IN MATERIA DI RIGENERAZIONE URBANA

#### Art. 3.

##### *(Cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana)*

1. Al fine di agevolare il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge e coordinare le politiche attuate dalle amministrazioni interessate, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana, alla quale partecipano i rappresentanti del Ministero della Transizione ecologica, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministero della cultura, del Ministero dell'economia e delle finanze, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni.

2. La cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana:

a) favorisce la realizzazione degli obiettivi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4;

b) favorisce il coordinamento della normativa nazionale e regionale e degli strumenti di intervento in materia di rigenerazione urbana;

c) coordina e incentiva il corretto utilizzo dei fondi pubblici, a qualsiasi titolo disponibili, per l'attuazione del Programma nazionale per la rigenerazione urbana e per la realizzazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana di cui all'articolo 11;

d) favorisce l'apporto e la partecipazione di soggetti investitori nazionali ed esteri, anche del Terzo settore, per processi di coprogettazione, alla realizzazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati ai sensi del Capo IV;

e) fornisce supporto tecnico alle regioni e agli enti locali che intendono avviare rispettivamente progetti e piani di rigenerazione urbana in tutte le fasi;

f) svolge attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di rigenerazione urbana, nonché di analisi e di ricerca sui temi della rigenerazione urbana.

#### Art. 4.

##### *(Programma nazionale per la rigenerazione urbana)*

1. Il Programma nazionale per la rigenerazione urbana è adottato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli obiettivi del Programma sono quelli di cui all'articolo 1.

2. Il Programma di cui al comma 1 è inserito annualmente in apposito allegato al Documento di economia e finanza (DEF) e contiene le seguenti indicazioni:

a) la definizione degli obiettivi del Programma stesso;

b) la descrizione degli interventi di adeguamento normativo regionale e dei bandi regionali per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana;

c) l'elenco degli interventi di rigenerazione urbana programmati e quelli in via di realizzazione;

d) i costi stimati per ciascuno degli interventi di rigenerazione urbana;

e) le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento;

f) lo stato di realizzazione degli interventi;

g) il quadro delle risorse finanziarie già destinate e degli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento degli interventi.

3. Il Programma di cui al comma 1 può essere aggiornato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di aggiornare e incrementare gli interventi di rigenerazione urbana.

## Art. 5.

*(Fondo nazionale per la rigenerazione urbana)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2040. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento dei bandi regionali per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 9. Agli oneri di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 28.

2. Le risorse del Fondo sono destinate annualmente:

*a)* al rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati ai sensi del capo IV;

*b)* al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;

*c)* al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e dai programmi di rigenerazione urbana selezionati;

*d)* al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;

*e)* alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana approvati.

*f)* all'assegnazione di contributi ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall'applicazione degli esoneri o dalla riduzione degli oneri di urbanizzazione;

*g)* a specifiche disposizioni che riguardino l'edilizia abitativa convenzionata.

## Art. 6.

*(Riparto delle risorse per la rigenerazione urbana)*

1. Le risorse assegnate annualmente al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Transizione ecologica, con il Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative

agli interventi effettivamente approvati da ciascuna regione e provincia autonoma.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano certificano l'avvenuta utilizzazione dei finanziamenti di cui al presente articolo mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata o parziale utilizzazione dei finanziamenti, le corrispondenti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo. Gli interventi realizzati con l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

#### Art. 7.

*(Interesse pubblico in materia di rigenerazione urbana)*

1. Le aree territoriali ricomprese nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati con i bandi regionali di cui all'articolo 9, rispondenti alle finalità del Programma nazionale per la rigenerazione urbana, sono dichiarate aree di interesse pubblico generale per gli effetti e le finalità di cui alla presente legge.

### CAPO III

#### COMPITI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI RIGENERAZIONE URBANA

#### Art. 8.

*(Compiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. Ai fini di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

- a) provvedono all'approvazione dei piani paesaggistici;
- b) adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, nel rispetto degli obiettivi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, disposizioni per la rigenerazione urbana;
- c) determinano criteri per l'individuazione degli ambiti urbani assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana e individuano le risorse di propria competenza da destinare ai bandi per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana di cui all'articolo 9;
- d) promuovono specifici programmi di rigenerazione urbana nelle aree di edilizia residenziale pubblica (ERP), anche con interventi com-

plexi di demolizione e ricostruzione, con particolare riguardo alle periferie e alle aree di maggiore disagio sociale;

e) adottano specifiche disposizioni per prevedere il riconoscimento, in deroga alla strumentazione urbanistica, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera d), del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di un incremento della volumetria rispetto all'esistente, non superiore al 20 per cento di quella originaria, che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo, garantisca il rispetto delle distanze legali e non pregiudichi *privacy* e norme di igiene, quali aerazione e soleggiamento, degli edifici limitrofi;

f) adottano specifiche disposizioni per prevedere l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico, esclusivamente per gli edifici residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 1.000 metri quadri e per gli edifici non residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 2.500 metri quadri;

g) definiscono metodi e procedure per il coinvolgimento e la partecipazione di cittadini residenti, soggetti locali, soggetti sociali e del Terzo settore nelle iniziative di rigenerazione urbana.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il finanziamento dei bandi di cui all'articolo 9, possono fare ricorso, in via prioritaria, alle risorse relative ai programmi dei fondi strutturali europei ai sensi dell'articolo 17.

## Art. 9.

### *(Bandi regionali per la rigenerazione urbana)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dall'adozione del Programma di cui all'articolo 4, pubblicano il bando regionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato «bando», al quale possono partecipare gli enti locali che abbiano predisposto un Piano comunale di rigenerazione urbana.

2. Il bando definisce:

a) i criteri e le modalità di partecipazione al bando stesso da parte degli enti locali;

b) i criteri e i contenuti minimi del Piano comunale di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla definizione degli ambiti urbani interessati, alle finalità pubbliche dell'intervento, agli interventi urbanistici e infrastrutturali previsti, alla qualità della progettazione degli interventi ricompresi nel medesimo, agli obiettivi prestazionali ambientali che si intendono raggiungere con gli interventi, alla valorizzazione degli spazi pubblici e agli interventi per favorire lo sviluppo locale sociale ed economico;

c) i criteri e le modalità per l'assegnazione dei punteggi a ciascun Piano comunale di rigenerazione urbana necessari alla formazione di una graduatoria di merito.

3. Entro trenta giorni dal termine fissato nel bando per la presentazione del Piano comunale di rigenerazione urbana, ciascuna regione predispone la graduatoria necessaria per l'assegnazione delle risorse pubbliche.

#### CAPO IV

### PIANO DI RIGENERAZIONE URBANA E STRUMENTI DI INTERVENTO

#### Art. 10.

*(Banca dati del riuso e individuazione delle aree oggetto di rigenerazione urbana)*

1. I comuni, singoli o associati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono:

a) all'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge. Tale censimento rileva la quantificazione e la qualificazione delle aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e delle aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e individua gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, sfitti, non utilizzati o abbandonati, specificando le caratteristiche e le dimensioni di tali immobili, al fine di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, denominata «banca dati del riuso», disponibile per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti *internet* istituzionali dei comuni interessati;

b) all'individuazione, negli strumenti di pianificazione comunale e intercomunale, delle aree che, per le condizioni di degrado, siano da sottoporre prioritariamente a interventi di riuso e di rigenerazione urbana.

2. I comuni sulla base della cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate, integrata con i dati della rete di monitoraggio del consumo di suolo realizzata dall'ISPRA, definiscono la mappatura del perimetro dei centri e dei nuclei abitati e delle località produttive ove si concentrano gli interventi di rigenerazione urbana, fatto salvo il principio dell'obbligo di pareggio di bilancio come definito all'articolo 2, comma 1, lettera i). In tutte le aree all'esterno di quelle indicate, prevalentemente agricole o naturali, sono ammesse solo destinazioni le-

gate alle attività agricole o alle funzioni previste all'interno della cintura verde, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera *m*).

3. I comuni segnalano annualmente alle regioni o alle province autonome le proprietà immobiliari in stato di abbandono o suscettibili, a causa dello stato di degrado o incuria, di arrecare danno al paesaggio, alle attività produttive o all'ambiente. Tali segnalazioni sono annotate in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente.

#### Art. 11.

##### *(Piano comunale di rigenerazione urbana e priorità del riuso e della rigenerazione urbana)*

1. Ai fini di cui alla presente legge, i comuni, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *b*), individuano gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana. Tali ambiti possono ricomprendere più lotti, interi isolati, complessi edilizi ed anche singoli immobili. Per agevolare l'individuazione degli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione, i comuni, nel rispetto delle competenze riservate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo, effettuano una ricognizione del proprio territorio e definiscono il perimetro delle aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana. Tale individuazione è aggiornata ogni due anni, pubblicata nei siti *internet* istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT. L'individuazione delle aree oggetto di interventi di rigenerazione urbana può altresì riguardare aree urbanizzate ricadenti su più enti locali. I comuni definiscono le forme e i modi per la partecipazione diretta dei residenti nell'individuazione degli ambiti urbani, per la definizione degli obiettivi della rigenerazione urbana e per la condivisione dei relativi Piani comunali di rigenerazione urbana.

2. A seguito della individuazione delle aree di cui al comma 1, il comune o uno degli enti locali interessati procede, tramite i propri uffici, alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana, per il quale possono ricorrere al supporto tecnico della cabina di regia di cui all'articolo 3. Il Piano definisce gli obiettivi generali che l'intervento intende perseguire in termini di messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di realizzazione di insediamenti multifunzionali in grado di offrire contemporaneamente servizi pubblici e privati utili alla collettività e propedeutici all'integrazione sociale e con i territori circostanti, di rivitalizzazione sociale ed economica, di arresto del consumo del suolo e di permeabilità dei suoli, di bilancio energetico e idrico, di razionalizzazione del ciclo dei rifiuti, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di accessibilità con i mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il Piano definisce:

- a) l'insieme organico degli interventi necessari al conseguimento dei predetti obiettivi;
- b) la stima dei relativi costi;
- c) l'obbligo di soddisfare le esigenze insediative e infrastrutturali prioritariamente tramite il riuso, il recupero, la ristrutturazione, la sostituzione, il costruire sul costruito e la rigenerazione urbana, assicurando sempre il pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici e l'invarianza idraulica.

3. Al fine di attuare il principio del riuso e della rigenerazione urbana delle aree urbane degradate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)* nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono all'approvazione dei piani paesaggistici di cui all'articolo 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In caso di inerzia delle regioni, il Ministero della cultura esercita i poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal codice medesimo.

4. I comuni, singoli o associati, nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono all'adeguamento dei piani comunali ed intercomunali ai piani paesaggistici e all'obbligo di soddisfare le esigenze insediative e infrastrutturali prioritariamente tramite il riuso, il recupero, la ristrutturazione, la sostituzione, il costruire sul costruito e la rigenerazione, nonché tramite l'attuazione dei programmi di rigenerazione urbana nell'ambito del Piano di recupero di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, prioritariamente delle aree degradate individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, della presente legge. Il riuso delle aree sottoposte a interventi di risanamento ambientale è ammesso nel rispetto della normativa vigente in materia di bonifiche e dei criteri di cui al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

#### Art. 12.

##### *(Formazione dei Piani comunali di rigenerazione urbana)*

1. Ai fini della formazione dei Piani comunali di rigenerazione urbana, i soggetti pubblici o privati interessati possono presentare all'amministrazione comunale una o più proposte di intervento di rigenerazione urbana, coerente con gli indirizzi, i criteri e gli obiettivi di cui all'articolo 1. Tale proposta deve prevedere, nell'ambito delle aree individuate, gli obiettivi generali che si intendono perseguire e l'insieme delle attività ritenute necessarie per garantire il conseguimento degli stessi.

2. Le proposte di intervento devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) l'indicazione delle proposte progettuali di massima sulle aree e sugli edifici ricadenti negli ambiti urbani oggetto del Piano stesso con valutazione degli obiettivi di rigenerazione urbana raggiunti;
- b) la relazione tecnico-illustrativa;

- c) la relazione economica, contenente un piano economico-finanziario;
- d) uno schema di accordo con l'indicazione degli impegni assunti dai soggetti interessati.

3. Le proposte di intervento prevedono altresì:

a) per i casi di emergenza, un'adeguata mobilità all'interno dei tessuti urbani e l'accessibilità ai presidi strategici, quali uffici le prefetture – uffici territoriali del Governo, ospedali, municipio e caserme, nonché agli spazi liberi da attrezzare per le esigenze di assistenza e di protezione civile;

b) la previsione di realizzazione o di individuazione, a carico dei comuni, di:

1) alloggi di edilizia temporanea e sistemazioni provvisorie che garantiscano l'insediamento temporaneo dell'intera platea di cittadini interessati da interventi di rigenerazione;

2) azioni e disposizioni atte a scongiurare fenomeni di gentrificazione, ovvero l'emigrazione degli abitanti originari verso altre zone urbane a seguito degli interventi di rigenerazione;

c) la previsione di realizzazione anche di alloggi di edilizia residenziale popolare, garantendo comunque la compresenza all'interno degli stessi di componenti sociali diverse;

d) la previsione delle demolizioni integrali di opere incongrue o di elementi di degrado anche ai fini dell'attenuazione dei fenomeni delle isole di calore e la gestione delle cosiddette bombe d'acqua;

e) la previsione delle modalità di gestione dei rifiuti derivanti da demolizione o da costruzione;

f) la previsione di opere ingegnerizzate per la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, quali l'attenuazione dei fenomeni delle isole di calore e la gestione delle cosiddette bombe d'acqua.

4. Le proposte di intervento non possono avere ad oggetto interventi di rigenerazione urbana riguardanti:

a) immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto allo stesso, ad esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria;

b) immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta ai sensi delle vigenti disposizioni normative applicabili;

c) immobili situati nei parchi e nelle aree naturali protette, fatto salvo quanto previsto nel piano per il parco, di cui all'articolo 12 della legge n. 394 del 6 dicembre 1991;

5. Il Piano comunale di rigenerazione urbana è adottato dal consiglio comunale, pubblicato nell'albo pretorio e nel sito *web* del comune e, previa ultimazione della fase delle osservazioni e delle controdeduzioni entro sessanta giorni, è approvato entro i successivi trenta giorni. Qualora il

Piano richieda, per la sua completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, il medesimo è approvato mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. L'approvazione del Piano comunale di rigenerazione urbana ai sensi del presente articolo precedenti costituisce il presupposto per l'accesso al bando e per l'accesso, qualora selezionato, all'assegnazione delle risorse del Fondo.

### Art. 13.

#### *(Misure di tutela dei beni culturali e dei centri storici)*

1. Il Piano comunale di rigenerazione urbana del centro storico e degli agglomerati urbani di valore storico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), è approvato dal Comune d'intesa con le competenti soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio. L'acquisizione dell'intesa determina l'esclusione dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di rigenerazione urbana attuativi del Piano, restando comunque sottoposti al parere ministeriale gli interventi nelle aree sottoposte alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Il Piano di cui al comma 1 tutela:

- a) l'identità culturale e naturale dei luoghi;
- b) il carattere d'insieme degli aggregati edilizi dal punto di vista statico-strutturale, tipologico e morfologico, degli elementi costruttivi e della tradizione degli organismi architettonici;
- c) i luoghi aperti, la trama viaria storica e i relativi elementi costruttivi;
- d) il carattere storico, ambientale e documentale dell'insediamento.

3. Il Piano di cui al comma 1 favorisce:

- a) l'uso sociale dei luoghi;
- b) il recupero funzionale con opportuni inserimenti tecnologici e infrastrutturali;
- c) il recupero del tessuto produttivo compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo.

4. Ad integrazione della documentazione di cui all'articolo 12, comma 2, le proposte d'intervento di cui all'articolo 12, comma 1, che comprendono interventi di rigenerazione urbana su aree urbanizzate del centro storico devono prevedere:

- a) l'indicazione delle proposte progettuali relative agli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice di cui al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ai fini della loro conservazione dal punto di vista storico e architettonico;

b) l'indicazione delle proposte progettuali relative agli immobili non di interesse storico, ai fini della loro integrazione architettonica nel contesto del centro storico;

c) l'indicazione delle proposte progettuali per il reinsediamento di attività produttive e commerciali nel centro storico.

5. Al fine di consolidare e incrementare la funzione residenziale nei centri storici e arrestare i gravi fenomeni di spopolamento, gli interventi di rigenerazione urbana devono prevedere una quota non inferiore al 25 per cento della superficie utile lorda da destinare ad alloggi a canone concordato o da cedere in locazione a canone agevolato.

6. All'articolo 53, comma 1, del Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dalla legislazione regionale sulla disciplina del turismo».

7. Ai contratti di locazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore prima della data di entrata in vigore della presente legge.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, nel rispetto del Codice, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, la propria legislazione del turismo, per la parte in cui classifica e disciplina le caratteristiche di strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, eliminando per gli ambiti territoriali individuati come zone territoriali omogenee (ZTO) di tipo A (centro storico), di cui all'articolo 2, primo comma, lettera A), del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, l'eventuale esclusione dall'obbligo di conformità con la destinazione di zona prevista dallo strumento urbanistico comunale ovvero dall'obbligo di richiesta dell'atto abilitativo comunale per il cambio di destinazione d'uso dell'immobile e per l'insediamento di alcune categorie di ricettività turistica complementare.

## CAPO V

### ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA

#### Art. 14.

##### *(Attuazione degli interventi)*

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana si applicano gli strumenti previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dal

testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dal Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dalle leggi applicabili in materia di governo del territorio.

2. L'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporta la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fatte salve le disposizioni regionali in materia.

3. Al fine di favorire la rottamazione degli edifici che non rispondono alle norme di sicurezza ed efficienza energetica, negli ambiti ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana, sono promossi, favoriti e incentivati gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche con accesso al fondo per la rigenerazione urbana, come disposto al capo III della presente legge, purché non comportino ulteriore consumo di suolo.

4. Ai fini di cui alla presente legge, negli ambiti ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana sono ammessi, salvo quanto previsto all'articolo 13, interventi diretti di demolizione e ricostruzione dell'edificio:

*a)* con incremento massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie esistente, secondo le disposizioni regionali, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; l'incremento volumetrico massimo è riconosciuto unicamente tenendo conto degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio e delle volumetrie del Piano o dei Piani in cui gli interventi sono realizzati;

*b)* con modifiche delle destinazioni d'uso;

*c)* con diversa distribuzione volumetrica, con diverso posizionamento sulle aree di sedime e con modifiche della sagoma, delle altezze e dei prospetti, purché nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, e dell'obbligo del pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici.

5. In attuazione del Piano comunale di rigenerazione urbana, gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *f)*, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, possono accedere agli incentivi, al fondo per la rigenerazione urbana e alle agevolazioni della presente legge qualora sussistano e siano rispettate le seguenti condizioni:

a) la realizzazione di edifici di classe energetica A e classe di vulnerabilità sismica conforme alla zona ove ricade l'intervento;

b) un consumo di suolo pari o inferiore al lotto originario, comprese le opere infrastrutturali e, comunque, con un consumo di suolo netto pari a zero o negativo;

c) l'obbligo del pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici consumati per la nuova costruzione, secondo quanto indicato dall'articolo 2, comma 1, lettera i), della presente legge.

6. Qualora fosse verificata l'impossibilità di rispettare l'obbligo del riuso sono consentiti gli interventi di nuova costruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, solo ed esclusivamente garantendo il pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici, nonché un consumo netto di suolo uguale a zero o negativo. Al fine del pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici, nella scelta di localizzazione delle opere, è sempre scelto il suolo a minor qualità di servizi resi.

7. Per gli interventi di cui al presente articolo, ad esclusione di quelli effettuati negli ambiti territoriali individuati come zone territoriali omogenee (ZTO) di tipo A, per i quali per il mutamento delle destinazioni d'uso è necessario un atto abilitativo comunale, è consentito il mutamento delle destinazioni d'uso degli edifici tra le destinazioni previste dallo strumento urbanistico generale vigente ovvero il mutamento delle destinazioni d'uso tra quelle compatibili o complementari all'interno delle categorie funzionali di cui al comma 8. Gli interventi di cui al presente articolo, nel caso prevedano un aumento del carico urbanistico derivante dal cambio della destinazione d'uso degli immobili, devono prevedere la cessione all'amministrazione di aree per gli *standard* urbanistici di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968.

8. Sono definite tra loro compatibili o complementari le destinazioni d'uso individuate all'interno delle seguenti categorie funzionali:

a) residenziale, turistico ricettivo, direzionale, dei servizi e commerciale limitatamente agli esercizi di vicinato;

b) produttivo, direzionale, dei servizi e commerciale limitatamente alle medie e grandi strutture di vendita.

9. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana per la rottamazione e la ristrutturazione degli edifici, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione per gli interventi di cui al presente articolo il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è ridotto in misura fino ad un massimo del 70 per cento, rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni. I comuni definiscono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità applicative per l'applicazione della relativa riduzione.

## Art. 15.

*(Partecipazione delle comunità locali)*

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano le forme e i modi della partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena condivisione dei progetti.

2. Nei provvedimenti approvativi dei Piani comunali di rigenerazione urbana devono essere documentate le fasi relative alle procedure di partecipazione, nelle modalità stabilite dai singoli enti locali.

## Art. 16.

*(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi)*

1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, e i contributi ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall'applicazione della riduzione degli oneri di urbanizzazione, di cui all'articolo 14, comma 9, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione, all'adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportano nuovo consumo di suolo, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o comunque aventi valenza storico-testimoniale e a interventi di riuso.

## Art. 17.

*(Ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana)*

1. Ad integrazione delle risorse del Fondo, gli interventi di rigenerazione urbana inseriti nell'ambito dei Piani comunali di rigenerazione urbana costituiscono ambiti prioritari per l'attribuzione dei fondi strutturali europei a sostegno delle attività economiche e sociali.

2. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni che hanno ottenuto l'assegnazione di un finanziamento per la rigenerazione urbana possono avviare e realizzare le attività progettate con il sostegno della Cassa depositi e prestiti Spa, dei fondi immobiliari privati o mediante la costituzione di fondi comuni di investimento. A tal fine, i comuni:

a) possono ottenere un prestito garantito dalla Cassa depositi e prestiti in attesa dell'effettivo incasso dei finanziamenti statali relativi ai Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati con il bando. Il prestito

deve essere rimborsato dagli enti locali, obbligatoriamente, al momento dell'incasso del finanziamento statale, senza alcun onere aggiuntivo a carico degli enti medesimi;

b) possono promuovere o partecipare, ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, anche in forma associata, alla costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare locali finalizzati all'attuazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati dai bandi, con particolare riguardo alla valorizzazione degli immobili pubblici.

3. Ai fondi pensione e alle casse professionali che investono parte delle loro risorse per il finanziamento degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati dai bandi è assicurata la garanzia prevista dal Fondo di garanzia per le opere pubbliche (FGOP), costituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, ai sensi dell'articolo 2, comma 264, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

## CAPO VI

### CONTROLLI

#### Art. 18.

*(Vigilanza e controlli dell'Autorità nazionale anticorruzione)*

1. Alle procedure e ai contratti di cui alla presente legge si applicano i controlli da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione con appositi protocolli.

## CAPO VII

### QUALITÀ DELLA PROGETTAZIONE

#### Art. 19.

*(Disposizioni in materia di qualità della progettazione.  
Concorsi di progettazione e concorsi di idee)*

1. Ai fini di cui alla presente legge, la progettazione degli interventi ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana, qualora non possa essere redatta dall'amministrazione comunale interessata, si svolge mediante ricorso alla procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli da 152 a 156 del codice dei contratti pubblici, di

cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, attraverso procedure aperte e rispondenti ai principi di trasparenza, libera concorrenza e pari opportunità.

2. I concorsi di cui al comma 1 sono organizzati su due livelli successivi, di cui:

a) il primo è finalizzato ad acquisire un'idea progettuale ed è sottoposto alla selezione di una giuria composta esclusivamente da esperti specialisti delle materie oggetto del concorso. Ai vincitori del concorso è affidato il livello successivo di progettazione;

b) il secondo è finalizzato ad acquisire un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il vincitore del concorso, ai sensi dell'articolo 152 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i successivi sessanta giorni perfeziona gli elaborati al fine di raggiungere il livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica. Al vincitore del concorso è attribuito un compenso commisurato alle prestazioni richieste dal bando.

3. Con il pagamento del compenso le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. I successivi livelli di progettazione, previo reperimento delle risorse, sono affidati al vincitore o ai vincitori del concorso

4. I comuni, in relazione alla progettazione del Piano comunale di rigenerazione urbana e alla realizzazione dei progetti di cui al comma 3, possono avvalersi a titolo di anticipazione delle spese, di quota parte delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) riservate all'attuazione di strategie integrate per lo sviluppo urbano sostenibile.

5. I Fondi di cui al comma 4 sono utilizzabili per la redazione di progetti preliminari, per i fini previsti dalla presente legge, realizzati mediante i concorsi di cui al comma 1, anche in partenariato pubblico privato, che devono essere redatti nelle forme previste per i progetti o i programmi volti a ottenere il cofinanziamento dei fondi dell'Unione europea. La selezione delle proposte per l'accesso al Fondo e dei relativi concorsi avviene sulla base di criteri di sostenibilità ambientale ed economica, qualità della proposta architettonico-urbanistica e valutazione degli effetti positivi in tema di integrazione sociale. Il partenariato pubblico privato, per le finalità del presente comma, può essere costituito per specifici progetti anche attraverso finanziamenti privati.

## CAPO VIII

## MISURE FISCALI E INCENTIVI

## Art. 20

*(Incentivi fiscali)*

1. Gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti, fino alla conclusione degli interventi previsti nel Piano comunale di rigenerazione urbana:

*a)* all'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019;

*b)* alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. I comuni, per gli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge, possono deliberare la riduzione, in misura superiore al 50 per cento, dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico.

3. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

4. Agli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge si applicano le detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché, laddove applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche in relazione agli interventi di demolizione di edifici e successiva ricostruzione dei medesimi.

6. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese a seguito degli interventi previsti nel Piano comunale di rigenerazione urbana. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

7. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali degli strumenti urbanistici, negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana sono consentite, allo scopo di favorire gli interventi di *retrofit* energetico e di con-

solidamento antisismico degli edifici, la realizzazione di schermature solari delle facciate e dei tetti, la realizzazione di strutture di supporto per pannelli fotovoltaici sui tetti e di maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l'isolamento termico e acustico, alla captazione diretta dell'energia solare, alla ventilazione naturale e alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall'esterno, per una dimensione massima pari al 10 per cento della cubatura dell'edificio, nonché la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità residenziali anche di supporti strutturali autonomi, nel rispetto delle norme del codice civile per le distanze fra fabbricati. A tali interventi si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, purché gli edifici ammessi ai benefici raggiungano almeno la classe B di certificazione energetica o riducano almeno del 50 per cento i consumi degli edifici ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

8. Al fine di promuovere il riutilizzo del patrimonio immobiliare esistente, nonché la maggiore efficienza, sicurezza e sostenibilità dello stesso, i comuni possono elevare, in modo progressivo, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) previste sulle unità immobiliari o sugli edifici che risultino inutilizzati o incompiuti da oltre cinque anni; lo stesso possono fare le regioni con l'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). L'aliquota può essere elevata fino ad un massimo dello 0,2 per cento, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

## Art. 21

### *(Semplificazioni)*

1. All'articolo 9, terzo comma, del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, il secondo periodo è soppresso.

2. All'articolo 12, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

«*a*) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, il piano di zona ovvero quando è approvato un piano di rigenerazione urbana sostenibile».

3. Nelle aree oggetto degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni, previa valutazione urbanistica e apposita votazione in consiglio co-

munale, possono ridurre la dotazione obbligatoria di parcheggi al servizio delle unità immobiliari fino al 50 per cento, a fronte della corresponsione al comune da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal comune all'implementazione della mobilità collettiva e leggera.

Art. 22.

*(Delega al Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o comunque degradate)*

1. Al fine di perseguire e realizzare gli obiettivi della presente legge, in accordo con il Programma nazionale di rigenerazione urbana, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle presente legge uno o più decreti legislativi, finalizzati a prevedere agevolazioni per le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e recepita dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che iniziano una nuova attività economica avente ad oggetto le attività coerenti con gli obiettivi e nelle aree urbane periferiche o comunque degradate di cui alla presente legge, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2021-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane periferiche o comunque degradate posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;

b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;

c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree urbane periferiche o comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;

d) prevedere altre forme di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree urbane periferiche o comunque degradate, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale ovvero a sede di attività commerciali o produttive, utilizzando il fondo di cui all'articolo 5.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della transizione ecologica, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi di impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Ciascuna Commissione esprime il parere entro un mese dalla data di assegnazione degli schemi di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2040 si provvede con quota parte delle risorse provenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 28.

#### Art. 23.

##### *(Cumulabilità degli incentivi)*

1. Gli incentivi fiscali e i contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con le detrazioni di imposta previste dalla normativa vigente per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, anche con demolizione e ricostruzione.

#### Art. 24.

##### *(Incentivi fiscali per la riconversione agricola del suolo edificato al di fuori dei centri abitati)*

1. A valere sulle risorse del Fondo, di cui all'articolo 5, sono destinati 10 milioni di euro annui per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, al finanziamento di interventi per la riconversione agricola di terreni situati al di fuori dei centri abitati, sui quali risultano realizzati capannoni, edifici industriali o qualsiasi tipologia di strutture per attività produttive o attività agricole non congruenti con la tipologia rurale, non occupati da più di dieci anni, esclusi i beni tutelati ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, relative a interventi di demolizione degli edifici di cui al comma 1, spetta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche o delle società pari al 50 per cento delle spese documentate, effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di demolizione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle

spese stesse non superiore a 40.000 euro per unità immobiliare ed è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

3. La detrazione di cui al comma 2 è concessa, nei limiti della dotazione annua di cui al comma 1, per l'esclusiva finalità della riconversione agricola del terreno, da attuare entro diciotto mesi dal termine dei lavori di demolizione e da utilizzare per attività agricola per un periodo di almeno quindici anni, anche attraverso contratti di affitto.

4. La detrazione di cui al comma 2 spetta ai soggetti aventi diritto sulla base delle richieste da essi presentate. Le somme non impegnate nell'anno di riferimento possono esserlo nell'esercizio successivo.

5. Per gli interventi di demolizione degli edifici di cui al comma 1, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà della successiva cessione del credito, con esclusione della cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Tra le spese sostenute di cui al comma 2 sono comprese quelle per lo sgombero, il trasporto e lo smaltimento in discarica del materiale risultato della demolizione.

7. Gli incentivi fiscali di cui al presente articolo sono cumulabili con eventuali contributi a fondo perduto o in conto interessi disposti dalla normativa nazionale, regionale e dell'Unione europea per i coltivatori diretti o per gli imprenditori agricoli professionali.

#### Art. 25.

##### *(Riconoscimento della figura di «agricoltore custode dell'ambiente e del territorio»)*

1. Al fine di sostenere le attività funzionali alla sistemazione e manutenzione del territorio agricolo, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e al mantenimento dell'assetto idraulico ed idrogeologico e alla difesa da eventi climatici «estremi» è riconosciuta la figura di «agricoltore custode dell'ambiente e del territorio».

2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attribuzione del marchio di qualità di «agricoltore custode dell'ambiente e del territorio».

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono la funzione sociale e pubblica degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio.

## CAPO IX

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 26.

*(Disposizioni per garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana)*

1. All'articolo 42 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il consiglio subentrante, a seguito della cessazione del mandato del sindaco ai sensi degli articoli 51 e 53, ha l'obbligo di dare continuità ai programmi per l'attuazione di interventi di rigenerazione urbana sostenibile, già avviati dall'amministrazione precedente e per i quali non sussistano elementi di interesse pubblico, all'interruzione o revoca del processo, prevalenti rispetto a quelli che lo hanno avviato».

#### Art. 27.

*(Disposizioni finali)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai contenuti della presente legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) è fatto obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana e non è consentito consumo di suolo in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge;

b) è comunque esclusa qualsiasi previsione di opere comprese nelle zone territoriali omogenee E di cui al decreto del Ministero per i lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968, o soggette a pericolosità idrogeologica media, elevata o molto elevata, come individuata dai vigenti piani urbanistici o da specifici piani di settore, nonché qualsiasi previsione di opere ricadenti in zone, ancorché non mappata, che nei dieci anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge siano state interessate da problematiche idrogeologiche documentate dai soggetti preposti;

c) la disciplina concernente gli interventi di demolizione, ricostruzione e sostituzione del patrimonio edilizio esistente può essere applicata

alle aree urbanizzate degradate e a tutte le aree libere, oggetto di tutela paesaggistica ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del Codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, solo previa autorizzazione paesaggistica della competente soprintendenza ai sensi dell'articolo 146, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 149 del medesimo Codice e dall'allegato A al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.

3. Sono fatti salvi i titoli abilitativi edilizi comunque denominati, rilasciati o formati alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli interventi e i programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi, comunque denominati, approvati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 1150 del 17 agosto 1942, fino a decadenza, come disposto dai commi 2 e *2-bis* dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. All'articolo 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Per ciascuno degli atti di cui alla lettera *a)* del comma 1, almeno dieci giorni prima che siano sottoposti all'approvazione, sono pubblicati gli schemi dei provvedimenti o delle delibere di adozione o approvazione, nonché i relativi allegati tecnici»;

*b)* al comma 3, le parole: «di cui al comma 1, lettera *a)*,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, lettera *a)*, e *1-bis*».

5. All'articolo 142, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, la lettera *m)* è sostituita dalla seguente:

«*m)* gli agglomerati urbani di valore storico consolidato e i siti archeologici;».

6. All'articolo 10 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

«*a)* all'articolo 10, le parole: "permesso di costruire", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "concessione edilizia";

*b)* all'articolo 14 il comma *1-bis* è sostituito dal seguente:

"*1-bis*. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento di consumo di suolo"».

7. All'articolo 7, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) la definizione del piano di rigenerazione urbana comunale sulla base della banca dati del patrimonio immobiliare esistente inutilizzato e delle aree dismesse, nonché la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone residuali destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona».

## CAPO X

### DISPOSIZIONI FINANZIARIE

#### Art. 28.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per un ammontare pari a 100 milioni di euro, e quanto a 800 milioni di euro mediante le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica da approvare entro il 31 gennaio 2021 con appositi provvedimenti regolamentari e amministrativi. Concorrono alla copertura degli oneri di cui alla presente legge la previsione di oneri aggiuntivi sulle operazioni che prevedono consumo di suolo non urbanizzato.

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Mercoledì 17 marzo 2021

**Plenaria****222<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
STEFANO

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

**ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA****Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (n. COM(2020) 854 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 marzo.

Il presidente STEFANO (*PD*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in esame, per dare conto della relazione del Governo pervenuta ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 234 del 2012.

Ricorda, quindi, che la proposta istituisce la Riserva di adeguamento alla Brexit, finalizzata ad attenuare, negli Stati membri e nei settori economici maggiormente colpiti, l'impatto sulla coesione economica, sociale e territoriale, derivante dal recesso del Regno Unito dall'Unione europea, è pervenuta.

L'Accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito è stato raggiunto il 24 dicembre 2020 e poi firmato il 30 dicembre. Dal 1° gennaio 2021 l'Accordo è entrato in vigore in forma provvisoria, in attesa della ratifica da parte del Parlamento europeo che dovrà intervenire entro il 30 aprile 2021.

La proposta in esame nasce contestualmente allo svolgimento dei negoziati su tale Accordo, nel corso del 2020, in considerazione degli inevitabili effetti indesiderati della Brexit sugli scambi di beni e servizi, sulla mobilità e sugli scambi transfrontalieri in entrambe le direzioni.

Anche alla luce del rischio di una mancata conclusione di tale Accordo entro il termine del periodo di transizione in scadenza il 31 dicembre 2020, il Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 ha concordato di istituire la Riserva, al fine di contrastare le conseguenze negative impreviste negli Stati membri e nei settori maggiormente colpiti dalla Brexit, con una dotazione finanziaria di 5 miliardi (a prezzi 2018). L'impostazione della Riserva, pertanto, risente del contesto di incertezza in cui la proposta è maturata, che è poi considerevolmente mutato con la conclusione dell'Accordo a pochi giorni dallo scadere del periodo di transizione.

Secondo il Governo, quindi, la proposta di istituire una Riserva di adeguamento per mitigare gli effetti economici e sociali della Brexit è in linea di principio conforme all'interesse nazionale. In tal senso, tenendo conto dell'entità degli scambi preesistenti tra l'Italia e il Regno Unito, la Brexit comporterà un'ampia varietà di conseguenze (in parte già percepite), dalla distorsione dei flussi commerciali, in particolar modo nel settore agroalimentare, alla necessità di sostenere oneri amministrativi inediti.

La proposta rispetta anche i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, secondo il Governo, poiché il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 174 TFUE, a fronte delle conseguenze della Brexit, non può che essere conseguito a livello di Unione.

Allo stesso tempo, il Governo ritiene che alcuni elementi della proposta potrebbero essere rivisti e migliorati. In primo luogo, la proposta non sembra tener conto del mutamento del contesto in cui è stata inizialmente concepita e concordata, quando cioè si temeva il rischio di un «no deal», con la possibile introduzione di dazi o quote agli scambi. A fronte del nuovo scenario, potrebbe quindi essere opportuno riconsiderare le flessibilità e le eccezionalità dello strumento, come l'alto prefinanziamento (pari all'80 per cento) e le deroghe procedurali relative a riporti e rendicontazioni rispetto a quanto previsto dal regolamento finanziario.

In secondo luogo, i criteri di allocazione proposti, collegati alla «dipendenza» degli Stati membri dal Regno Unito negli ambiti commerciale e della pesca, per la rispettiva ripartizione tra Stati e tra settori, in base ai parametri selezionati, non sembrano riuscire a ponderare in modo corretto l'effettivo impatto della Brexit sulle economie nazionali, in una situazione in buona parte salvaguardata dall'Accordo concluso.

Quanto all'urgenza, il Governo concorda con la tempistica prevista, avendo la proposta l'obiettivo di sostenere le misure adottate dagli Stati membri per far fronte degli effetti indesiderati della Brexit nel breve periodo, integrando il più ampio ventaglio di iniziative intraprese nel periodo contestuale all'uscita del Regno Unito dall'UE.

Sulla base delle pertinenti osservazioni formulate nella relazione del Governo, il Presidente relatore ritiene opportuno esprimere una valutazione positiva sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, e ricorda anche che la proposta è assegnata in sede primaria alla 14<sup>a</sup> Commissione anche per i profili di merito della stessa.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/112/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (n. 248)**  
(Osservazioni alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore CORBETTA (*M5S*), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, finalizzato a completare l'attuazione nazionale del pacchetto normativo europeo relativo all'IVA nel commercio elettronico, in attuazione della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019).

In particolare, lo schema reca l'attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 e l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1995, i cui termini di recepimento, per entrambe le direttive, sono fissati al 30 giugno 2021.

L'articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 è già stato recepito nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 1° giugno 2020, n. 45, con cui è quindi stato anche posto fine alla procedura di infrazione n. 2019/0055 per mancata attuazione entro il 31 dicembre 2018, data di scadenza prevista per il recepimento di tale articolo 1.

Il pacchetto sull'IVA per il commercio elettronico è costituito da tre regolamenti europei e dalle direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995, che modificano la direttiva IVA 2006/112/CE. Esso mira a semplificare gli obblighi IVA sull'*e-commerce* transfrontaliero, a combattere la frode fiscale e ad assicurare condizioni di parità nella concorrenza con le imprese di Paesi terzi, in applicazione del «principio della tassazione nello Stato membro di destinazione».

Tale principio è stabilito dalla normativa IVA per le vendite a distanza di beni superiori a una soglia di valore e per le prestazioni di servizi a soggetti passivi (B2B). Restano quindi escluse le vendite a distanza di valore inferiore alla soglia e i servizi resi a consumatori privati (B2C), per i quali l'IVA viene pagata nello Stato di stabilimento del fornitore o prestatore.

Tuttavia, a partire dal 2015 (direttiva 2008/8/CE), il principio della tassazione a destinazione è stato esteso anche a una specifica categoria di servizi resi ai consumatori privati (B2C) che sono i servizi TTE (servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici). Dalla stessa data è stato attivato il *Mini One Stop Shop* (MOSS), che consente ai soggetti TTE di adempiere agli obblighi IVA in un solo Stato membro, anche per le prestazioni rese ai privati residenti negli altri Stati membri.

Con il pacchetto sull'IVA per l'*e-commerce*, al fine di sostenere le microimprese, dal 1° gennaio 2019, il citato articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 ha introdotto una soglia di 10.000 euro, fatturata in un anno dai prestatori di servizi TTE a consumatori privati in un altro Stato membro, al di sotto della quale non si applica il principio della tassazione nel luogo di destinazione, ma quello della tassazione nello Stato membro del prestatore.

Inoltre, a partire dal 1° luglio 2021, la stessa direttiva (UE) 2017/2455, con gli articoli 2 e 3, oggetto di recepimento da parte dello schema di decreto in esame, ha introdotto la figura della «vendita a distanza intracomunitaria di beni», prevedendo anche per queste vendite la tassazione nel luogo di destinazione del bene presso l'acquirente, salvo che il valore delle cessioni non superi la soglia annua di 10.000 euro.

Ciò significa che, oltre alle prestazioni di servizi TTE transfrontalieri, anche le vendite a distanza intracomunitarie di beni, fino a concorrenza dell'importo pari a 10.000 euro, saranno soggette al medesimo trattamento IVA delle prestazioni o cessioni nazionali. Tuttavia, è previsto che il fornitore di beni venduti a distanza o il prestatore di servizi TTE può decidere di non applicare la soglia dei 10.000 euro e di applicare le norme generali relative al luogo di destinazione della cessione o prestazione, vincolandosi ai fini IVA in tal senso per due anni.

Sempre a partire dal 1° luglio 2021, per evitare che i fornitori di beni a distanza e i prestatori di servizi diversi dai TTE destinati a consumatori privati debbano registrarsi a fini IVA in ogni Stato membro in cui prestano servizi, il «mini» sportello unico per l'IVA MOSS (*Mini One Stop Shop*), diventerà sportello unico OSS, aprendosi quindi anche a tutti i servizi ai consumatori privati (e non solo ai servizi TTE) e alle vendite a distanza intracomunitarie di beni. Il ricorso all'OSS non incide sull'identificazione a fini IVA del luogo della prestazione o cessione, che rimane quello di destinazione solo per i servizi TTE intracomunitari superiori alla soglia e per le cessioni intracomunitarie di beni superiori alla stessa soglia.

Per ridurre gli oneri delle imprese che si avvalgono dello sportello OSS è stato eliminato l'obbligo di emettere fattura ed è stata estesa la scadenza per la presentazione della dichiarazione IVA all'OSS. Sono inoltre coinvolte a fini IVA le interfacce elettroniche che facilitano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nell'ambito dell'*e-commerce*.

Infine, viene introdotta la «vendita a distanza di beni importati da Paesi terzi» e l'abolizione della vigente esenzione dall'IVA per i beni di valore inferiore a 22 euro importati da Paesi terzi. Con la forte crescita del commercio elettronico, tale esenzione per i prodotti importati ha determinato una grave distorsione della concorrenza a scapito dei fornitori europei. Pertanto, al fine di ripristinare la parità di condizioni per gli operatori economici dell'UE e proteggere le entrate fiscali degli Stati membri dell'UE, la direttiva (UE) 2017/2455 ne prevede l'abolizione a partire dal 1° luglio 2021 e l'applicazione del principio della tassazione nel luogo di destinazione.

Al contempo, per agevolare la dichiarazione e il pagamento dell'IVA dovuta sulla vendita di beni di valore modesto, ovvero non superiore a 150 euro, viene creato un nuovo regime che consente all'importatore stabilito nell'UE (o all'intermediario nominato) di riscuotere l'IVA presso l'acquirente e di dichiarare e versare tale IVA tramite lo sportello unico per le importazioni (IOSS). Nel caso in cui non si ricorra all'IOSS, è previsto un regime doganale semplificato per l'adempimento dell'IVA per le importazioni inferiori a 150 euro, ma solo se l'immissione in libera pratica è effettuata nello Stato membro di consegna dei beni all'acquirente.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 10 articoli, con cui si interviene a novellare sette decreti vigenti in materia. In particolare, l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo è volto ad aggiornare il Testo unico sull'IVA di cui al DPR n. 633 del 1972. L'articolo 2 modifica il decreto-legge n. 331 del 1993, sulla vendita a distanza intracomunitaria di beni e di beni importati da Paesi terzi. Gli articoli 3, 4 e 5 introducono disposizioni di coordinamento normativo, novellando il decreto-legge n. 41 del 1995, il decreto legislativo n. 471 del 1997 e il decreto-legge n. 35 del 2005. Gli articoli 6 e 8 abrogano la franchigia dall'IVA per le importazioni di valore non superiore a 22 euro, modificando il decreto ministeriale n. 489 del 1997 e l'articolo 11-*bis*, commi 11-15, del decreto-legge n. 135 del 2018. Gli articoli 7, 9 e 10 disciplinano, rispettivamente, l'emanazione delle disposizioni di attuazione, le modalità di utilizzo delle maggiori entrate derivati dal provvedimento, nonché l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'applicazione delle disposizioni operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2021.

Con le predette disposizioni, lo schema di decreto provvede quindi a recepire: – le definizioni e le regole di territorialità, relative alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alle vendite a distanza di beni importati; – il nuovo ruolo delle interfacce elettroniche che facilitano le vendite a distanza, nella riscossione dell'IVA; – gli obblighi di conservazione della documentazione da parte delle interfacce elettroniche; – la trasformazione del MOSS in OSS (*One Stop Shop*) e l'introduzione dell'IOSS (*Import OSS*); – l'introduzione del regime speciale a fini IVA per le importazioni che non si avvalgono dell'IOSS; – l'abrogazione della soglia dei 22 euro per le importazioni di modesto valore.

Lo schema di decreto è stato elaborato dal Governo dopo aver sentito Poste italiane e l'Associazione italiana corrieri aerei internazionali, ed è stato sottoposto, nella prima metà di gennaio 2021, prima della finalizzazione del testo, a una consultazione pubblica rivolta alle associazioni di categoria, agli operatori economici e professionisti, ai centri di ricerca e ai privati cittadini.

La senatrice GINETTI (*IV-PSI*) evidenzia che il provvedimento tratta di una materia delicata, inerente ai rapporti di concorrenza tra il mercato interno europeo e i mercati esteri, in cui risulta difficile l'individuazione degli elementi identificativi delle vendite a distanza *online*, soprattutto con riguardo alla prestazione di servizi. Chiede pertanto delucidazioni

circa le modalità di determinazione del luogo di residenza dell'acquirente ai fini della tassazione IVA e circa l'identificazione delle piattaforme elettroniche non stabilite nell'Unione, obbligate alla dichiarazione e al versamento dell'imposta.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) si associa alla richiesta di chiarimento e chiede di poter disporre di un tempo congruo di approfondimento.

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) chiede delucidazioni circa l'applicazione della soglia dei 10.000 euro.

Il relatore CORBETTA (*M5S*) precisa che gli aspetti sollevati sono oggetto di regolamentazione da parte della normativa in esame, ma si riserva di rispondere in modo più esaustivo in seguito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e l'uso dei biocidi (n. 242)**

(Osservazioni alle Commissioni 2<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 marzo.

Il senatore LOREFICE (*M5S*), relatore, presenta uno schema di parere sul provvedimento in esame, che reca la disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni del regolamento (UE) n. 528/2012 sulla commercializzazione e sull'uso dei biocidi.

Ricorda, quindi, che il regolamento in oggetto si sostituisce alla previgente direttiva 98/8/CEE, con lo scopo di migliorare il funzionamento del mercato interno di tali prodotti e di garantire al contempo un elevato livello di tutela della salute umana e animale, e dell'ambiente, sulla base del principio di precauzione.

Lo schema di decreto legislativo adempie all'obbligo stabilito dall'articolo 87 del regolamento, secondo cui gli Stati membri sono tenuti a stabilire disposizioni sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive, da applicare in caso di violazione del regolamento e ad adottare tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione.

In base ai criteri generali di delega di cui alla lettera *d*) dell'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, lo schema di decreto legislativo prevede sanzioni amministrative o penali che non superano il limite massimo previsto da tale criterio, di 150.000 euro per le ammende e per le sanzioni amministrative, e di tre anni di reclusione.

Ritenuto, quindi, che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di formulare osservazioni favorevoli.

La senatrice GINETTI (*IV-PSI*) chiede di sapere se la normativa in esame tratta indistintamente dei biocidi chimici e dei prodotti naturali aventi la stessa finalità, ritenendo che questi ultimi debbano avere una regolamentazione, soprattutto quella sanzionatoria, meno stringente.

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) chiede delucidazioni sui criteri utilizzati per la quantificazione delle sanzioni previste nello schema di decreto, considerato che la legge di delegazione europea 2018 non prevede criteri specifici di delega.

Il relatore LOREFICE (*M5S*) precisa che la normativa in esame tratta unicamente dei biocidi chimici e che le sanzioni sono state determinate in base ad analoghe fattispecie già esistenti, con l'unico vincolo dei limiti massimi previsti dal citato criterio generale di delega di cui alla lettera *d*) dell'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore NANNICINI (*PD*) propone, all'esame della Commissione, la questione relativa al quadro normativo europeo e internazionale che regola le prerogative del regime di porto franco di Trieste.

Al riguardo, anche su sollecitazione del Consiglio regionale della Regione Friuli e di alcune associazioni di categoria, è stato chiesto di intervenire presso le competenti autorità per promuovere e sostenere la piena attuazione delle previsioni giuridiche inerenti al regime di extradoganalità dei punti franchi del porto di Trieste.

Ciò dovrebbe avvenire mediante la notifica alla Commissione europea della richiesta di esclusione di detti punti franchi dal territorio doganale dell'Unione europea e quindi della richiesta di attivazione della specifica procedura per il loro inserimento tra i territori non facenti parte del territorio doganale dell'Unione europea di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013, istitutivo del codice doganale dell'Unione.

Ricorda che il regolamento (UE) n. 952/2013 stabilisce le norme e le procedure di carattere generale applicabili alle merci che sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione o ne escono. Tale regolamento prevede, agli articoli 243 e seguenti, il regime delle zone franche doganali.

In sintesi, nella zona franca non si applicano i dazi cui sono assoggettate le merci di origine extra UE in base alla tariffa doganale comune. Fino a quando le merci rimangono all'interno di un regime di zona franca non sorge il presupposto dell'imposizione dei dazi doganali. L'immissione in consumo privato nell'ambito del territorio doganale europeo o la destinazione al mercato dell'Unione comporta invece l'applicazione del regime di immissione in libera pratica e quindi l'assoggettamento alle imposte doganali.

Precisa, quindi, che, in termini concreti, le lavorazioni industriali in porto franco comportano che non viene anticipato il dazio e l'IVA all'importazione sulle merci lavorate. Inoltre, viene comunque acquisita l'origine «europea» o «*made in Italy*» dei prodotti ottenuti dalla lavorazione. Le regole doganali europee prevedono infatti che l'origine di una merce dipende dal luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale (ad esempio, le suole e le tomaie vengono trasformate in scarpe; il tronco viene trasformato in tavolo); in tali casi, il prodotto acquisisce una classificazione doganale diversa da quella delle sue parti.

Ricorda anche che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952 del 2013, come modificato dal regolamento (UE) n. 474 del 2019, rientra nel territorio doganale dell'Unione il territorio della Repubblica italiana, a eccezione del comune di Livigno. Il comune di Campione d'Italia e le acque nazionali del Lago di Lugano sono stati esclusi dal citato regolamento del 2019.

Le sollecitazioni ricevute, indirizzate anche al Governo e al Parlamento, sottolineano come il regime di porto franco di Trieste sarebbe sopravvissuto all'entrata in vigore dei Trattati europei e ciò in virtù di accordi internazionali precedenti. In effetti, l'articolo 351 del TFUE prevede che le disposizioni dei Trattati europei non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse anteriormente al 1° gennaio 1958, tra cui vi rientra anche l'Allegato VIII al Trattato di Pace di Parigi, del 10 febbraio 1947, con cui si dispone la creazione di un porto franco doganale nel Territorio Libero di Trieste.

Il Senatore propone pertanto alla Commissione di approfondire tale tematica, acquisendo elementi di informazione più precisi, per l'eventuale sollecitazione di una regolamentazione specifica sulla questione.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) ricorda, al riguardo, la vicenda del comune di Campione d'Italia, che è stato inserito nel territorio doganale dell'Unione europea.

Il PRESIDENTE assicura che si adopererà per individuare le forme più idonee per procedere in tal senso.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

## OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 242

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo, che reca la disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni del regolamento (UE) n. 528/2012 sulla commercializzazione e sull'uso dei biocidi;

considerato che il regolamento:

– si sostituisce alla previgente direttiva 98/8/CEE, con lo scopo di migliorare il funzionamento del mercato interno di tali prodotti e di garantire al contempo un elevato livello di tutela della salute umana e animale, e dell'ambiente, sulla base del principio di precauzione;

– è direttamente applicabile negli ordinamenti nazionali degli Stati membri. Tuttavia, in base all'articolo 87 del regolamento, gli Stati membri sono tenuti a stabilire disposizioni sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive, da applicare in caso di violazione del regolamento e ad adottare tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione;

considerato che lo schema di decreto si basa sulla delega legislativa prevista dall'articolo 2 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019), per l'adozione, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, di disposizioni recanti sanzioni per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti europei pubblicati entro la medesima data di entrata in vigore della legge e per i quali non sono già previste sanzioni;

considerato che la legge di delegazione non prevede principi e criteri specifici di delega e che, pertanto, le sanzioni devono rispettare il criterio generale di delega di cui alla lettera *d*) dell'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, che prevede un limite massimo di 150.000 euro per le ammende e per le sanzioni amministrative, e di tre anni di reclusione;

considerato, infine, che lo schema di decreto legislativo:

– prevede agli articoli da 3 a 14 sanzioni amministrative o penali in misura tra 1.000 e 18.000 euro, con riferimento a violazioni di specifiche disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012;

– che l'articolo 15 attribuisce alle regioni la competenza in materia di accertamento e di irrogazione delle sanzioni amministrative;

– che l'articolo 16 reca le abrogazioni del decreto legislativo n. 174 del 2000, di attuazione della direttiva 98/8/CEE, sostituita dal regolamento (UE) 528/2012;

– che l'articolo 18 detta le disposizioni transitorie, relative a specifici prodotti biocidi per i quali vige in via transitoria il regime autoriz-

zatorio nazionale previgente e per i quali si esclude quindi l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto, in linea con le misure transitorie stabilite dagli articoli da 89 a 95 del regolamento;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 17 marzo 2021

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 46**

*Presidenza del Presidente*  
**BARACHINI**

*Orario: dalle ore 13,40 alle ore 14,20*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 17 marzo 2021

**Comitato V**

**Attività delle mafie di origine straniera sul territorio  
italiano, loro rapporti con le mafie autoctone, nonché  
internazionalizzazione delle attività criminali**

**Riunione n. 15**

*Relatore: DARA (Lega)*

*Orario: dalle ore 10,24 alle ore 11,26*

**Comitato I**

**Regime degli atti**

**Riunione n. 6**

*Coordinatrice: SALAFIA (M5S)*

*Orario: dalle ore 13,07 alle ore 13,12*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 58**

*Presidenza del Presidente  
MORRA*

*Orario: dalle ore 14,25 alle ore 15,18*

**Comitato XXI**

**Regime carcerario *ex art. 41-bis*  
dell'ordinamento penitenziario e sulle modalità di esecuzione  
della pena intramuraria in alta sicurezza**

**Riunione n. 4**

*Coordinatrice: ASCARI (M5S)*

*Orario: dalle ore 15,45 alle ore 18,30*

**Comitato XV**

**Aspetti e problematiche connessi alla criminalità  
organizzata nella regione Puglia**

**Riunione n. 6**

*Coordinatore: Marco PELLEGRINI (M5S)*

*Orario: dalle ore 18,45 alle ore 20,13*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul femminicidio, nonché su ogni forma**  
**di violenza di genere**

Mercoledì 17 marzo 2021

**Plenaria**  
**79ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
VALENTE

*È presente, in videoconferenza, la dottoressa Anna Colucci, Unità Operativa Ricerca psico-socio-comportamentale, Comunicazione, Formazione (UO RCF) Dipartimento Malattie Infettive Istituto Superiore di Sanità.*

*È presente, in videoconferenza, la dottoressa Vittoria Doretti, consulente della Commissione.*

*La seduta inizia alle ore 12,40.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La presidente VALENTE avverte che del primo punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

*COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE*

La presidente VALENTE illustra e distribuisce ai Commissari presenti l'ultima versione del testo da inviare ai Presidenti delle Commissioni permanenti che si stanno esprimendo sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha recepito tutte le osservazioni pervenute alla Presidenza. Chiede quindi se sul nuovo testo vi siano osservazioni.

Poiché non vi sono interventi, verificata la presenza del numero legale, il testo della lettera, posto ai voti, è approvato.

La presidente VALENTE, nel dare il benvenuto alla senatrice Lunesu quale nuova componente della Commissione in luogo del senatore Rufa, ricorda brevemente i filoni di indagine su cui la Commissione è impegnata facendo presente che, entro la fine di maggio, potrebbe essere pronta la relazione sui fascicoli giudiziari acquisiti dalla Commissione dei femminicidi commessi negli anni 2017 e 2018, nonché quella sul tema della vittimizzazione secondaria, derivante dall'esame dei due campioni statistici sugli atti di separazione in cui vi sia stata violenza e in cui sia presente l'affido di minori, dei Tribunali ordinari e degli atti *de potestate* dei Tribunali minorili.

Ricorda poi che è stata elaborata la prima bozza della relazione sul trattamento degli uomini maltrattanti che tuttavia richiederà qualche ulteriore approfondimento mentre è già pronta la documentazione elaborata dal Servizio Studi del Senato sulla legislazione comparata in materia di violenza di genere che potrebbe diventare la base di un documento della Commissione.

Ritiene poi necessario procedere con una relazione specifica sulle mutilazioni genitali femminili, tema sul quale si sono già svolte alcune audizioni, e una riflessione sull'opportunità di intervenire con una relazione *ad hoc* sul linguaggio sessista nei *media* scorporando tale tema da quello della formazione scolastica e universitaria.

Sarà quindi presto convocato un Ufficio di Presidenza per affrontare tutti questi temi.

La senatrice CASOLATI (*L-SP-PSd'Az*) chiede quale posizione possa prendere la Commissione su un video che sta girando sui social media, ad opera di una rete di centri anti violenza, che mira alla pubblicizzazione dell'*hashtag* «Signalforhelp» ovvero l'interpretazione di un cenno di saluto da parte di una donna che vuole significare, invece, una richiesta di aiuto in una situazione di pericolo.

La presidente VALENTE, dopo aver ricordato i compiti che la delibera istitutiva attribuisce alla Commissione femminicidio, fa presente che solo ciascun appartenente alla medesima può farsi parte attiva nella promozione del video ricordato dalla senatrice Casolati, mentre non ritiene che la Commissione possa prendere posizione sulla questione.

Propone quindi di sospendere brevemente la seduta per attivare il collegamento in videoconferenza relativo all'audizione al secondo punto dell'ordine del giorno.

La Commissione conviene.

*(La seduta, sospesa alle ore 12,55, riprende alle ore 13).*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La presidente VALENTE avverte che, per il secondo punto all'ordine del giorno della seduta odierna verrà redatto, come per il primo, il resoconto sommario e il resoconto stenografico e, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso per la parte relativa alle audizioni.

Avverte altresì che l'audita e i commissari che ritengano che i loro interventi debbano essere secretati possono chiedere in qualsiasi momento alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Ai sensi del Regolamento interno, precisa che sarà la Commissione a decidere su un'eventuale richiesta in tal senso.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

**Audizione di una esperta dell'Istituto superiore di sanità sulla formazione del personale sanitario nei percorsi protetti per le donne che hanno subito violenza**

La PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione.

Interviene, svolgendo la propria relazione, la dottoressa COLUCCI.

Pongono domande all'audita le senatrici RIZZOTTI (*FIBP-UDC*) e LUNESU (*L-SP-PSd'Az*), alle quali risponde la dottoressa COLUCCI.

La PRESIDENTE ringrazia l'audita e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 13,45.*

## **ERRATA CORRIGE**

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 524° di martedì 16 marzo 2021, seduta n. 216 della Commissione 7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), è apportata la seguente modificazione:

– *alla pagina 74, ventisettesima riga, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, conferendo altresì mandato ai relatori ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che si renderanno necessarie.».*



